

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 settembre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento (UE) 2017/1199 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (17CE1922)</u>	Pag. 1
<i>Publicato nel n. L 176 del 7 luglio 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/1200 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (17CE1923)</u>	Pag. 3
<u>Regolamento (UE) 2017/1201 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (17CE1924)</u>	Pag. 6
<u>Regolamento (UE) 2017/1202 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (17CE1925)</u>	Pag. 8
<u>Regolamento (UE) 2017/1203 della Commissione, del 5 luglio 2017, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati nella fabbricazione di integratori alimentari (17CE1926)</u>	Pag. 11
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1204 della Commissione, del 5 luglio 2017, che rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (17CE1927)</u>	Pag. 14
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1205 della Commissione, del 5 luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 23 giugno 2017 al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina (17CE1928)</u>	Pag. 15



<u>Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (17CE1929)...</u>	Pag. 17
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione, del 4 luglio 2017, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 4453] (17CE1930).....</u>	Pag. 20
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 4457] (17CE1931).....</u>	Pag. 25
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1209 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 4460] (17CE1932).....</u>	Pag. 30
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1210 della Commissione, del 4 luglio 2017, relativa all'identificazione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), del dibutil ftalato (DBP), del benzil-butil-ftalato (BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 4462] (17CE1933).....</u>	Pag. 37
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1211 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 4495] (17CE1934).....</u>	Pag. 40
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1212 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 4503] (17CE1935).....</u>	Pag. 45
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1213 della Commissione, del 4 luglio 2017, sulla costituzione del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC) [notificata con il numero C(2017) 4507] (17CE1936).....</u>	Pag. 49
<i>Publicati nel n. L 173 del 6 luglio 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti [notificata con il numero C(2017) 4227] (17CE1937).....</u>	Pag. 55
<u>Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali [notificata con il numero C(2017) 4228] (17CE1938).....</u>	Pag. 70
<u>Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie [notificata con il numero C(2017) 4240] (17CE1939).....</u>	Pag. 85
<u>Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure [notificata con il numero C(2017) 4241] (17CE1940).....</u>	Pag. 99
<u>Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato [notificata con il numero C(2017) 4243] (17CE1941).....</u>	Pag. 117



<u>Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale [notificata con il numero C(2017) 4245] (17CE1942).....</u>	Pag. 133
<i>Publicati nel n. L 180 del 12 luglio 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1220 della Commissione, del 16 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Malatya Kayisisi (DOP)] (17CE1943).....</u>	Pag. 151
<u>Regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda il metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4) (17CE1944).....</u>	Pag. 153
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1222 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kielbasa biała parzona wielkopolska (IGP)] (17CE1945).....</u>	Pag. 163
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1223 della Commissione, del 5 luglio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tomme de Savoie (IGP)] (17CE1946).....</u>	Pag. 164
<u>Regolamento (UE) 2017/1224 della Commissione, del 6 luglio 2017, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (17CE1947).....</u>	Pag. 166
<u>Decisione (UE) 2017/1225 del Consiglio, del 16 giugno 2017, che abroga la decisione 2010/288/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo (17CE1948).....</u>	Pag. 169
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1226 del Consiglio, del 30 giugno 2017, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/544 che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia (2015/1411) (17CE1949).....</u>	Pag. 172
<i>Publicati nel n. L 174 del 7 luglio 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1227 della Commissione, del 20 marzo 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE (17CE1950).....</u>	Pag. 177
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1228 della Commissione, del 20 marzo 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-I per quanto riguarda la loro reazione al fuoco (17CE1951).....</u>	Pag. 179
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1229 della Commissione, del 3 maggio 2017, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (17CE1952).....</u>	Pag. 181
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (17CE1953).....</u>	Pag. 182
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 della Commissione, del 6 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova al fine di precisare alcuni elementi procedurali, e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (17CE1954).....</u>	Pag. 186



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 della Commissione, del 3 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1955).....</u>	Pag. 198
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1233 della Commissione, del 3 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1956).....</u>	Pag. 200
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1234 della Commissione, del 3 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1957).....</u>	Pag. 202
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1235 della Commissione, del 6 luglio 2017, recante duecentosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE1958).....</u>	Pag. 204
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1236 della Commissione, del 7 luglio 2017, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2017 (17CE1959).....</u>	Pag. 206
<u>Regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (17CE1960).....</u>	Pag. 208
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (17CE1961).....</u>	Pag. 211
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1239 della Commissione, del 6 luglio 2017, relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 4555] (17CE1962).....</u>	Pag. 215
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1240 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4896] (17CE1963).....</u>	Pag. 217

Pubblicati nel n. L 177 dell'8 luglio 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/1199 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce disposizioni comuni e generali sui fondi strutturali e d'investimento europei, incluso il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»). Al fine di fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, dovrebbe essere possibile introdurre un asse prioritario separato nel contesto di un programma operativo, con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per coprire le priorità d'investimento del FESR quale stabilite dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Le operazioni da cofinanziare nell'ambito dell'asse prioritario separato per le catastrofi naturali dovrebbero essere quelle finalizzate alla ricostruzione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Per le operazioni nell'ambito dell'asse prioritario separato per le catastrofi naturali, è necessario introdurre una deroga alle norme generali relative alla data di inizio dell'ammissibilità delle spese riguardanti la spesa che diventa ammissibile in seguito a una modifica di un programma al fine di garantire la possibilità di cofinanziare le misure adottate dalle autorità degli Stati membri direttamente dopo una catastrofe, ma prima che il programma operativo sia modificato.


⁽¹⁾ GU C 173 del 31.5.2017, pag. 38.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2017.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).



- (4) Al fine di consentire l'ammissibilità delle spese sostenute e pagate dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale, anche se questa precede l'entrata in vigore del presente regolamento, la disposizione corrispondente relativa alla data di inizio dell'ammissibilità delle spese dei beneficiari dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica al regolamento (UE) n. 1303/2013

All'articolo 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*);
- b) le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e
- c) le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.

L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma.

(*) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2017

Per il Parlamento europeo


Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS



REGOLAMENTO (UE) 2017/1200 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2017****relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, quali definite in tale regolamento, sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito a una domanda presentata da Ecopharma BVBA a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante Fabenol[®] Max, un estratto acquoso titolato di *Phaseolus vulgaris* L., e la riduzione dell'assorbimento dei carboidrati [domanda n. EFSA-Q-2015-00123 ⁽²⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Fabenol[®] Max riduce l'assorbimento dei carboidrati».
- (6) Il 23 febbraio 2016 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, nel quale si osserva che l'effetto indicato non era sufficientemente definito e che il richiedente non aveva fornito le informazioni supplementari richieste dall'Autorità. In base ai dati presentati l'Autorità ha pertanto concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Fabenol[®] Max e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ EFSA Journal 2016;14(2):4401.

- (7) In seguito a una domanda presentata da DSM Nutritional Products a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante l'acido docosaesaenoico (DHA) e il miglioramento della funzionalità mnemonica [domanda n. EFSA-Q-2015-00456 ⁽¹⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il DHA contribuisce a migliorare la funzionalità mnemonica».
- (8) Il 2 maggio 2016 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di DHA e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (9) In seguito a una domanda presentata da Tate & Lyle PLC a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il polidestrosio e la normale defecazione [domanda n. EFSA-Q-2015-00550 ⁽²⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il polidestrosio contribuisce a migliorare le funzioni intestinali aumentando il volume delle feci».
- (10) Il 25 maggio 2016 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di polidestrosio e l'effetto indicato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017


Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ EFSA Journal 2016;14(5):4455.

⁽²⁾ EFSA Journal 2016;14(5):4480.




ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	Fabeno!® Max	Fabeno!® Max riduce l'assorbimento dei carboidrati	Q-2015-00123
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	DHA	Il DHA contribuisce a migliorare la funzionalità mnemonica	Q-2015-00456
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	Polidestrosio	Il polidestrosio contribuisce a migliorare le funzioni intestinali aumentando il volume delle feci	Q-2015-00550

17CE1923



REGOLAMENTO (UE) 2017/1201 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2017****relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda presentata da Beghin-Meiji e Tereos Syral a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante i frutto-oligosaccaridi a catena corta del saccarosio e il mantenimento della normale funzione di defecazione (domanda n. EFSA-Q-2015-00377 ⁽²⁾). Il richiedente ha proposto la seguente formulazione per l'indicazione sulla salute: «mantiene la normale regolarità intestinale» o «mantiene la regolarità intestinale aumentando la frequenza di evacuazione» o «contribuisce alla normale regolarità intestinale o alle normali funzioni intestinali».
- (6) L'8 gennaio 2016 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra l'assunzione dei frutto-oligosaccaridi a catena corta del saccarosio e il mantenimento della normale funzione di defecazione alle condizioni d'uso proposte dal richiedente. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni del richiedente pervenute alla Commissione in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ EFSA Journal 2016;14(1):4366.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	Frutto-oligosaccaridi a catena corta del saccarosio	Mantiene la normale regolarità intestinale	Q-2015-00377

17CE1924



REGOLAMENTO (UE) 2017/1202 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2017

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito a una domanda presentata da Granarolo SpA a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute riguardante un latte fermentato a basso tenore di grassi con una combinazione di frutto-oligosaccaridi e *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103), *Streptococcus thermophilus* (Z57) e *Lactobacillus delbrueckii* sottospecie *bulgaricus* (LB2) vivi e la difesa contro la riattivazione del virus dell'Herpes simplex nell'epitelio orolabiale (domanda n. EFSA-Q-2015-00488 ⁽²⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di latte fermentato a basso tenore di grassi con una combinazione di frutto-oligosaccaridi (FOS) e *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103), *Streptococcus thermophilus* (Z57) e *Lactobacillus bulgaricus* (LB2) vivi contribuisce a ridurre la frequenza degli episodi di herpes labiale causati dall'infezione da virus dell'Herpes simplex nei soggetti sani recettivi».
- (6) Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 19 luglio 2016 l'Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di latte fermentato a basso tenore di grassi, oggetto dell'indicazione sulla salute, e la difesa contro la riattivazione del virus dell'Herpes simplex nell'epitelio orolabiale. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (7) In seguito a una domanda presentata da Food for Health Ireland a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante l'FHI LFC24, un idrolizzato di caseina derivato dal latte bovino, e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali [domanda n. EFSA-Q-2015-00755 ⁽³⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «L'FHI LFC24 contribuisce a regolare i livelli di glucosio nel sangue dopo il consumo di alimenti».
- (8) Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 22 luglio 2016 l'Autorità ha osservato che gli elementi di prova forniti dal richiedente non consentono di stabilire che una riduzione delle risposte

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ The EFSA Journal (2016); 14(7):4538.

⁽³⁾ The EFSA Journal (2016); 14(7):4540.



glicemiche postprandiali ottenuta mediante un aumento della secrezione di insulina costituisca un effetto fisiologico benefico per la popolazione bersaglio dell'indicazione. In base ai dati presentati l'Autorità ha pertanto concluso che non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo dell'alimento oggetto dell'indicazione sulla salute e un effetto fisiologico benefico per la popolazione bersaglio. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

- (9) In seguito a una domanda presentata da Pierre Fabre Medicament a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il V0137, un «olio di pesce arricchito di DHA», e il suo contributo al rallentamento del «declino cognitivo legato all'età in ambiti quali la memoria e le funzioni esecutive» [domanda n. EFSA-Q-2016-00071 ⁽¹⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il V0137, in associazione con l'esercizio fisico e mentale, contribuisce a rallentare il declino cognitivo legato all'età in ambiti quali la memoria e le funzioni esecutive».
- (10) Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 5 agosto 2016 l'Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra il consumo di V0137, oggetto dell'indicazione sulla salute, e una riduzione della perdita delle funzioni cognitive. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono incluse nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ The EFSA Journal (2016); 14(8):4539.




ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	Latte fermentato a basso tenore di grassi con una combinazione di frutto-oligosaccaridi (FOS) e <i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG (ATCC 53103), <i>Streptococcus thermophilus</i> (Z57) e <i>Lactobacillus delbrueckii</i> sottospecie <i>bulgaricus</i> (LB2) vivi.	Il consumo di latte fermentato a basso tenore di grassi con una combinazione di frutto-oligosaccaridi (FOS) e <i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG (ATCC 53103), <i>Streptococcus thermophilus</i> (Z57) e <i>Lactobacillus delbrueckii</i> sottospecie <i>bulgaricus</i> (LB2) vivi contribuisce a ridurre la frequenza degli episodi di herpes labiale causati dall'infezione da virus dell'Herpes simplex nei soggetti sani recettivi.	Q-2015-00488
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	FHI LFC24, un idrolizzato di caseina derivato dal latte bovino.	L'FHI LFC24 contribuisce a regolare i livelli di glucosio nel sangue dopo il consumo di alimenti.	Q-2015-00755
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	V0137, un olio di pesce arricchito di DHA.	Il V0137, in associazione con l'esercizio fisico e mentale, contribuisce a rallentare il declino cognitivo legato all'età in ambiti quali la memoria e le funzioni esecutive.	Q-2016-00071

17CE1925



REGOLAMENTO (UE) 2017/1203 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2017

che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il silicio organico (monometilsilanetriolo) e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) aggiunti agli alimenti e usati nella fabbricazione di integratori alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato II della direttiva 2002/46/CE definisce l'elenco delle sostanze vitaminiche e minerali consentite per la fabbricazione di integratori alimentari.
- (2) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2002/46/CE le disposizioni relative alle sostanze vitaminiche e minerali negli integratori alimentari aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (3) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 contiene l'elenco delle formule vitaminiche e delle sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006, le modifiche all'elenco di cui all'allegato II del regolamento sono adottate tenendo conto del parere dell'Autorità.
- (5) In seguito a una richiesta relativa all'inserimento del silicio organico, come fonte di silicio, nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE, il 9 marzo 2016 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza del silicio organico (monometilsilanetriolo; MMST) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare come fonte di silicio negli integratori alimentari e sulla biodisponibilità di acido ortosilicico dalla fonte ⁽³⁾.
- (6) Si evince da tale parere che l'uso del silicio organico (monometilsilanetriolo) negli integratori alimentari come fonte di silicio non desta preoccupazioni per la sicurezza purché siano rispettate alcune condizioni.
- (7) In considerazione del parere favorevole dell'Autorità, il silicio organico (monometilsilanetriolo) dovrebbe essere incluso nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE.
- (8) In seguito a una richiesta relativa all'inserimento degli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®), come fonte di calcio, nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE e nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006, il 26 aprile 2016 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza degli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®), come fonte di calcio, aggiunti per scopi nutrizionali agli alimenti, agli integratori alimentari e agli alimenti destinati a fini medici speciali ⁽⁴⁾.
- (9) Si evince da tale parere che l'aggiunta di oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) agli alimenti e il loro uso negli integratori alimentari come fonte di calcio non desta preoccupazioni per la sicurezza purché siano rispettate alcune condizioni.

⁽¹⁾ GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 26.

⁽³⁾ The EFSA Journal (2016); 14(4):4436.

⁽⁴⁾ The EFSA Journal (2016); 14(6):4488.



- (10) In considerazione del parere favorevole dell'Autorità, gli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) dovrebbero essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE e nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006.
- (11) Le parti interessate sono state consultate tramite il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) n. 1925/2006.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

1. L'allegato II, parte B, della direttiva 2002/46/CE è modificato come segue:
 - (a) dopo la voce «Acido silicico» è inserita la seguente voce:

«Silicio organico (monometilsilanetriolo);
 - (b) dopo la voce «Solfato di calcio» è inserita la voce seguente:

«Oligosaccaridi di fosforil e calcio».
2. Nell'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, dopo la voce «solfato di calcio» è inserita la seguente voce:

«oligosaccaridi di fosforil e calcio».

17CE1926



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1204 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2017

che rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ⁽¹⁾, in particolare l'allegato I, parte III, secondo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) la versione in lingua slovacca del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore all'articolo 1, paragrafo 2, nel quale l'espressione «a meno che» è stata tradotta erroneamente «se», comunicando un significato contrario a quello che si intendeva esprimere. È quindi necessario correggere la versione in lingua slovacca del regolamento. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 91/477/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(non riguarda la versione italiana)**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ G.U.L. 256 del 13.9.1991, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (G.U.L. 333 del 19.12.2015, pag. 62).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1205 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 23 giugno 2017 al 30 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 ha fissato per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4307 a 270 000 tonnellate.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 23 giugno 2017 a partire dalle ore 13, al 30 giugno 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4307, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4307, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per il periodo contingente in corso.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recanti il numero d'ordine 09.4307 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, introdotte dal 23 giugno 2017 a partire dalle ore 13, al 30 giugno 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione del 56,118160 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4307.

2. La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4307, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, è sospesa a partire dal 30 giugno alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingente in corso.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 81).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

17CE1928



DECISIONE (UE) 2017/1206 DEL CONSIGLIO**del 4 luglio 2017****relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽²⁾ («accordo interno»), in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾ («regolamento finanziario dell'11° FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2017 una proposta che precisa: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2017, b) l'importo annuo riveduto del contributo per il 2017, qualora deviasse dalle esigenze effettive.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 6 aprile 2017 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° e dell'11° FES.
- (4) Con decisione (UE) 2016/2026 ⁽⁴⁾, l'11 novembre 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017: 3 850 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la BEI.

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 (GUL 313 del 19.11.2016, pag. 25).



- (5) Con decisione (UE) 2016/1337 ⁽¹⁾, il 2 agosto 2016 il Consiglio ha adottato lo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° FES ai fini della rialimentazione del Fondo per la pace in Africa per il periodo 2016-2018. Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo politico integrativo in sede di COREPER per rimborsare un totale di 200 milioni di EUR di importi disimpegnati dall'8° e 9° FES e per consentire agli Stati membri di adeguare di conseguenza i pagamenti in modo da rimborsare ciascuno Stato membro proporzionalmente al suo contributo a tali importi. Gli adeguamenti dei pagamenti sono previsti nella terza richiesta di contributi 2017 e/o nella prima richiesta di contributi 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo della seconda quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8° e del 9° FES sono ridotte di conseguenza per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nel quadro dell'8° e del 9° FES. In base alle preferenze dei singoli Stati membri, l'adeguamento finanziario è attuato sulla terza quota 2017 e/o sulla prima quota 2018.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/1337 del Consiglio, del 2 agosto 2016, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa (GUL 212 del 5.8.2016, pag. 107).



ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES, in %	Ripartizione 11° FES, in %	2ª quota 2017				Totale
			Commissione 10° FES	Commissione 11° FES	Commissione Totale	BEI 10° FES	
BELGIO	3,53	3,24927	2 586 394,39	39 859 803,57	42 446 197,96	1 765 000,00	44 211 197,96
BULGARIA	0,14	0,21853	102 576,55	2 680 775,34	2 783 351,88	70 000,00	2 853 351,88
REPUBBLICA CECA	0,51	0,79745	373 671,71	9 782 566,65	10 156 238,37	255 000,00	10 411 238,37
DANIMARCA	2,00	1,98045	1 465 379,26	24 294 794,82	25 760 174,08	1 000 000,00	26 760 174,08
GERMANIA	20,50	20,5798	15 020 137,42	252 458 793,95	267 478 931,37	10 250 000,00	277 728 931,37
ESTONIA	0,05	0,08635	36 634,48	1 059 282,25	1 095 916,73	25 000,00	1 120 916,73
IRLANDA	0,91	0,94006	666 747,56	11 532 007,79	12 198 755,35	455 000,00	12 653 755,35
GRECIA	1,47	1,50735	1 077 053,76	18 491 130,29	19 568 184,04	735 000,00	20 303 184,04
SPAGNA	7,85	7,93248	5 751 613,60	97 310 194,16	103 061 807,76	3 925 000,00	106 986 807,76
FRANCIA	19,55	17,81269	14 324 082,27	218 513 796,75	232 837 879,02	9 775 000,00	242 612 879,02
CROAZIA	0,00	0,22518	0,00	2 762 352,95	2 762 352,95	0,00	2 762 352,95
ITALIA	12,86	12,53009	9 422 388,64	153 710 502,99	163 132 891,64	6 430 000,00	169 562 891,64
CIPRO	0,09	0,11162	65 942,07	1 369 277,18	1 435 219,25	45 000,00	1 480 219,25
LETTONIA	0,07	0,11612	51 288,27	1 424 480,08	1 475 768,35	35 000,00	1 510 768,35
LITUANIA	0,12	0,18077	87 922,76	2 217 561,70	2 305 484,45	60 000,00	2 365 484,45
LUSSEMBURGO	0,27	0,25509	197 826,20	3 129 268,20	3 327 094,40	135 000,00	3 462 094,40
UNGHERIA	0,55	0,61456	402 979,30	7 538 998,26	7 941 977,56	275 000,00	8 216 977,56
MALTA	0,03	0,03801	21 980,69	466 280,47	488 261,16	15 000,00	503 261,16
PAESI BASSI	4,85	4,77678	3 553 544,71	58 598 242,83	62 151 787,53	2 425 000,00	64 576 787,53
AUSTRIA	2,41	2,39757	1 765 782,01	29 411 735,32	31 177 517,33	1 205 000,00	32 382 517,33
POLONIA	1,30	2,00734	952 496,52	24 624 662,80	25 577 159,32	650 000,00	26 227 159,32
PORTOGALLO	1,15	1,19679	842 593,07	14 681 394,38	15 523 987,45	575 000,00	16 098 987,45
ROMANIA	0,37	0,71815	271 095,16	8 809 768,94	9 080 864,11	185 000,00	9 265 864,11
SLOVENIA	0,18	0,22452	131 884,13	2 754 256,52	2 886 140,66	90 000,00	2 976 140,66
SLOVACCHIA	0,21	0,37616	153 864,82	4 614 471,47	4 768 336,29	105 000,00	4 873 336,29
FINLANDIA	1,47	1,50909	1 077 053,76	18 512 475,41	19 589 529,16	735 000,00	20 324 529,16
SVEZIA	2,74	2,93911	2 007 569,59	36 054 974,58	38 062 544,17	1 370 000,00	39 432 544,17
REGNO UNITO	14,82	14,67862	10 858 460,32	180 067 187,34	190 925 647,66	7 410 000,00	198 335 647,66
TOTALE UE -28	100,00	100,00	73 268 963,00	1 226 731 037,00	1 300 000 000,00	50 000 000,00	1 350 000 000,00

17CE1929



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1207 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 4453]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 e il 18 aprile 2007 Monsanto Europe SA ha presentato alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, tre domande riguardanti il rinnovo dell'autorizzazione di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi esistenti derivati da granturco MON 810, dell'autorizzazione di mangimi contenenti e costituiti da granturco MON 810 e dell'autorizzazione del granturco MON 810 in prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli destinati ad alimenti o mangimi, come qualsiasi altro tipo di granturco, inclusa la coltivazione. Dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, tali prodotti sono stati notificati alla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento e inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
- (2) Il 9 marzo 2016 Monsanto Europe SA ha inviato una lettera alla Commissione chiedendole che la parte della domanda riguardante la coltivazione fosse considerata separatamente dal resto della stessa. La presente decisione non riguarda pertanto l'uso di sementi di granturco MON 810 per la coltivazione.
- (3) L'immissione in commercio di polline derivato da granturco MON 810 è stata autorizzata dalla decisione di esecuzione 2013/649/UE della Commissione ⁽²⁾ e di conseguenza non è contemplata dalla presente decisione.
- (4) Il 30 giugno 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole (aggiornato il 30 luglio 2009) a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che il granturco geneticamente modificato MON 810, come descritto nella domanda, è sicuro quanto la relativa versione non geneticamente modificata per quanto concerne i potenziali effetti negativi sulla salute umana e animale e che è improbabile che abbia effetti negativi sull'ambiente, tenendo conto dei suoi usi previsti ⁽³⁾.
- (5) Nel suo parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande specifiche poste e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (6) Alla luce di tali considerazioni è opportuno rinnovare l'autorizzazione per gli alimenti e gli ingredienti alimentari derivati da granturco MON 810, ad eccezione del polline, per i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON 810 e per il granturco MON 810 in prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti per tutti gli usi diversi da quelli destinati ad alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/649/UE della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l'immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 302 del 13.11.2013, pag. 44).

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti sugli organismi geneticamente modificati relativo alle domande presentate da Monsanto (EFSA-GMORX-MON810) per il rinnovo ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 dell'autorizzazione a continuare la commercializzazione di 1) alimenti e ingredienti alimentari esistenti derivati da granturco MON810 geneticamente modificato resistente agli insetti; 2) mangimi contenenti e/o costituiti da granturco MON810, compreso l'uso di sementi per la coltivazione; e 3) additivi alimentari e per mangimi e materie prime per mangimi derivati da granturco MON810. The EFSA Journal (2009) 1149, pagg. 1-84.



- (7) Nell'ambito dell'autorizzazione iniziale del granturco MON 810 è stato assegnato un identificatore unico al granturco geneticamente modificato MON 810 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽¹⁾. Tale identificatore unico dovrebbe continuare a essere utilizzato.
- (8) In base al parere dell'EFSA, non sono necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti e gli ingredienti alimentari derivati da granturco MON 810 e per i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON 810.
- (9) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste nel presente piano di monitoraggio. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alla decisione 2009/770/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (10) Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di specifiche condizioni o restrizioni relative all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione degli alimenti e dei mangimi, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio.
- (11) Tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (12) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il limite fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per l'ulteriore delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 810, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-ØØ81Ø-6.

Articolo 2

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione dei seguenti prodotti è rinnovata alle condizioni stabilite nella presente decisione:

- a) alimenti e ingredienti alimentari derivati da granturco MON-ØØ81Ø-6, ad eccezione del polline;
- b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-ØØ81Ø-6;
- c) granturco MON-ØØ81Ø-6 in prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli destinati ad alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3


Etichettatura

Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il «nome dell'organismo» è «granturco».

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

⁽²⁾ Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).



*Articolo 4***Monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'adozione e l'esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all'allegato, lettera h), della presente decisione.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità al modello stabilito nella decisione 2009/770/CE.

*Articolo 5***Registro comunitario**

Le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 6***Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è la società Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza della società Monsanto Company, Stati Uniti d'America.

*Articolo 7***Validità**


La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

*Articolo 8***Destinatario**

La società Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione:**

Nome: Monsanto Europe SA.

Indirizzo: Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles — Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.

b) **Designazione e specifiche dei prodotti:**

- 1) alimenti e ingredienti alimentari derivati da granturco MON-ØØ81Ø-6, ad eccezione del polline;
- 2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-ØØ81Ø-6;
- 3) granturco MON-ØØ81Ø-6 in prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli destinati ad alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione.

Come descritto nelle domande, il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, esprime la proteina Cry1Ab, derivata da *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, che protegge da determinati lepidotteri, comprese la piralide del granturco (*Ostrinia nubilalis*) e la nottua del mais (*Sesamia spp.*).

c) **Etichettatura:**

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;

d) **Metodo di rilevamento:**

- 1) metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del granturco MON-ØØ81Ø-6;
- 2) metodo convalidato dall'istituto federale di valutazione dei rischi (BfR) in collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea e di altre parti, e verificato dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 sul DNA genomico estratto dai semi di granturco, pubblicato all'indirizzo <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx>
- 3) materiale di riferimento: ERM-BF413 e ERM — AD413 accessibili tramite l'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea all'indirizzo: <https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue>

e) **Identificatore unico**

MON-ØØ81Ø- 6

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica:**

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: *pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificato*].


g) **Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'uso o la manipolazione dei prodotti:**

Non applicabile.

h) **Piano di monitoraggio degli effetti ambientali:**

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Indirizzo: *piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati*].



i) **Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio in merito all'uso degli alimenti destinati al consumo umano:**

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

17CE1930



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1208 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2017) 4457]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) Il 25 marzo 2011 Bayer ha presentato una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone GHB119 («la domanda») all'autorità competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003. La domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di cotone geneticamente modificato GHB119 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale cotone e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone, ad eccezione della coltivazione.
- (2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda era comprensiva delle informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ nonché dei dati e delle informazioni richiesti dagli allegati III e IV della stessa direttiva. La domanda conteneva inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
- (3) Il 21 ottobre 2016, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole in conformità agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 ⁽³⁾. L'EFSA ha concluso che il cotone geneticamente modificato GHB119, quale descritto nella domanda, è sicuro e nutriente quanto la sua versione tradizionale per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente nell'ambito indicato dalla domanda.
- (4) Nel suo parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande specifiche poste e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (5) L'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi previsti dei prodotti.
- (6) In base a tali considerazioni è opportuno concedere l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119.
- (7) In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, è opportuno assegnare un identificatore unico al cotone GHB119.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2016. Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2011-96) presentata da Bayer CropScience AG per l'immissione in commercio di cotone geneticamente modificato GHB119 tollerante agli erbicidi e resistente agli insetti, a fini di alimentazione umana ed animale, importazione e lavorazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal 2016;14(10):4586, 27 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4586.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GUL 10 del 16.1.2004, pag. 5).



- (8) In base al parere dell'EFSA, per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura, diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tuttavia, al fine di garantire che l'uso di tali prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, all'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da cotone GHB119, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe essere aggiunta una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non sono destinati alla coltivazione.
- (9) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati avvalendosi dei formulari standard per la comunicazione dei dati di cui alla decisione 2009/770/CE della Commissione⁽²⁾. Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (10) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti vengano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, istituito dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (11) La presente decisione deve essere notificata, tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.
- (12) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, al cotone geneticamente modificato (*Gossypium hirsutum* L.) GHB119, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico BCS-GHØØ5-8.

Articolo 2

Autorizzazione


Ai fini previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:

- (a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da cotone GHB119;
- (b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone GHB119;
- (c) cotone GHB119 in prodotti che lo contengano o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽²⁾ Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).



*Articolo 3***Etichettatura**

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone GHB119, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

*Articolo 4***Monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, in conformità alla decisione 2009/770/CE.

*Articolo 5***Registro comunitario**

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, istituito dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 6***Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer CropScience NV, Belgio, che rappresenta Bayer CropScience LP, Stati Uniti d'America.

*Articolo 7***Validità**


La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

*Articolo 8***Destinatario**

Bayer CropScience NV, J.E. è destinataria della presente decisione. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

(a) Titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer CropScience NV.

Indirizzo: J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio.

Per conto di Bayer CropScience LP — 2 T.W. Alexander Drive — P.O. Box 12014 — Research Triangle Park — RTP, North Carolina 27709 — Stati Uniti d'America.

(b) Designazione e specifica dei prodotti

- 1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ5-8;
- 2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ5-8;
- 3) cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ5-8 nei prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

BCS-GHØØ5-8 quale descritto nella domanda, esprime la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida a base di glufosinato ammonio, e la proteina Cry2Ae, che conferisce resistenza ad alcuni organismi infestanti dell'ordine dei lepidotteri.

(c) Etichettatura

- 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone»;
- 2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal cotone di cui alla presente decisione, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

(d) Metodo di rilevamento

- 1) Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale per la quantificazione del cotone BCS-GHØØ5-8;
- 2) convalidato sul DNA genomico estratto da semi di cotone BCS-GHØØ5-8, dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx>;
- 3) materiale di riferimento: ERM-BF428 accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, all'indirizzo <https://crm.irmm.jrc.ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue>.

(e) Identificatore unico

BCS-GHØØ5-8

(f) Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), numero di registro: *pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati alla notifica*].


(g) Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

(h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: *piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati*]



(i) **Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano**

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

17CE1931



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1209 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21 ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2017) 4460]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 2011 Syngenta ha presentato una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 («la domanda») all'autorità nazionale competente della Germania, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003. La domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
- (2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda comprende le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ nonché i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della stessa direttiva. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
- (3) Il 21 febbraio 2014 Syngenta ha esteso la portata della domanda a tutte le sottocombinazioni dei singoli eventi di modificazione genetica che costituiscono il granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, ad eccezione della sottocombinazione 1507 × 59122, che è già stata autorizzata con decisione 2010/432/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Il 31 marzo 2016 Syngenta ha aggiornato la portata della domanda escludendo le seguenti quattro sottocombinazioni, che rientravano nell'ambito di un'altra domanda: granturco Bt11 × GA21, granturco MIR604 × GA21, granturco Bt11 × MIR604 e granturco Bt11 × MIR604 × GA21. Le suddette sottocombinazioni erano state autorizzate con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 ⁽⁴⁾ della Commissione.
- (5) Il 26 agosto 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole in conformità agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 ⁽⁵⁾. L'EFSA ha concluso che il granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, quale descritto nella domanda, è sicuro e


⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2010/432/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1×DAS-59122-7) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 4.8.2010, pag. 11).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione, del 16 settembre 2016, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 22).

⁽⁵⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2016. *Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) for the placing on the market of maize Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 and twenty subcombinations, which have not been authorised previously independently of their origin, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003* (Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-DE-2011-99) presentata da Syngenta, relativa all'immissione sul mercato di granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e venti sottocombinazioni, che non sono state autorizzate in precedenza, a prescindere dalla loro origine, a fini di alimentazione umana ed animale, importazione e lavorazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003). EFSA Journal 2016;14(8):4567, 31 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4567.



- nutriente quanto la sua versione tradizionale e le varietà commerciali non geneticamente modificate per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e sull'ambiente, e non sono stati individuati problemi di sicurezza per nessuna delle 20 sottocombinazioni che rientrano nell'ambito della domanda.
- (6) Nel suo parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande specifiche poste e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (7) L'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi previsti dei prodotti.
- (8) Nel suo parere l'EFSA raccomanda la raccolta di informazioni pertinenti riguardo ai livelli di espressione delle nuove proteine espresse nel caso in cui una qualsiasi delle venti sottocombinazioni dovesse essere ottenuta attraverso metodi di selezione mirata e commercializzata. In linea con questa raccomandazione, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche in tal senso.
- (9) In base a tali considerazioni è opportuno concedere l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e dalle sue venti sottocombinazioni, costituite da: cinque sottocombinazioni di quattro eventi (Bt11 × MIR604 × 1507 × GA21, Bt11 × 59122 × 1507 × GA21, Bt11 × 59122 × MIR604 × GA21, Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507, 59122 × MIR604 × 1507 × GA21); nove sottocombinazioni di tre eventi (Bt11 × 59122 × MIR604, Bt11 × 59122 × 1507, Bt11 × 59122 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507, Bt11 × 1507 × GA21, 59122 × MIR604 × 1507, 59122 × MIR604 × GA21, 59122 × 1507 × GA21, MIR604 × 1507 × GA21); sei sottocombinazioni di due eventi (Bt11 × 59122, Bt11 × 1507, 59122 × MIR604, 59122 × GA21, MIR604 × 1507 e 1507 × GA21).
- (10) A ciascun organismo geneticamente modificato (OGM) dovrebbe essere assegnato un identificatore unico, a norma del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽¹⁾.
- (11) In base al parere dell'EFSA, per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura, diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Tuttavia, al fine di garantire che l'uso di tali prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, all'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da granturco Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe essere aggiunta una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non sono destinati alla coltivazione.
- (12) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati avvalendosi dei formulari standard per la comunicazione dei dati di cui alla decisione 2009/770/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (13) Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (14) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare anche relazioni annuali sui risultati delle attività previste dalle condizioni specifiche della presente autorizzazione.
- (15) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti vengano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, istituito dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).



- (16) La presente decisione deve essere notificata, tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (17) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario, il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

1. A norma del regolamento (CE) n. 65/2004 sono assegnati i seguenti identificatori unici per organismi geneticamente modificati (OGM):

- (a) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21;
- (b) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × MIR604 × 1507 × GA21;
- (c) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 59122 × 1507 × GA21;
- (d) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 59122 × MIR604 × GA21;
- (e) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507;
- (f) l'identificatore unico DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 59122 × MIR604 × 1507 × GA21;
- (g) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 59122 × MIR604;
- (h) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 59122 × 1507;
- (i) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 59122 × GA21;
- (j) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × MIR604 × 1507;
- (k) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 1507 × GA21;
- (l) l'identificatore unico DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 59122 × MIR604 × 1507;
- (m) l'identificatore unico DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 59122 × MIR604 × GA21;
- (n) l'identificatore unico DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 59122 × 1507 × GA21;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (G.U.L. 287 del 5.11.2003, pag. 1).



- (o) l'identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MIR604 × 1507 × GA21;
 - (p) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 59122;
 - (q) l'identificatore unico SYN-BTØ11-1 × DAS-Ø15Ø7-1 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) Bt11 × 1507;
 - (r) l'identificatore unico DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 59122 × MIR604;
 - (s) l'identificatore unico DAS-59122-7 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 59122 × GA21;
 - (t) l'identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MIR604 × 1507;
 - (u) l'identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 per il granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 1507 × GA21;
2. il granturco geneticamente modificato di cui al paragrafo 1 è specificato alla lettera b) dell'allegato.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:

- (a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dagli OGM di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- (b) i mangimi contenenti, costituiti o derivati dagli OGM di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- (c) gli OGM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in prodotti che li contengano o che siano da essi costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dagli OGM di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

Articolo 4


Monitoraggio degli effetti ambientali

- 1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, in conformità alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Condizioni specifiche per l'immissione in commercio

- 1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'applicazione delle condizioni specifiche di cui alla lettera g) dell'allegato.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sui risultati delle attività previste dalle condizioni specifiche della presente autorizzazione per la sua durata.



*Articolo 6***Registro comunitario**

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, istituito dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 7***Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio, che rappresenta Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.

*Articolo 8***Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

*Articolo 9***Destinatario**

Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

(a) Titolare dell'autorizzazione

Nome: Syngenta Crop Protection NV/SA

Indirizzo: 489 Avenue Louise, B-1050 Bruxelles, Belgio

per conto di Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basilea, Svizzera.

(b) Designazione e specifica dei prodotti

- 1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dalle varietà di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) identificate alla lettera e);
- 2) mangimi contenenti, costituiti o derivati dalle varietà di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) identificate alla lettera e);
- 3) varietà di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) identificate alla lettera e), nei prodotti che le contengono o che sono da esse costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il granturco SYN-BTØ11-1 esprime la proteina Cry1Ab, che protegge da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio.

Il granturco DAS-59122-7 esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1, che proteggono da determinate specie di coleotteri nocivi, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato ammonio.

Il granturco SYN-IR6Ø4-5 esprime la proteina modificata Cry3 A, che protegge da determinate specie di coleotteri nocivi, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile.

Il granturco DAS-Ø15Ø7-1 esprime la proteina Cry1F, che protegge da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, utilizzata come marcatore selezionabile, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio.

Il granturco MON-ØØØ21-9 esprime la proteina mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

(c) Etichettatura

- 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;
- 2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dalle varietà di granturco di cui alla lettera e), ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

(d) Metodo di rilevamento


- 1) Metodi evento-specifici, basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, per le varietà di granturco SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7, SYN-IR6Ø4-5, DAS-Ø15Ø7-1 e MON-ØØØ21-9. I metodi di rilevamento sono convalidati sui singoli eventi e verificati sul DNA genomico estratto dai semi delle varietà di granturco SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;
- 2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo: <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx>;
- 3) materiale di riferimento: ERM@-BF412 (per SYN-BTØ11-1), ERM@-BF424 (per DAS-59122-7), ERM@-BF423 (per SYN-IR6Ø4-5) e ERM@-BF418 (per DAS-Ø15Ø7), accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all'indirizzo <https://crm.jrc.ec.europa.eu>; AOCs 0407-A e AOCs 0407-B (per MON-ØØØ21-9), accessibili tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo <http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248>.

(e) Identificatore unico

SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;

SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9;



SYN-BT011-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR604-5 × MON-00021-9;
 SYN-BT011-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR604-5 × DAS-01507-1;
 DAS-59122-7 × SYN-IR604-5 × DAS-01507-1 × MON-00021-9;
 SYN-BT011-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR604-5;
 SYN-BT011-1 × DAS-59122-7 × DAS-01507-1;
 SYN-BT011-1 × DAS-59122-7 × MON-00021-9;
 SYN-BT011-1 × SYN-IR604-5 × DAS-01507-1;
 SYN-BT011-1 × DAS-01507-1 × MON-00021-9;
 DAS-59122-7 × SYN-IR604-5 × DAS-01507-1;
 DAS-59122-7 × SYN-IR604-5 × MON-00021-9;
 DAS-59122-7 × DAS-01507-1 × MON-00021-9;
 SYN-IR604-5 × DAS-01507-1 × MON-00021-9;
 SYN-BT011-1 × DAS-59122-7;
 SYN-BT011-1 × DAS-01507-1;
 DAS-59122-7 × SYN-IR604-5;
 DAS-59122-7 × MON-00021-9;
 SYN-IR604-5 × DAS-01507-1;
 DAS-01507-1 × MON-00021-9.

(f) Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), numero di registro: *pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati alla notifica*].

(g) Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Condizioni specifiche a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dell'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003:

- 1) Il titolare dell'autorizzazione informa la Commissione nel caso in cui una qualsiasi delle sottocombinazioni dovesse essere ottenuta attraverso metodi di selezione mirata e commercializzata.
- 2) Se del caso il titolare dell'autorizzazione raccoglie informazioni sui livelli di espressione delle nuove proteine espresse.

(h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.


[Link: *piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati*]

(i) Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

17CE1932



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1210 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

relativa all'identificazione del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), del dibutil ftalato (DBP), del benzil-butil-ftalato (BBP) e del diisobutilftalato (DIBP) come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 4462]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 59, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) (n. CE 204-211-0, n. CAS 117-81-7), il dibutil ftalato (DBP) (n. CE 201-557-4, n. CAS 84-74-2), il benzil-butil-ftalato (BBP) (n. CE 201-622-7, n. CAS 85-68-7) e il diisobutilftalato (DIBP) (n. CE 201-553-2, n. CAS 84-69-5) sono inseriti nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1B) a norma dell'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. Queste sostanze sono elencate anche nell'allegato XIV di tale regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 26 agosto 2014 la Danimarca ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito denominata «l'Agenzia») quattro fascicoli conformi all'allegato XV di detto regolamento (di seguito denominati «i fascicoli di cui all'allegato XV») per l'identificazione delle sostanze DEHP, DBP, BBP e DIBP come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera f), di tale regolamento a causa delle loro proprietà che perturbano il sistema endocrino, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 57.
- (3) Al momento della valutazione da parte del comitato degli Stati membri dell'agenzia («CSM»), ciascuno dei quattro fascicoli di cui all'allegato XV è stato considerato in due parti, una riguardante gli aspetti legati alla salute umana e l'altra gli aspetti ambientali del fascicolo.
- (4) Per quanto riguarda i fascicoli di cui all'allegato XV relativi a DBP, BBP e DIBP, lo Stato membro che li aveva presentati ha successivamente ritirato la parte della proposta relativa all'identificazione di tali sostanze come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino, i cui effetti sull'ambiente danno adito a un livello di preoccupazione equivalente in conformità all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di elaborare ulteriormente le motivazioni fornite nella documentazione.
- (5) In data 11 dicembre 2014 il CSM ha adottato il proprio parere⁽²⁾ sulla restante parte dei fascicoli di cui all'allegato XV. Il CSM ha raggiunto un accordo unanime sull'identificazione del DEHP come avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente in conformità all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il 17 dicembre 2014 l'Agenzia ha modificato di conseguenza la voce DEHP nell'elenco di sostanze candidate.
- (6) Il CSM ha riconosciuto all'unanimità che per le sostanze DEHP, BBP, DBP e DIBP sono scientificamente comprovati un effetto sul sistema endocrino e il nesso di causalità tra tale attività e gli effetti nocivi per la salute umana e, inoltre, che le sostanze possono essere considerate interferenti endocrini per la salute umana poiché corrispondono alla relativa definizione dell'OMS/IPCS e alle raccomandazioni per l'identificazione di una sostanza come interferente endocrino formulate dal gruppo consultivo di esperti della Commissione europea.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ <http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee>



- (7) Il CSM non ha tuttavia raggiunto un accordo unanime sull'identificazione delle quattro sostanze a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 come danti adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a c) dello stesso articolo a causa di proprietà che perturbano il sistema endocrino in relazione alla salute umana. Secondo quattro membri del CSM gli effetti per la salute umana evidenziati nei fascicoli di cui all'allegato XV erano gli stessi effetti, provocati dalla stessa modalità d'azione, rispetto a quelli già presi in considerazione quando le sostanze sono state incluse nell'elenco di sostanze candidate a causa della loro tossicità per la riproduzione a norma dell'articolo 57, lettera c), del suddetto regolamento.
- (8) Il 20 febbraio 2015, a norma dell'articolo 59, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il CSM ha inviato il proprio parere alla Commissione ai fini di una decisione in merito all'identificazione delle quattro sostanze come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino in relazione alla salute umana dando adito a un livello di preoccupazione equivalente in conformità all'articolo 57, lettera f).
- (9) La Commissione prende atto del parere unanime del CSM secondo cui le quattro sostanze hanno proprietà che perturbano il sistema endocrino e gli effetti nocivi provocati da tale modalità d'azione sono gli stessi che hanno portato alla loro classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione e alla loro identificazione come sostanze estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006. La Commissione prende inoltre atto che la maggioranza dei membri del CSM ha ritenuto che il livello di preoccupazione di tali effetti fosse equivalente a quella suscitata dalle sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e).
- (10) La Commissione osserva che l'articolo 57 non impedisce di identificare diverse volte una sostanza come estremamente preoccupante sulla base di più di una proprietà intrinseca che provoca il medesimo effetto sulla salute umana.
- (11) Pertanto le sostanze DEHP, BBP, DBP e DIBP dovrebbero essere identificate a norma dell'articolo 57, lettera f), come sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà che perturbano il sistema endocrino, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e) del medesimo articolo.
- (12) La presente decisione non pregiudica l'esito delle attività in corso relative alla definizione dei criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo unico

1. Le seguenti sostanze sono identificate come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino, i cui effetti per la salute umana danno adito a un livello di preoccupazione equivalente in conformità all'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006:

- Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) (n. CE 204-211-0, n. CAS 117-81-7);
- Dibutil ftalato (DBP) (n. CE 201-557-4, n. CAS 84-74-2);
- Benzil-buttil-ftalato (BBP) (n. CE 201-622-7, n. CAS 85-68-7);
- Diisobutilftalato (DIBP) (n. CE 201-553-2, n. CAS 84-69-5)

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1).



2. L'iscrizione delle sostanze specificate al paragrafo 1 nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è modificata aggiungendo, alla voce «motivi dell'inserimento» il testo «livello di preoccupazione equivalente con probabilità di effetti gravi per la salute umana».

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

17CE1933



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1211 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 4495]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) In data 12 marzo 2009 Dow AgroSciences Europe ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda per l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913.
- (2) La domanda riguarda anche l'immissione in commercio di cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 in prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, diversi dagli alimenti e dai mangimi e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone, ad eccezione della coltivazione.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda riporta i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nonché le informazioni e le conclusioni relative alla valutazione del rischio effettuata secondo i principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
- (4) L'8 aprile 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha emesso un parere favorevole ⁽³⁾ a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che il cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 è sicuro e nutriente quanto la sua versione non geneticamente modificata nel contesto degli usi previsti.
- (5) Nel parere l'EFSA ha tenuto conto di tutte le domande e le preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (6) Nel parere l'EFSA ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio ambientale presentato dal richiedente, consistente in un piano di sorveglianza generale, è conforme agli usi previsti dei prodotti.
- (7) In base a tali considerazioni è opportuno rilasciare l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913.
- (8) In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, è opportuno assegnare un identificatore unico al cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GUL L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2016. Parere scientifico sulla domanda EFSA-GMO-NL-2012-68 per l'immissione in commercio di cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 destinato all'alimentazione umana e animale, all'importazione e alla trasformazione industriale nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal 2016; 14(4):4430, 21 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4430.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GUL L 10 del 16.1.2004, pag. 5).



- (9) In base al parere dell'EFSA, per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 non sono necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che i prodotti contenenti o costituiti da cotone 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 siano utilizzati nei limiti dell'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, è tuttavia opportuno che all'etichettatura di tali prodotti, ad eccezione dei prodotti alimentari, venga aggiunta una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.
- (10) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alla decisione 2009/770/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (11) Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche o restrizioni per l'immissione in commercio e/o di condizioni specifiche o restrizioni per l'uso o la manipolazione, compresi requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (12) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti vengano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (13) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al cotone geneticamente modificato (*Gossypium hirsutum* L.) 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione viene assegnato l'identificatore unico DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:

- (a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8;
- (b) i mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8;
- (c) il cotone DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8 in prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il «nome dell'organismo» è «cotone».

⁽¹⁾ Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).



2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'adozione e l'attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto nell'allegato, lettera h).
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in base al formulario di cui alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Dow AgroSciences Europe, Regno Unito, in rappresentanza di Mycogen Seeds, Stati Uniti.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.


Articolo 8

Destinatario

Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

(a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Dow AgroSciences Europe, in rappresentanza di Mycogen Seeds, Stati Uniti

Indirizzo: Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito

(b) Designazione e specifica dei prodotti

- 1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8;
- 2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8;
- 3) cotone DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 nei prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il cotone DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 geneticamente modificato, come descritto nella domanda, esprime la proteina fosfinotricina acetiltransferasi (PAT), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di ammonio-glufosinato, la proteina modificata CP4 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasi (CP4EPSPS), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato e le proteine Cry1F e CryAc, che conferiscono protezione da alcuni lepidotteri.

(c) Etichettatura

- 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone»;
- 2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

(d) Metodo di rilevamento

- 1) Metodi evento-specifici, basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, per il cotone DAS-24236-5, DAS-21Ø23-5 e MON-88913-8; i metodi di rilevamento sono stati convalidati sul DNA genomico estratto da semi di cotone DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 e sul DNA genomico estratto da semi dei singoli eventi e verificati sul DNA genomico estratto da semi di cotone DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8;
- 2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo: <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx>;
- 3) materiale di riferimento:
 - ERM@-BF422 per il cotone 281-24-236 × 3006-210-23, accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IRMM) sul sito <https://crm.jrc.ec.europa.eu/> e
 - AOCs 0906-D e AOCs 0804-A per il cotone MON 88913, accessibili tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo: <https://www.aocs.org/crm>

(e) Identificatore unico

DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8.

(f) Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing-House*), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].



(g) **Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti**

Non applicabile.

(h) **Piano di monitoraggio degli effetti ambientali**

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.


[Link: *piano pubblicato su Internet*]

(i) **Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano**

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

17CE1934



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1212 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2017) 4503]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) L'11 novembre 2010, Dow AgroSciences Europe ha presentato una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco DAS-40278-9 («la domanda») all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003. La domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
- (2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda comprende le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ nonché i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della stessa direttiva. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
- (3) Il 5 dicembre 2016, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole in conformità agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 ⁽³⁾. L'EFSA ha concluso che il granturco geneticamente modificato DAS-40278-9, quale descritto nella domanda, è sicuro e nutriente quanto la sua versione tradizionale e le varietà commerciali non geneticamente modificate per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e sull'ambiente.
- (4) Nel suo parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande specifiche poste e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (5) L'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi previsti dei prodotti.
- (6) In base a tali considerazioni è opportuno concedere l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9.
- (7) All'organismo geneticamente modificato (OGM) dovrebbe essere assegnato un identificatore unico, a norma del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2016. Parere scientifico sulla domanda della Dow AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) relativa all'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato resistente agli erbicidi DAS-40278-9 a fini di alimentazione umana ed animale, importazione e lavorazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal 2016;14(12):4633, 25 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4633.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GUL 10 del 16.1.2004, pag. 5).



- (8) In base al parere dell'EFSA, per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura, diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tuttavia, al fine di garantire che l'uso di tali prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, all'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-40278-9, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe essere aggiunta una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non sono destinati alla coltivazione.
- (9) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati avvalendosi dei formulari standard per la comunicazione dei dati di cui alla decisione 2009/770/CE della Commissione⁽²⁾.
- (10) Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (11) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti vengano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, istituito dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (12) La presente decisione deve essere notificata, tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.
- (13) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) DAS-40278-9, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico DAS-40278-9.

Articolo 2

Autorizzazione


Ai fini previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:

- a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dall'OGM di cui all'articolo 1;
- b) i mangimi contenenti, costituiti o derivati dall'OGM di cui all'articolo 1;
- c) l'OGM di cui all'articolo 1, in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽²⁾ Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).



*Articolo 3***Etichettatura**

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dall'OGM di cui all'articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

*Articolo 4***Monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera g) dell'allegato.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, in conformità alla decisione 2009/770/CE.

*Articolo 5***Registro comunitario**

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, istituito dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 6***Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Dow AgroSciences Europe.

*Articolo 7***Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

*Articolo 8***Destinatario**

Dow AgroSciences Europe, European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

a) **Titolare dell'autorizzazione**

Nome: Dow AgroSciences Europe

Indirizzo: European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Regno Unito.

b) **Designazione e specifica dei prodotti**

- 1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco DAS-40278-9;
- 2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco DAS-40278-9;
- 3) granturco DAS-40278-9 nei prodotti che lo contengono o che sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il granturco DAS-40278-9 esprime la proteina AAD-1, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D) e di arilossifenossipropionato (AOPP).

c) **Etichettatura**

- 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;
- 2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco DAS-40278-9, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2), lettera a).

d) **Metodo di rilevamento**

- 1) Metodo evento-specifico, basato sulla PCR quantitativa in tempo reale, per la varietà di granturco DAS-40278-9; il metodo di rilevamento è convalidato sul singolo evento utilizzando DNA genomico estratto da semi di granturco DAS-40278-9;
- 2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx>
- 3) materiale di riferimento: ERM®-BF433 accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all'indirizzo <https://crm.jrc.ec.europa.eu/>

e) **Identificatore unico**

DAS-40278-9

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica**

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), numero di registro: *pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati alla notifica*].

g) **Piano di monitoraggio degli effetti ambientali**

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: *piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati*]

h) **Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano**

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1213 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2017

sulla costituzione del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — **Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC)**

[notificata con il numero C(2017) 4507]

(I testi in lingua ceca, danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, portoghese e slovacca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:


- (1) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Francia, la Grecia, Israele, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) hanno chiesto alla Commissione di istituire il Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC). La Grecia, la Spagna, la Svezia e il Laboratorio europeo di biologia molecolare hanno comunicato la loro decisione di partecipare in un primo momento a Instruct-ERIC in qualità di osservatori. Essi hanno convenuto che Instruct-ERIC sarà ospitato dal Regno Unito.
- (2) Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, la presente decisione di esecuzione si applica solo fino al momento in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro.
- (3) Se il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro, fatte salve le disposizioni di un eventuale accordo di recesso, la sede legale di Instruct-ERIC sarà trasferita nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito il Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — biologia strutturale integrata, denominato «Instruct-ERIC».
2. Gli elementi fondamentali dello statuto di Instruct-ERIC figurano nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 206 dell'8.8.2009, pag. 1.



Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DI INSTRUCT-ERIC

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di INSTRUCT-ERIC stabiliscono gli elementi essenziali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009.

1. Obiettivi e attività

(articolo 4 dello statuto di Instruct-ERIC)

1. L'obiettivo di Instruct-ERIC è istituire e gestire un'infrastruttura paneuropea di ricerca distribuita denominata Instruct, in particolare per:

- a) agevolare il progresso della biologia cellulare strutturale integrativa;
- b) rendere disponibile un accesso gestito alle strutture e alle competenze specialistiche di avanguardia della biologia strutturale europea;
- c) promuovere lo sviluppo della tecnologia Instruct; nonché
- d) impartire formazioni in tecniche integrative nel campo della biologia strutturale.

2. A tal fine Instruct-ERIC intraprende e coordina varie attività, fra cui:

- a) attività di centri Instruct, quali la fornitura di infrastrutture agli utilizzatori del settore della biologia strutturale e altre attività Instruct di formazione, creazione di reti e divulgazione;
- b) la creazione e la gestione del polo Instruct (Instruct Hub) che assicura il coordinamento centrale di tutte le attività Instruct offerte dai centri Instruct;
- c) la fornitura dell'accesso a infrastrutture di biologia strutturale presso centri Instruct utilizzando un portale web Instruct comprendente la valutazione inter pares e una programmazione per l'accesso che un centro Instruct riserva a utilizzatori Instruct;
- d) il coordinamento da parte del polo Instruct di corsi di formazione e seminari su tecniche e metodi di biologia cellulare strutturale, consentendo la diffusione delle conoscenze, la promozione di scambi e lo sviluppo congiunto con l'industria;
- e) il coordinamento da parte del polo Instruct di programmi congiunti tra centri Instruct a sostegno di nuovi approcci tecnici e tecnologici che consentono una migliore integrazione tra le tecnologie di biologia strutturale;
- f) il coordinamento di programmi con imprese che sviluppano tecnologie innovative di biologia strutturale, consentendone l'effettiva adozione da parte dei centri Instruct e rendendole così disponibili ai ricercatori universitari e industriali in Europa;
- g) il collegamento di comunità di biologia strutturale, cellulare e dei sistemi mediante coordinamento di azioni congiunte fra cui riunioni, conferenze e seminari;
- h) qualsiasi altra azione connessa che contribuisca a rafforzare la ricerca nello Spazio europeo della ricerca.

3. Instruct-ERIC opera su una base non economica, per promuovere ulteriormente l'innovazione e il trasferimento di conoscenze e di tecnologia. Instruct-ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua missione principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione.

2. Istituzione di Instruct-ERIC

(articolo 2 dello statuto di Instruct-ERIC)

1. È costituita un'infrastruttura di ricerca europea denominata «biologia strutturale integrata», in appresso «Instruct».

2. Instruct assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), istituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 modificato dal regolamento n. 1261/2013 del Consiglio (¹), ed è denominato «Instruct-ERIC».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (G.U.L. 326 del 6.12.2013, pag. 1).



3. Sede

(articolo 3 dello statuto di Instruct-ERIC)

Instruct-ERIC ha sede legale a Oxford (Regno Unito).

4. Durata

(articolo 29 dello statuto di Instruct-ERIC)

Instruct-ERIC è istituito per una durata indeterminata. Può essere sciolto a norma dell'articolo 30.

5. Scioglimento

(articolo 30 dello statuto di Instruct-ERIC)

1. Lo scioglimento di Instruct-ERIC avviene per decisione del consiglio in conformità all'articolo 13.
2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da Instruct-ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dall'adozione di detta decisione e nuovamente all'atto dello scioglimento.
3. Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti di Instruct-ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi finanziari annuali a Instruct-ERIC. Le passività restanti dopo lo scioglimento, compresi gli attivi di Instruct-ERIC, sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi finanziari annuali a Instruct-ERIC, senza superare l'importo di un contributo annuale.
4. Instruct-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Responsabilità

(articolo 21 dello statuto di Instruct-ERIC)

1. Instruct-ERIC è responsabile dei propri debiti.
2. I membri non sono responsabili in solido per i debiti di Instruct-ERIC.
3. La responsabilità finanziaria di ciascun membro per i debiti e le passività di Instruct-ERIC è limitata ai rispettivi contributi versati a Instruct-ERIC come indicato nell'allegato 2.
4. Instruct-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

7. Politica di accesso

(articolo 25 dello statuto di Instruct-ERIC)

1. Ciascun membro in cui hanno sede uno o più centri Instruct fornisce l'accesso all'infrastruttura ai richiedenti selezionati, subordinatamente alla procedura di accesso approvata. Ciascun centro Instruct indica la frazione della propria capacità infrastrutturale messa a disposizione di progetti di accesso approvati da Instruct. L'approvazione di proposte di accesso Instruct-ERIC è concessa dal comitato di accesso sulla base di un'analisi svolta da esperti internazionali, che tiene conto in primo luogo dell'eccellenza scientifica e, in secondo luogo, anche della fattibilità tecnica ed operativa.
2. La fornitura di servizi di accesso avviene sotto il controllo del direttore, che tiene conto:
 - a) della valutazione scientifica (*inter pares*) del progetto;
 - b) della valutazione logistica effettuata dai centri Instruct interessati sulla fattibilità tecnica del progetto, sulla tempistica prevista e sulla programmazione delle attività del centro; nonché
 - c) delle risorse, sia finanziarie sia in natura, messe a disposizione dal centro Instruct e dal polo Instruct a sostegno dell'accesso richiesto, in particolare la capacità di accesso Instruct al centro Instruct richiesto e fondi sufficienti di accesso centrale, gestiti dal polo Instruct.



3. Instruct-ERIC accetta proposte da qualsiasi utente per l'accesso alle proprie infrastrutture.
4. Instruct-ERIC assicura che l'accesso aperto di ricercatori di istituzioni nei membri comprenda anche l'accesso a dati, strumenti e servizi forniti dai centri Instruct. Gli utilizzatori di paesi membri hanno la facoltà di presentare domanda di accesso, finanziato da Instruct-ERIC, alle infrastrutture, a corsi di formazione, a seminari, alla partecipazione a conferenze o a qualsiasi altra attività offerta e sostenuta da Instruct-ERIC. L'accesso ai dati e agli strumenti è disciplinato dalle politiche di Instruct-ERIC di gestione dei dati e dei prodotti biologici e, nel caso di attività di collaborazione, da un accordo fra tutti gli utenti, come definito all'articolo 27.
5. Gli utilizzatori di paesi non membri possono presentare domanda di accesso mediante il sistema delle proposte. Per la ricerca universitaria o precompetitiva è percepito un diritto di accesso. Si possono percepire diritti accademici anche da utilizzatori non commerciali che presentano domanda di accesso attraverso un'organizzazione intergovernativa e che non sono situati nel territorio di uno dei membri.
6. Agli utilizzatori che chiedono l'accesso a infrastrutture Instruct per fini di ricerca proprietaria è addebitato un canone di accesso commerciale. In questo caso, i dati derivanti dall'ottenimento dell'accesso sono di proprietà dell'utilizzatore, che non ha alcun obbligo di comunicarli o pubblicarli.
7. Ai membri è sempre dato accesso prioritario.
8. Gli utilizzatori dell'infrastruttura di Instruct-ERIC a fini di ricerca non proprietaria convengono di pubblicare i dati derivanti dall'accesso e di renderli pubblici.

8. Comitato consultivo scientifico indipendente (CCSI)


(articolo 17 dello statuto di Instruct-ERIC)

1. Il CCSI è istituito per indirizzare il consiglio su dati scientifici e questioni strategiche pertinenti per Instruct-ERIC. Il CCSI esamina i risultati dei centri Instruct per fornire al Consiglio raccomandazioni sull'approvazione o sull'eliminazione di impianti di ricerca, quali centri Instruct, e consulenza sui progressi compiuti e su futuri obiettivi strategici e scientifici, esigenze e opportunità, tenendo conto del contesto globale.
2. Il CCSI comprende un minimo di cinque e un massimo di otto esperti scientifici e tecnici nominati dal consiglio. Elege un presidente tra i suoi membri, a maggioranza semplice. Il mandato del presidente nominato è automaticamente prorogato per consentirgli di svolgerlo interamente con l'incarico di presidente. I membri del CCSI non partecipano direttamente alla gestione di Instruct-ERIC e sono generalmente esperti provenienti da fuori dell'Europa. Il direttore può proporre i membri del CCSI al consiglio. Eventuali conflitti di interesse devono essere dichiarati prima dell'esame del consiglio. I membri del CCSI sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di un minimo di uno e un massimo di tre anni. Ai membri del CCSI viene chiesto di firmare un accordo di non divulgazione, entro trenta giorni dalla nomina o comunque prima che avvenga qualsiasi scambio di informazioni riservate.
3. Il CCSI si riunisce almeno una volta all'anno per valutare globalmente i progressi complessivi scientifici e strategici compiuti da Instruct-ERIC rispetto alla sua visione scientifica e ad altre sfide.
4. Le spese ragionevoli di viaggio e soggiorno sostenute dai membri del CCSI sono rimborsate da Instruct-ERIC, dietro istruzioni del Consiglio.

9. Politica di divulgazione

(articolo 26 dello statuto di Instruct-ERIC)

1. Dato il suo ruolo di «facilitatore» delle attività di ricerca, Instruct-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca. A prescindere da questo principio, Instruct-ERIC promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di «pratiche ottimali» mediante attività di formazione.
2. In generale Instruct-ERIC incoraggia i ricercatori a divulgare i risultati delle loro ricerche e chiede a tutti gli utilizzatori di citare Instruct-ERIC opportunamente.
3. La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e Instruct-ERIC si avvale di diversi canali, come portali web, la newsletter, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste e quotidiani e reti sociali, per raggiungere il pubblico interessato.
4. Le pubblicazioni derivanti da attività sostenute da Instruct-ERIC dovrebbero riconoscere il sostegno dato dal personale e l'uso delle risorse sperimentali di Instruct-ERIC.



10. Politiche di gestione dei dati, proprietà intellettuale e prodotti biologici

(articolo 27 dello statuto di Instruct-ERIC)

1. In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.
2. Tutti i dati generati dall'attività di Instruct-ERIC dovrebbero, di norma, rimanere di proprietà degli scienziati che li hanno prodotti o dell'istituzione da cui dipendono. Fatti salvi eventuali obblighi preesistenti, anche nei confronti di enti, agenzie di finanziamento o altri, può essere necessario che gli utilizzatori di infrastrutture Instruct concludano accordi in materia di diritti di proprietà intellettuale, che devono entrare in vigore prima dell'inizio delle attività. Gli utilizzatori sono integralmente responsabili della tutela della loro proprietà intellettuale.
3. Qualora l'accesso all'infrastruttura di Instruct-ERIC sia fornito per progetti collaborativi, gli utilizzatori convengono di condividere la titolarità dei dati sperimentali o materiali prima dell'inizio dell'accesso. Gli utilizzatori sono responsabili della tutela della proprietà intellettuale condivisa nell'ambito delle attività in collaborazione.
4. Instruct-ERIC fornisce orientamenti (sotto forma di politiche di gestione dei dati e dei prodotti biologici) agli utilizzatori delle sue infrastrutture per assicurare che l'attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione da Instruct-ERIC sia effettuata in un quadro di riconoscimento, nella misura permessa dalle norme e regole vigenti nel paese ospitante, dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata dei singoli; inoltre, occorre definire in modo chiaro la proprietà dei dati e degli strumenti generati come risultato di attività di Instruct-ERIC.

11. Organico

(articolo 28 dello statuto di Instruct-ERIC)


1. Instruct-ERIC ha la facoltà di impiegare personale nominato e revocato dal direttore.
2. Il consiglio approva l'organigramma elaborato dal direttore contestualmente all'approvazione del piano di lavoro.
3. Il direttore trasmette al consiglio informazioni preve sulle offerte di lavoro e sull'organigramma. Il consiglio decide quali posizioni sono soggette alla sua approvazione dei candidati selezionati.
4. Le procedure di selezione del personale di Instruct-ERIC sono trasparenti e non discriminatorie e garantiscono la parità di opportunità e le azioni positive in linea con le vigenti disposizioni di diritto del lavoro. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese in cui il personale è assunto.

12. Politica degli appalti

(articolo 24, paragrafo 1, dello statuto di Instruct-ERIC)

Il consiglio licenzia norme dettagliate sulle procedure e i criteri degli appalti che Instruct-ERIC è tenuto a rispettare. La politica in materia di appalti deve rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento e non discriminazione.

17CE1936



DECISIONE (UE) 2017/1214 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2017****che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti**

[notificata con il numero C(2017) 4227]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) La decisione 2011/382/UE ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per piatti, validi fino al 31 dicembre 2016.
- (4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti.
- (5) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci e minimizzano la produzione di rifiuti grazie alla riduzione dell'imballaggio.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/382/UE dovrebbe essere abrogata.
- (7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/382/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GUL 169 del 29.6.2011, pag. 40).



- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» comprende tutti i detersivi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, commercializzati e intesi per il lavaggio a mano di articoli quali oggetti per la tavola in vetro, stoviglie e utensili da cucina, compresi posate, pentole, padelle e articoli da forno.

Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso domestico sia quelli per uso professionale. I prodotti consistono in miscele di sostanze chimiche e non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale [(inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile)];
- 2) «imballaggio primario»,
 - a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
 - b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
- 3) «microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:
 - a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;
 - b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;
 - c) la fermentazione microbica;
- 4) «nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm ⁽²⁾.

Articolo 3


Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per piatti rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per piatti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).



Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per piatti» è «019».

Articolo 6

La decisione 2011/382/UE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE.

2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per piatti» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.


Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA
(ECOLABEL UE)

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti

CRITERI

1. Tossicità per gli organismi acquatici
2. Biodegradabilità
3. Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati
4. Sostanze escluse e soggette a restrizione
5. Imballaggio
6. Idoneità all'uso
7. Informazioni per l'utilizzatore
8. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a) **Requisiti**

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a trasmettere agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui se ne intende la commercializzazione. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze usate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).



All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile).

I conservanti, le fragranze e le sostanze coloranti sono indicati indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.

Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» in virgolettato.

Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.

b) Soglie di misurazione

È richiesta la conformità ai criteri ecologici per tutte le sostanze usate come indicato nella tabella 1.


Tabella 1

Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i detersivi per piatti (% peso/peso)

Denominazione del criterio		Tensioattivi	Conservanti	Sostanze coloranti	Fragranze	Altri (per esempio enzimi)
Tossicità per gli organismi acquatici		≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Biodegradabilità	Tensioattivi	≥ 0,010	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Sostanze organiche	≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Provenienza sostenibile dell'olio di palma		≥ 0,010	n.p.	n.p.	n.p.	≥ 0,010
Sostanze escluse o soggette a limitazione	Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Sostanze pericolose	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010
	SVHC	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Fragranze	n.p.	n.p.	n.p.	nessun limite (*)	n.p.
	Conservanti	n.p.	nessun limite (*)	n.p.	n.p.	n.p.
	Sostanze coloranti	n.p.	n.p.	nessun limite (*)	n.p.	n.p.
	Enzimi	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	nessun limite (*)

(*) Per «nessun limite» si intende: indipendentemente dalla concentrazione, tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime (limite di rilevanza analitica).
n.p.: non pertinente

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel UE e a sottoporre a prova la capacità detergente.

Dosaggio massimo raccomandato dal fabbricante per preparare 1 litro di soluzione detergente destinata a pulire superfici normalmente sporche (indicato in g/l di acqua di lavaggio o ml/l di acqua di lavaggio).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.

Criterio 1 — Tossicità per gli organismi acquatici

Il volume critico di diluizione (CDV_{chronic}) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto	VCD limite (l/l di acqua di lavaggio)
Detersivi per piatti (a mano)	2 500

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDV_{chronic} del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDV_{chronic} è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Il valore CDV_{chronic} è calcolato per tutte le sostanze usate (*i*) contenute nel prodotto mediante la seguente equazione:

$$CDV_{\text{chronic}} = \sum CDV(i) = 1\,000 \cdot \sum \text{dosage}(i) \cdot \frac{DF(i)}{TF_{\text{chronic}}(i)}$$

dove:

dosaggio(*i*): peso (g) della sostanza (*i*) contenuta nella dose di riferimento;

DF(*i*): fattore di degradazione della sostanza (*i*);

$TF_{\text{chronic}}(i)$: fattore di tossicità cronica della sostanza (*i*).

I valori DF(*i*) e $TF_{\text{chronic}}(i)$ corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco DID. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco e allega la documentazione pertinente.

Criterio 2 — Biodegradabilitàa) *Biodegradabilità dei tensioattivi*

Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, ossia tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).



b) *Biodegradabilità dei composti organici*

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	aNBO (g/l di acqua di lavaggio)	anNBO (g/l di acqua di lavaggio)
Detersivi per piatti (a mano)	0,03	0,08

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla biodegradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Sia per la biodegradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID.

Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco DID, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco DID.

In assenza della documentazione relativa alla biodegradabilità conforme a quanto sopra esposto, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei seguenti tre criteri alternativi:

- 1) rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento ($A < 25\%$);
- 2) rapidamente degradabile e con un alto desorbimento ($D > 75\%$);
- 3) rapidamente degradabile e non bioaccumulante ⁽¹⁾.

Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti OCSE 106.

Criterio 3 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati


Le sostanze usate nei prodotti derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.

Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.

Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi «book and claim», quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.

⁽¹⁾ Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato.



Criterio 4 — Sostanze escluse e soggette a restrizionea) *Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione*i) *Sostanze escluse*

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:

- alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici;
- atranolo;
- cloroatranolo;
- acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA);
- acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali;
- formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanze usate;
- (solo per i prodotti a uso professionale) fragranze
- glutaraldeide;
- idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC);
- microplastiche;
- nanoargento;
- muschi azotati e muschi policiclici;
- fosfati;
- alchilati perfluorati;
- sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili;
- composti clorurati reattivi;
- rodamina B;
- triclosano;
- 3-iodo-2-propinil butilcarbammato.


Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno dalle dichiarazioni dei fornitori, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione.

ii) *Sostanze soggette a restrizione*

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso (se il valore del 2-metil-2H-isotiazol-3-one ammesso nell'allegato V (Elenco dei conservanti ammessi nei prodotti cosmetici) del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è inferiore al momento della presentazione della domanda, allora prevale tale valore inferiore);
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso;
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).



Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato a 0,08 g/l di acqua di lavaggio.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantità $\geq 0,010$ % peso/peso per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i seguenti documenti:

- a) se si usano tiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di tiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati;
- b) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati; La dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo nel prodotto;
- c) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantitativo superiore ai limiti fissati. Per i prodotti a uso professionale si allega una dichiarazione firmata di non presenza di fragranze.

b) *Sostanze pericolose*

i) *Prodotto finale*

Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.

ii) *Sostanze usate*


Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tabella 2


Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta	
Categorie 1 e 2	Categoria 3
H300 Letale se ingerito	H301 Tossico se ingerito
H310 Letale a contatto con la pelle	H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato	H331 Tossico se inalato
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	EUH070 Tossico per contatto oculare
Tossicità specifica per organi bersaglio	
Categoria 1	Categoria 2
H370 Provoca danni agli organi	H371 Può provocare danni agli organi
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta	H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta



Sensibilizzazione respiratoria e cutanea	
Categoria 1 A/1	Categoria 1B
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione	
Categorie 1 A e 1B	Categoria 2
H340 Può provocare alterazioni genetiche	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro	H351 Sospettato di provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	
H360F Può nuocere alla fertilità	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto	H361d Sospettato di nuocere al feto.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	
Pericoloso per l'ambiente acquatico	
Categorie 1 e 2	Categorie 3 e 4
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
Pericoloso per lo strato di ozono	
H420 Pericoloso per lo strato di ozono	

Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.



Le sostanze e le miscele incluse nella tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 4.

Tabella 3

Sostanze in deroga

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Subtilisina	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi (*)	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
NTA quale impurità in MGDA e GLDA (**)	H351 Sospettato di provocare il cancro

(*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.

(**) In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 2 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per realizzare la conformità.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.

c) *Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)*

Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

d) *Fragranze*

Tutte le sostanze usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi) ⁽¹⁾. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

⁽¹⁾ Pubblicato sul sito web dell'IFRA: <http://www.ifraorg.org>.



Nei detersivi per piatti per uso professionale non devono essere utilizzate fragranze.

Valutazione e verifica: il fornitore o il fabbricante delle fragranze, come opportuno, rilascia una dichiarazione firmata di conformità.

e) *Conservanti*

- i) Il prodotto può contenere solo conservanti che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
- ii) Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$ si utilizza il valore BCF più alto misurato.
- iii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.

f) *Sostanze coloranti*

Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulanti.

Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$ si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$, oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.

g) *Enzimi*

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti.

h) *Proprietà corrosive*

Il prodotto non è classificato come preparato «corrosivo» (C) contrassegnato con la frase H314 (Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) come miscela corrosiva e irritante per la pelle delle categorie 1 A, 1B, 1C ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.


Valutazione e verifica: il richiedente comunica all'autorità competente le concentrazioni esatte di tutte le sostanze utilizzate nel prodotto, come parte della formulazione o come parte di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificate come «corrosive» (C) e contrassegnate con la frase H314 (Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, allegando le schede di sicurezza del prodotto.

Critério 5 — Imballaggio

a) *Rapporto peso/utilità (RPU)*

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto	RPU (g/l di acqua di lavaggio)
Detersivo per piatti	0,6



L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.

Il valore RPU è così calcolato:

$$WUR = \Sigma ((W_i + U_i)/(D_i * R_i))$$

dove:

W_i : peso (g) dell'imballaggio primario (i);

U_i : peso (g) dell'imballaggio riciclato diverso dal post-consumo nell'imballaggio primario (i). $U_i = W_i$ a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

D_i : numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i);

R_i : indice di ricarica. $R_i = 1$ (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o $R_i = 2$ (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.


b) Progettazione in funzione del riciclaggio

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.

Tabella 4

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

Elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi (*)
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> — Etichetta, anche termoretraibile, in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PETG in combinazione con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità > 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità < 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PP o HDPE — Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, «in-mould labelling»)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> — Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET



Elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi (*)
	<ul style="list-style-type: none"> — Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia — Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. — Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.

Criterio 6 — Idoneità all'uso

Il prodotto presenta una prestazione di lavaggio a bassa temperatura e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo il documento «Framework performance test for hand dishwashing detergents», pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel UE (1).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nel quadro di riferimento e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.

Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.

Criterio 7 — Informazioni destinate all'utilizzatore

Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.

a) Istruzioni per il dosaggio

Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi).

Le istruzioni per il dosaggio comprendono il dosaggio raccomandato per almeno due livelli di sporcizia e, se del caso, l'impatto della durezza dell'acqua sul dosaggio.

Se del caso, l'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione.

b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.

c) Informazioni a carattere ambientale

Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.

(1) Pubblicato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test.pdf.



Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.

Criterio 8 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.

Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:

- Impatto limitato sull'ambiente acquatico
- Quantitativo limitato di sostanze pericolose
- Testato per la prestazione detergente.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE, congiuntamente a una dichiarazione di conformità firmata.

17CE1937



DECISIONE (UE) 2017/1215 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali

[notificata con il numero C(2017) 4228]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) La decisione 2012/720/UE ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali, validi fino al 14 novembre 2016.
- (4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti.
- (5) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci alle temperature raccomandate e riducono al minimo la produzione di rifiuti grazie a un minore quantitativo di imballaggio.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2012/720/UE dovrebbe essere abrogata.
- (7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/720/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o professionali» comprende tutti i detersivi per lavastoviglie, i brillantanti o gli agenti di prelavaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato con lavastoviglie ad uso professionale.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).



Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali i prodotti per il risciacquo e il prelavaggio e sono sottoposti a prova congiuntamente.

Tale gruppo di prodotti non comprende i detersivi per lavastoviglie intesi per essere usati nelle lavastoviglie per uso domestico, i detersivi destinati ad essere utilizzati in macchine per il lavaggio di strumenti medici o in macchine speciali per l'industria alimentare.

Sono esclusi da questo gruppo di prodotti gli spray non dosati mediante pompe automatiche.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);
- 2) «imballaggio primario»,
 - a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
 - b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
- 3) «microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:
 - a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;
 - b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;
 - c) la fermentazione microbica;
- 4) «nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm ⁽¹⁾.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per lavastoviglie rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o professionali» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o professionali» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.


Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o professionali» è «038».

Articolo 6

La decisione 2012/720/UE è abrogata.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).



Articolo 7


1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o professionali» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/720/UE.
2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie industriali o professionali» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2012/720/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/720/UE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA
(ECOLABEL UE)

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali

CRITERI

1. Tossicità per gli organismi acquatici
2. Biodegradabilità
3. Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati
4. Sostanze escluse e soggette a restrizione
5. Imballaggio
6. Idoneità all'uso
7. Sistemi di dosaggio automatico
8. Informazioni per l'utilizzatore
9. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a) **Requisiti**

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a trasmettere agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.


Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti i rispettivi obblighi giuridici del o dei paesi in cui se ne intende la commercializzazione. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze usate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (G.U. L 218 del 13.8.2008, pag. 30).



All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile).

Si indicano i conservanti e le sostanze coloranti indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.

Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» in virgolettato.

Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.

b) Soglie di misurazione

È richiesta la conformità ai criteri ecologici per tutte le sostanze usate come indicato nella Tabella 1.


Tabella 1

Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (% peso/peso)

Denominazione del criterio		Tensioattivi	Conservanti	Sostanze coloranti	Altri (per esempio enzimi)
Tossicità per gli organismi acquatici		≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Biodegradabilità	Tensioattivi	≥ 0,010	n.p.	n.p.	n.p.
	Sostanze organiche	≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Provenienza sostenibile dell'olio di palma		≥ 0,010	n.p.	n.p.	≥ 0,010
Sostanze escluse o soggette a limitazione	Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Sostanze pericolose	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010
	SVHC	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Conservanti	n.p.	nessun limite (*)	n.p.	n.p.
	Sostanze coloranti	n.p.	n.p.	nessun limite (*)	n.p.
	Enzimi	n.p.	n.p.	n.p.	nessun limite (*)

(*) Per «nessun limite» si intende: indipendentemente dalla concentrazione, tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime (limite di rilevabilità analitica).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel UE e a sottoporre a prova la capacità detergente.

Dosaggio massimo raccomandato dal fabbricante per preparare 1 litro di soluzione di lavaggio (indicata in g/l di soluzione di lavaggio o ml/l di soluzione di lavaggio) per tre gradi di durezza dell'acqua (dolce, media dura).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.

Criterio 1 — Tossicità per gli organismi acquatici

Il volume critico di diluizione (CDV_{chronic}) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.

Durezza dell'acqua \ Tipo di prodotto	Acqua dolce ($< 1,5 \text{ mmol CaCO}_3/\text{l}$) (l/l di soluzione di lavaggio)	MEDIA ($1,5 - 2,5 \text{ mmol CaCO}_3/\text{l}$) (l/l di soluzione di lavaggio)	Dura ($> 2,5 \text{ mmol CaCO}_3/\text{l}$) (l/l di soluzione di lavaggio)
Prodotti per il prelavaggio	2 000	2 000	2 000
Detersivi per lavastoviglie	3 000	5 000	7 000
Sistemi a più componenti	3 000	4 000	5 000
Brillantanti	3 000	3 000	3 000

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDV_{chronic} del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDV_{chronic} è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Il valore CDV_{chronic} è calcolato per tutte le sostanze usate (i) contenute nel prodotto mediante la seguente equazione:

$$CDV_{\text{chronic}} = \sum CDV(i) = 1\,000 \cdot \sum \text{dosage}(i) \cdot \frac{DF(i)}{TF_{\text{chronic}}(i)}$$

dove:

$\text{dosaggio}(i)$: peso (g) della sostanza (i) contenuta nella dose di riferimento;

$DF(i)$: fattore di degradazione della sostanza (i);

$TF_{\text{chronic}}(i)$: fattore di tossicità cronica della sostanza (i).

I valori $DF(i)$ e $TF_{\text{chronic}}(i)$ corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco DID. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco, allegando la documentazione pertinente.

Criterio 2 — Biodegradabilitàa) *Biodegradabilità dei tensioattivi*

Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.



Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, ossia tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.

b) *Biodegradabilità dei composti organici*

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento:

aNBO (g/l di soluzione di lavaggio)

Tipo di prodotto Durezza dell'acqua	Acqua dolce < 1,5 mmol CaCO ₃ /l	MEDIA 1,5 — 2,5 mmol CaCO ₃ /l	Dura > 2,5 mmol CaCO ₃ /l
	Prodotti per il prelavaggio	0,40	0,40
Detersivi per lavastoviglie/Sistema a più componenti	0,40	0,40	0,40
Brillantanti	0,04	0,04	0,04

anNBO (g/l di soluzione di lavaggio)

Tipo di prodotto Durezza dell'acqua	Acqua dolce < 1,5 mmol CaCO ₃ /l	MEDIA 1,5 — 2,5 mmol CaCO ₃ /l	Dura > 2,5 mmol CaCO ₃ /l
	Prodotti per il prelavaggio	0,40	0,40
Detersivi per lavastoviglie/Sistema a più componenti	0,60	1,00	1,00
Brillantanti	0,04	0,04	0,04

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla biodegradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Sia per la biodegradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID.

Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco DID, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco DID.

In assenza della documentazione relativa alla biodegradabilità conforme a quanto sopra esposto, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei seguenti tre criteri alternativi:

- 1) rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento (A < 25 %);

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (G.U.L. 353 del 31.12.2008, pag. 1).



- 2) rapidamente degradabile e con un alto desorbimento ($D > 75 \%$);
- 3) rapidamente degradabile e non bioaccumulante ⁽¹⁾.

Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti OCSE 106.

Criterio 3 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

Le sostanze usate nei prodotti derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.

Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.

Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi «book and claim», quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.

Criterio 4 — Sostanze escluse e soggette a restrizione

a) Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione

i) Sostanze escluse

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:

- alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici;
- atranolo;
- cloroatranolo;
- acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA);
- acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali;
- formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanze usate;
- glutaraldeide;
- idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC);
- microplastiche;
- nanoargento;
- muschi azotati e muschi policiclici;
- alchilati perfluorati;

⁽¹⁾ Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$ sono disponibili, si utilizza il valore BCF più alto misurato.



- sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili;
- composti clorurati reattivi;
- rodamina B;
- triclosano;
- 3-iodo-2-propinil butilcarbammato.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelencate.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso;
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso;
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.

Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato a:

Tipo di prodotto (g/l di soluzione di lavaggio)	Durezza dell'acqua (mmol CaCO ₃ /l)		
	Acqua dolce (< 1,5)	MEDIA (1,5-2,5)	Dura (> 2,5)
Prodotti per il prelavaggio	0,08	0,08	0,08
Detersivi per lavastoviglie	0,15	0,30	0,50
Brillantanti	0,02	0,02	0,02
Sistema a più componenti	0,17	0,32	0,52

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i seguenti documenti:

- a) se si usano isotiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di isotiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati;
- b) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati; la dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo nel prodotto.

b) Sostanze pericolose

i) Prodotto finale

Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della Tabella 2.

ii) Sostanze usate

Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della Tabella 2.



Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tabella 2

Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta	
Categorie 1 e 2	Categoria 3
H300 Letale se ingerito	H301 Tossico se ingerito
H310 Letale a contatto con la pelle	H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato	H331 Tossico se inalato
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	EUH070 Tossico per contatto oculare
Tossicità specifica per organi bersaglio	
Categoria 1	Categoria 2
H370 Provoca danni agli organi	H371 Può provocare danni agli organi
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta	H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea	
Categoria 1 A/1	Categoria 1B
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione	
Categorie 1 A e 1B	Categoria 2
H340 Può provocare alterazioni genetiche	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro	H351 Sospettato di provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	
H360F Può nuocere alla fertilità	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto	H361d Sospettato di nuocere al feto.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	



Pericoloso per l'ambiente acquatico	
Categorie 1 e 2	Categorie 3 e 4
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
Pericoloso per lo strato di ozono	
H420 Pericoloso per lo strato di ozono	

Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.

Le sostanze e le miscele incluse nella Tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 4.

Tabella 3

Sostanze in deroga


Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Subtilisina	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi (*)	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
NTA quale impurità in MGDA e GLDA (**)	H351 Sospettato di provocare il cancro

(*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.

(**) In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla **Tabella 2** nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per la conformità.



Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.

c) *Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)*

Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

d) *Fragranze*

I prodotti per lavastoviglie industriali o professionali non contengono fragranze.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata.

e) *Conservanti*

i) Il prodotto può contenere solo conservanti intesi alla conservazione del prodotto e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

ii) Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$ si utilizza il valore BCF più alto misurato.

iii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.

f) *Sostanze coloranti*

Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulanti.


Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$ si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$ oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.

g) *Enzimi*

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti



Criterio 5 — Imballaggioa) *Sistemi di restituzione degli imballaggi*

Se il prodotto è condizionato in un imballaggio che fa parte di un sistema di restituzione per un prodotto, allora tale prodotto è esentato dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del criterio 5.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente alla documentazione pertinente che illustra o dimostra l'esistenza di un sistema di restituzione per l'imballaggio.

b) *Rapporto peso/utilità (RPU)*

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto Durezza dell'acqua	Acqua dolce < 1,5 mmol CaCO ₃ /l (g/l di soluzione di lavaggio)	MEDIA 1,5 — 2,5 mmol CaCO ₃ /l (g/l di soluzione di lavaggio)	Dura > 2,5 mmol CaCO ₃ /l (g/l di soluzione di lavaggio)
	Polveri	0,8	1,4
Liquidi	1,0	1,8	2,5

L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.

Il valore RPU è così calcolato:

$$WUR = \sum ((W_i + U_i)/(D_i * R_i))$$

dove:

W_i: peso (g) dell'imballaggio primario (i)

U_i: peso (g) dell'imballaggio riciclato (non post-consumo) nell'imballaggio primario (i). U_i = W_i a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente

D_i: numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i)

R_i: indice di ricarica. R_i = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o R_i = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.

c) *Progettazione in funzione del riciclaggio*

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla Tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.




Tabella 4

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

Elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi (*)
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> — Etichetta, anche termoretraibile, in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PETG in combinazione con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità > 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità < 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PP o HDPE — Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, «in-mould labelling»)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> — Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET — Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia — Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. — Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.


Criterio 6 — Idoneità all'uso

Il prodotto presenta una prestazione di lavaggio a bassa temperatura e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo il documento «Framework performance test for industrial and institutional dishwasher detergents», pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel UE (1).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nel quadro di riferimento e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.

Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.

(1) Pubblicato all'indirizzo: [L'URL del protocollo sul sito web dedicato all'Ecolabel UE sarà inserito in seguito — attualmente tutta la documentazione afferente ai protocolli proposti è reperibile nella relazione tecnica].



Criterio 7 — Sistemi di dosaggio automatico

Per i sistemi a più componenti il richiedente garantisce che il prodotto sia usato con un sistema di dosaggio automatico e controllato.

Al fine di garantire un dosaggio corretto nei sistemi di dosaggio automatico, le visite ai clienti sono effettuate in tutti i locali in cui è utilizzato il prodotto, con cadenza almeno annuale durante il periodo di validità della licenza e comprendono la calibrazione dell'apparecchiatura di dosaggio. Tali visite ai clienti possono essere svolte da terzi.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità congiuntamente a una descrizione del contenuto delle visite ai clienti, al nominativo del responsabile di queste e la relativa frequenza.

Criterio 8 — Informazioni destinate all'utilizzatore

Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.

a) Istruzioni per il dosaggio

Le istruzioni per il dosaggio includono la dose in g o in ml e/o un'alternativa anche metrica (per esempio tappi, spruzzi) e il relativo impatto della durezza dell'acqua sulla dose.

Il requisito non si applica ai prodotti a più componenti destinati a essere dosati mediante un sistema automatico.

Si indica la durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione.

b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.

c) Informazioni a carattere ambientale

Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.


Criterio 9 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.

Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:

- Impatto limitato sull'ambiente acquatico
- Quantitativo limitato di sostanze pericolose
- Testato per la prestazione detergente.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE.



DECISIONE (UE) 2017/1216 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie

[notificata con il numero C(2017) 4240]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) La decisione 2011/263/UE ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per lavastoviglie, validi fino al 31 dicembre 2016.
- (4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti.
- (5) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci e minimizzano la produzione di rifiuti grazie alla riduzione dell'imballaggio.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/263/UE dovrebbe essere abrogata.
- (7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/263/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» comprende tutti i detersivi per lavastoviglie o i prodotti di risciacquo che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, commercializzati e intesi esclusivamente per essere utilizzati nelle lavastoviglie ad uso domestico e nelle lavastoviglie automatiche ad uso professionale aventi le medesime dimensioni e utilizzazione delle lavastoviglie ad uso domestico.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).



Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);
- 2) «imballaggio primario»,
 - a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
 - b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
- 3) «microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:
 - a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;
 - b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;
 - c) la fermentazione microbica;
- 4) «nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm ⁽¹⁾.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detergente per lavastoviglie o un prodotto di risciacquo rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» quale definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» è «015».


Articolo 6

La decisione 2011/263/UE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/263/UE.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).



2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2011/263/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/263/UE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA
(ECOLABEL UE)

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie

CRITERI

1. Requisiti di dosaggio
2. Tossicità per gli organismi acquatici
3. Biodegradabilità
4. Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati
5. Sostanze escluse e soggette a restrizione
6. Imballaggio
7. Idoneità all'uso
8. Informazioni per l'utilizzatore
9. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a) **Requisiti**

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a presentare agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, a seconda dei casi tale documentazione può provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze usate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (G.U.L. 218 del 13.8.2008, pag. 30).



All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile).

I conservanti, le fragranze e le sostanze coloranti sono indicati indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.

Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» in virgolettato.

Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.

b) Soglie di misurazione

È richiesta la conformità ai criteri ecologici per tutte le sostanze usate come indicato nella Tabella 1.

Tabella 1

Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i detersivi per lavastoviglie (% peso/peso)

Denominazione del criterio		Tensioattivi	Conservanti	Sostanze coloranti	Fragranze	Altri (per esempio enzimi)
Tossicità per gli organismi acquatici		≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Biodegradabilità	Tensioattivi	≥ 0,010	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Sostanze organiche	≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Provenienza sostenibile dell'olio di palma		≥ 0,010	n.p.	n.p.	n.p.	≥ 0,010
Sostanze escluse o soggette a limitazione	Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Sostanze pericolose	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010
	SVHC	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Fragranze	n.p.	n.p.	n.p.	nessun limite (*)	n.p.
	Conservanti	n.p.	nessun limite (*)	n.p.	n.p.	n.p.
	Sostanze coloranti	n.p.	n.p.	nessun limite (*)	n.p.	n.p.
	Enzimi	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	nessun limite (*)

(*) Per «nessun limite» si intende: indipendentemente dalla concentrazione, tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente, i sottoprodotto e le impurità da materie prime (limite di rilevabilità analitica)
n.p.: non pertinente

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel UE e a sottoporre a prova la capacità detergente.

Detersivo per lavastoviglie	Dosaggio massimo raccomandato dal fabbricante per lavare 12 coperti con un livello normale di sporczia in condizioni standard («lavaggio»), conformemente alla norma EN 50242 (indicato in g/lavaggio o ml/lavaggio).
Brillantante	3 ml/lavaggio

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.

Criterio 1 — Requisiti di dosaggio

Il dosaggio di riferimento non supera i seguenti valori:

Tipo di prodotto	Dosaggio (g/lavaggio)
Detersivo per lavastoviglie monofunzionale	19,0
Detersivo per lavastoviglie multifunzionale	21,0

I brillantanti sono esentati da questo obbligo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto che include le istruzioni di dosaggio nonché la documentazione attestante la densità (g/ml) dei prodotti liquidi o in gel.

Criterio 2 — Tossicità per gli organismi acquatici

Il volume critico di diluizione (CDV_{chronic}) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	VCD limite (l/lavaggio)
Detersivi per lavastoviglie monofunzionali	22 500
Detersivi per lavastoviglie multifunzionali	27 000
Brillantante	7 500

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDV_{chronic} del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDV_{chronic} è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Il valore CDV_{chronic} è calcolato per tutte le sostanze usate (i) contenute nel prodotto mediante la seguente equazione:

$$CDV_{\text{chronic}} = \sum CDV(i) = 1\,000 \cdot \sum \text{dosage}(i) \cdot \frac{DF(i)}{TF_{\text{chronic}}(i)}$$

dove:

$\text{dosage}(i)$: peso (g) della sostanza (i) contenuta nella dose di riferimento;

$DF(i)$: fattore di degradazione della sostanza (i);

$TF_{\text{chronic}}(i)$: fattore di tossicità cronica della sostanza (i).



I valori DF(i) e $TF_{\text{chronic}}(i)$ corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco DID. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco, allegando la documentazione pertinente.

criterio 3 — Biodegradabilità

a) Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.

b) Biodegradabilità dei composti organici

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	aNBO (g/lavaggio)	anNBO (g/lavaggio)
Detersivi per lavastoviglie	1,00	3,00
Brillantanti	0,15	0,50

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla biodegradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Sia per la biodegradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID.

Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco DID, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco DID.

In assenza della documentazione relativa alla biodegradabilità conforme a quanto sopra esposto, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei seguenti tre criteri alternativi:

- 1) rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento ($A < 25\%$);
- 2) rapidamente degradabile e con un alto adsorbimento ($D > 75\%$);
- 3) rapidamente degradabile e non bioaccumulante ⁽²⁾.


Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti OCSE 106.

criterio 4 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

Le sostanze usate nei prodotti derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato.



Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.

Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.

Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi «book and claim», quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.

Criterio 5 — Sostanze escluse e soggette a restrizione

a) Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione

i) Sostanze escluse

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:

- alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici,
- atranolo,
- cloroatranolo,
- acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA),
- acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA),
- formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanze usate,
- glutaraldeide,
- idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC),
- microplastiche,
- nanoargento,
- muschi azotati e muschi policiclici,
- fosfati,
- alchilati perfluorati,
- sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili,
- composti clorurati reattivi,
- rodamina B,
- glicinato di sodio-idrossil-metile,
- triclosano,
- 3-iodo-2-propinil butilcarbammato.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fabbricanti delle miscele, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso,
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso,
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.



Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato a:

- 0,20 g/lavaggio per i detersivi per lavastoviglie,
- 0,030 g/lavaggio per i brillantanti.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantità $\geq 0,010$ % peso/peso per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i seguenti documenti:

- a) se si usano tiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di tiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati;
- b) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati; La dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo nel prodotto;
- c) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantitativo superiore ai limiti fissati.

b) *Sostanze pericolose*

i) *Prodotto finale*

Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della Tabella 2.

ii) *Sostanze usate*


Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della Tabella 2.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tabella 2

Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta	
Categoria 1 e 2	Categoria 3
H300 Letale se ingerito	H301 Tossico se ingerito
H310 Letale a contatto con la pelle	H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato	H331 Tossico se inalato
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	EUH070 Tossico per contatto oculare
Tossicità specifica per organi bersaglio	
Categoria 1	Categoria 2
H370 Provoca danni agli organi	H371 Può provocare danni agli organi
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta	H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta



Sensibilizzazione respiratoria e cutanea	
Categoria 1 A/1	Categoria 1B
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione	
Categorie 1 A e 1B	Categoria 2
H340 Può provocare alterazioni genetiche	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro	H351 Sospettato di provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	
H360F Può nuocere alla fertilità	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto	H361d Sospettato di nuocere al feto.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	
Pericoloso per l'ambiente acquatico	
Categorie 1 e 2	Categorie 3 e 4
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
Pericoloso per lo strato di ozono	
H420 Pericoloso per lo strato di ozono	

Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.

Le sostanze e le miscele incluse nella Tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 5.




Tabella 3

Sostanze in deroga

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Subtilisina	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi (*)	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
NTA quale impurità in MGDÀ e GLDA (**)	H351 Sospettato di provocare il cancro

(*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.

(**) In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla Tabella 2 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per realizzare la conformità.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.

c) *Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)*

Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

d) *Fragranze*

Tutte le sostanze usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi) ⁽¹⁾. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Valutazione e verifica: il fornitore o il fabbricante delle fragranze, come opportuno, rilascia una dichiarazione firmata di conformità.

⁽¹⁾ Pubblicato sul sito web dell'IFRA: <http://www.ifraorg.org>



e) *Conservanti*

- i) Il prodotto può contenere solo conservanti che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
- ii) Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato.
- iii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.

f) *Sostanze coloranti*

Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulanti.

Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$ oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.

g) *Enzimi*

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti

Criterio 6 — Imballaggioa) *Rapporto peso/utilità (RPU)*

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto	RPU (g/lavaggio)
Detersivi per lavastoviglie	2,4
Brillantanti	1,5

L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.


Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.

Il valore RPU è così calcolato:

$$WUR = \Sigma((W_i + U_i)/(D_i * R_i))$$

dove:

W_i : peso (g) dell'imballaggio primario (i);



U_i : peso (g) dell'imballaggio riciclato diverso dal post-consumo nell'imballaggio primario (i). $U_i = W_i$ a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

D_i : numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i);

R_i : indice di ricarica. $R_i = 1$ (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o $R_i = 2$ (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.

b) *Progettazione in funzione del riciclaggio*

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla Tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.

Tabella 4

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

Elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi (*)
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> — Etichetta, anche termoretraibile, in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PETG in combinazione con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $> 1 \text{ g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $< 1 \text{ g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PP o HDPE — Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, «in mould labelling»)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> — Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore a 1 g/cm^3 in combinazione con una bottiglia in PET — Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia — Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. — Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.



Criterio 7 — Idoneità all'uso

Il prodotto presenta una prestazione detergente alla temperatura più bassa e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo l'ultima versione della norma di prova IKW ⁽¹⁾ o l'ultima versione delle norme EN 50242/EN 60436, modificate dal documento «Framework performance test for dishwasher detergents», pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel UE ⁽²⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente presente la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nella norma IKW o nel quadro di riferimento e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.

Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.

Criterio 8 — Informazioni destinate all'utilizzatore

Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.

a) Istruzioni per il dosaggio

Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi).

Le istruzioni di dosaggio includono informazioni sul dosaggio raccomandato per un carico normale.

b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.

c) Informazioni a carattere ambientale

Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.

Criterio 9 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.


Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:

- Impatto limitato sull'ambiente acquatico,
- Quantitativo limitato di sostanze pericolose,
- Testato per la prestazione detergente.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE, congiuntamente a una dichiarazione di conformità firmata.

⁽¹⁾ Pubblicato all'indirizzo http://www.ikw.org/fileadmin/content/downloads/Haushaltspflege/HP_DishwasherA_B_e.pdf

⁽²⁾ [L'URL del protocollo sul sito web dedicato all'Ecolabel UE sarà inserito in seguito — attualmente tutta la documentazione afferente ai protocolli proposti è reperibile nella relazione tecnica]



DECISIONE (UE) 2017/1217 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure

[notificata con il numero C(2017) 4241]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) La decisione 2011/383/UE della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi multiuso e i detersivi per servizi sanitari, validi fino al 31 dicembre 2016.
- (4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti.
- (5) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci e minimizzano la produzione di rifiuti grazie alla riduzione dell'imballaggio.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/383/UE dovrebbe essere abrogata.
- (7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi multiuso e i detersivi per servizi sanitari sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/383/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri ai requisiti rivisti.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure» comprende tutti i detersivi multiuso, i detersivi per cucine, i detersivi per finestre o i detersivi per servizi sanitari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, commercializzati e intesi esclusivamente per essere utilizzati come segue:

— i detersivi multiuso, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse,

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).



- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina,
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide,
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce.

Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso domestico che quelli per uso professionale, venduti pronti all'uso o da diluire. I prodotti consistono in miscele di sostanze chimiche. I prodotti destinati a un uso domestico non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);
- 2) «prodotto da diluire», prodotto da diluire in acqua prima dell'impiego;
- 3) «prodotto pronto all'uso», prodotto da non diluire in acqua prima dell'impiego;
- 4) «imballaggio primario»:
 - a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
 - b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
- 5) «microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:
 - a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;
 - b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;
 - c) la fermentazione microbica;
- 6) «nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm ⁽¹⁾.


Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).



Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure» è «020».

Articolo 6

La decisione 2011/383/UE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE.

2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «prodotti per la pulizia di superfici dure» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.


3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/UE possono essere utilizzate per 18 mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA
(ECOLABEL UE)Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia
di superfici dure

CRITERI

1. Tossicità per gli organismi acquatici
2. Biodegradabilità
3. Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati
4. Sostanze escluse e soggette a restrizione
5. Imballaggio
6. Idoneità all'uso
7. Informazioni per l'utilizzatore
8. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a) **Requisiti**

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a trasmettere agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.


Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze usate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (G.U.L. 218 del 13.8.2008, pag. 30).



All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa la pellicola idrosolubile).

I conservanti, le fragranze e le sostanze coloranti sono indicati indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.

Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» in virgolettato.

Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.

b) Soglie di misurazione


È richiesta la conformità ai criteri per tutte le sostanze usate come indicato nella Tabella 1.

Tabella 1

Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i prodotti per la pulizia di superfici dure (% peso/peso)

Denominazione del criterio		Tensioattivi	Conservanti	Sostanze coloranti	Fragranze	Altri (per esempio enzimi)
Tossicità per gli organismi acquatici		≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Biodegradabilità	Tensioattivi	≥ 0,010	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Sostanze organiche	≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Provenienza sostenibile dell'olio di palma		≥ 0,010	n.p.	n.p.	n.p.	≥ 0,010
Sostanze escluse o soggette a limitazione	Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Sostanze pericolose	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010
	SVHC	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Fragranze	n.p.	n.p.	n.p.	nessun limite (*)	n.p.
	Conservanti	n.p.	nessun limite (*)	n.p.	n.p.	n.p.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



Denominazione del criterio		Tensioattivi	Conservanti	Sostanze coloranti	Fragranze	Altri (per esempio enzimi)
	Sostanze coloranti	n.p.	n.p.	nessun limite (*)	n.p.	n.p.
	Enzimi	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	nessun limite (*)
	Microorganismi	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	≥ 0,010

(*) Per «nessun limite» si intende: indipendentemente dalla concentrazione, tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente, i sottoprodotti e le impurità da materie prime (limite di rilevanza analitica).
n.p.: non pertinente

c) Specificità del gruppo di prodotti

Se il prodotto è disponibile sia in forma pronta all'uso, sia da diluire, ed entrambe sono vendute come parte di un lotto individuale (per esempio un flacone di prodotto pronto all'uso e un flacone ricarica di prodotto da diluire), entrambi i tipi di prodotto soddisfano i requisiti stabiliti in tutti i criteri per i rispettivi tipi.

I prodotti da diluire intesi unicamente a fini di ricarica dei flaconi a spruzzo con leva soddisfano i requisiti relativi all'imballaggio per i prodotti pronti all'uso.

DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel UE e a sottoporre a prova la capacità detergente.


Prodotti pronti all'uso	1 litro di prodotto pronto all'uso
Prodotti da diluire	Dosaggio massimo raccomandato dal fabbricante per preparare 1 litro di soluzione detergente destinata a pulire superfici normalmente sporche (indicato in g/l di soluzione detergente o ml/l di soluzione detergente)

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.

Criterio 1 — Tossicità per gli organismi acquatici

Il volume critico di diluizione (CDV_{chronic}) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto	VCD limite (l/l di soluzione detergente)
Detergenti multiuso, pronti all'uso	350 000
Detergenti multiuso, da diluire	18 000
Detergenti per cucine, pronti all'uso	600 000
Detergenti per cucine, da diluire	45 000
Detergenti per finestre, pronti all'uso	48 000
Detergenti per finestre, da diluire	18 000
Detergenti per servizi sanitari, pronti all'uso	600 000
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	45 000



Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDV_{chronic} del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDV_{chronic} è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Il valore CDV_{chronic} è calcolato per tutte le sostanze usate (*i*) contenute nel prodotto, eccetto i microorganismi, mediante la seguente equazione:

$$CDV_{\text{chronic}} = \sum CDV(i) = 1\,000 \cdot \sum \text{dosage}(i) \cdot \frac{DF(i)}{TF_{\text{chronic}}(i)}$$

dove:

dosaggio(*i*): peso (g) della sostanza (*i*) contenuta nella dose di riferimento;

DF(*i*): fattore di degradazione della sostanza (*i*);

$TF_{\text{chronic}}(i)$: fattore di tossicità cronica della sostanza (*i*).

I valori DF(*i*) e $TF_{\text{chronic}}(i)$ corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco DID. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco e allega la documentazione pertinente.

Critério 2 — Biodegradabilità

a) Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.

b) Biodegradabilità dei composti organici

Le sostanze organiche contenute nel prodotto, eccetto i microorganismi, che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto	aNBO (g/l di soluzione detergente)	anNBO (g/l di soluzione detergente)
Detergenti multiuso, pronti all'uso	3,00	55,00
Detergenti multiuso, da diluire	0,20	0,50
Detergenti per cucine, pronti all'uso	5,00	35,00
Detergenti per cucine, da diluire	0,20	0,50
Detergenti per finestre, pronti all'uso	2,00	20,00
Detergenti per finestre, da diluire	0,20	0,50
Detergenti per servizi sanitari, pronti all'uso	5,00	35,00
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	0,20	0,50

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).



Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla degradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Sia per la degradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID.

Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco DID, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco DID.

In assenza di documentazione relativa alla degradabilità, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei tre criteri alternativi in appresso:

- 1) rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento ($A < 25 \%$);
- 2) rapidamente degradabile e con un alto desorbimento ($D > 75 \%$);
- 3) rapidamente degradabile e non bioaccumulante ⁽¹⁾.

Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti OCSE 106.

Criterio 3 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

Le sostanze usate nei prodotti e derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.

Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.

Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi «book and claim», quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.

Criterio 4 — Sostanze escluse e soggette a restrizione


a) Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione

i) Sostanze escluse

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:

- alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici,
- atranolo,
- cloroatranolo,
- acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA),
- acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali,

⁽¹⁾ Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato.



- formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanze usate,
- glutaraldeide,
- idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC),
- microplastiche,
- nanoargento,
- muschi azotati e muschi policiclici,
- fosfati,
- alchilati perfluorati,
- sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili,
- composti clorurati reattivi,
- rodamina B,
- triclosano,
- 3-iodo-2-propinil butilcarbammato,
- idrocarburi aromatici,
- idrocarburi alogenati.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fabbricanti delle miscele, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelenate, indipendentemente dalla concentrazione.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso (se il valore del 2-metil-2H-isotiazol-3-one ammesso nell'allegato V (Elenco dei conservanti ammessi nei prodotti cosmetici) del regolamento (CE) No 1223/2009 ⁽¹⁾ è inferiore al momento della presentazione della domanda, allora prevale tale valore inferiore),
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso,
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.

Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato ai seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detergenti multiuso, pronti all'uso	0,02 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti multiuso, da diluire	0,02 g/l di soluzione detergente
Detergenti per cucine, pronti all'uso	1,00 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per cucine, da diluire	1,00 g/l di soluzione detergente

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).



Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detergenti per finestre, pronti all'uso	0,00 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per finestre, da diluire	0,00 g/l di soluzione detergente
Detergenti per servizi sanitari, pronti all'uso	1,00 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	1,00 g/l di soluzione detergente


Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantità $\geq 0,010$ % peso/peso per sostanza.

Non sono presenti VOC superiori ai limiti specificati in appresso (Per VOC si intende qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale inferiore a 150 °C).

Tipo di prodotto	Limite VOC
Detergenti multiuso, pronti all'uso	30 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti multiuso, da diluire	30 g/l di soluzione detergente
Detergenti per cucine, pronti all'uso	60 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per cucine, da diluire	60 g/l di soluzione detergente
Detergenti per finestre, pronti all'uso	100 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per finestre, da diluire	100 g/l di soluzione detergente
Detergenti per servizi sanitari, pronti all'uso	60 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	60 g/l di soluzione detergente

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i seguenti documenti:

- se si usano isotiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno dalle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di isotiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati.
- una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati. La dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo.
- una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantitativo superiore ai limiti fissati.
- una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori, attestanti che il quantitativo totale di VOC è inferiore ai limiti fissati. Tale dichiarazione è suffragata da relazioni di prova o da calcoli del contenuto di VOC basati sull'elenco degli ingredienti.



b) *Sostanze pericolose*i) *Prodotto finale*

Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della Tabella 2.

ii) *Sostanze usate*


Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della Tabella 2.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tabella 2

Classi di pericolo soggette a limitazione e relative categorie

Tossicità acuta	
Categorie 1 e 2	Categoria 3
H300 Letale se ingerito	H301 Tossico se ingerito
H310 Letale a contatto con la pelle	H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato	H331 Tossico se inalato
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	EUH070 Tossico per contatto oculare
Tossicità specifica per organi bersaglio	
Categoria 1	Categoria 2
H370 Provoca danni agli organi	H371 Può provocare danni agli organi
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta	H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea	
Categoria 1 A/1	Categoria 1B
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato



Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione	
Categorie 1 A e 1B	Categoria 2
H340 Può provocare alterazioni genetiche	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro	H351 Sospettato di provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	
H360F Può nuocere alla fertilità	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto	H361d Sospettato di nuocere al feto.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	
Pericoloso per l'ambiente acquatico	
Categorie 1 e 2	Categorie 3 e 4
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
Pericoloso per lo strato di ozono	
H420 Pericoloso per lo strato di ozono	

Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.

Le sostanze e le miscele incluse nella Tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 4.

Tabella 3

Sostanze in deroga

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata



Sostanza	Indicazione di pericolo
Enzimi (*)	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
NTA quale impurità in MGDA e GLDA (**)	H351 Sospettato di provocare il cancro

(*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.

(**) In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla Tabella 2 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per la conformità.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.

c) *Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)*

Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

d) *Fragranze*

Tutte le sostanze usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi) ⁽¹⁾. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Valutazione e verifica: il fornitore o il fabbricante delle fragranze, come opportuno, rilascia una dichiarazione firmata di conformità.

e) *Conservanti*

- i) Il prodotto può contenere solo conservanti che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per i tensioattivi dotati anche di proprietà biocide.
- ii) Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulabile con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

⁽¹⁾ Pubblicato sul sito web dell'IFRA: <http://www.ifraorg.org>



- iii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.

f) *Sostanze coloranti*

Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulabili.

Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$ oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.

g) *Enzimi*

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti

h) *Microorganismi*

- i) Identificazione: i microorganismi aggiunti intenzionalmente dispongono di un numero ATCC (American Type Culture Collection), appartengono a una collezione IDA (International Depository Authority) o il loro DNA è stato identificato conformemente a un protocollo di identificazione del ceppo (mediante sequenziamento del DNA ribosomiale 16S o metodo equivalente).

- ii) Sicurezza: tutti i microorganismi aggiunti intenzionalmente appartengono a entrambi i seguenti:


- gruppo di rischio I, quale definito dalla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ — agenti biologici durante il lavoro,
- elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

- iii) Assenza di contaminanti: i microorganismi patogeni, quali definiti in appresso, non possono essere presenti in nessuno dei ceppi inclusi nel prodotto finito al momento dell'esame con i metodi di prova indicati o equivalenti:

- *E. Coli*, metodo di prova ISO 16649-3:2005,
- *Streptococcus (Enterococcus)*, metodo di prova ISO 21528-1:2004,
- *Staphylococcus aureus*, metodo di prova ISO 6888-1,
- *Bacillus cereus*, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871,
- *Salmonella*, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.

- iv) Tutti i microorganismi aggiunti intenzionalmente non sono microorganismi geneticamente modificati (MGM).

⁽¹⁾ Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).



- v) Sensibilità antibiotica: fatta eccezione per la resistenza intrinseca, tutti i microorganismi aggiunti intenzionalmente sono sensibili a ciascuna delle cinque principali classi di antibiotici (amminoglicosidi, macrolidi, betalattame, tetraciclina e fluorochinolone), conformemente al metodo EUCAST (diffusione su disco) o equivalente.
- vi) Carica microbica: i prodotti nella loro forma di utilizzo presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1×10^5 unità formanti colonie (CFU) per ml conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.
- vii) Durata di conservazione: la durata di conservazione minima del prodotto non è inferiore a 24 mesi e la carica microbica non diminuisce di oltre il 10 % ogni 12 mesi conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.
- viii) Idoneità all'uso: il prodotto soddisfa tutti i requisiti di cui al criterio 6 relativo all'idoneità all'uso e tutte le dichiarazioni del fabbricante in merito alle azioni di microorganismi contenuti nel prodotti sono documentate mediante prove svolte da terzi indipendenti.
- ix) Dichiarazioni: è fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.
- x) Informazioni destinate all'utilizzatore: l'etichetta del prodotto comprende le seguenti informazioni.
 - il prodotto contiene microorganismi,
 - il prodotto non va usato con un meccanismo di spruzzo a leva,
 - il prodotto non va usato su superfici a contatto con alimenti,
 - un'indicazione della durata di conservazione del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente comunica e presenta:

- i) il nome (del ceppo) e l'identificazione di tutti i microorganismi contenuti nel prodotto con i numeri ATCC o IDA o la documentazione relativa all'identificazione del DNA;
- ii) la documentazione attestante che tutti i microorganismi appartengono al gruppo di rischio I e all'elenco QPS;
- iii) la documentazione di prova attestante che non sono presenti nel prodotto microorganismi patogeni;
- iv) la documentazione di prova attestante che nessuno dei microorganismi è geneticamente modificato;
- v) la documentazione di prova attestante che, fatta eccezione per la resistenza intrinseca, tutti i microorganismi sono sensibili a ciascuna delle cinque principali classi di antibiotici indicate;
- vi) Documentazione di prova attestante il valore CFU per ml della soluzione in uso (per i prodotti non diluiti si usa il rapporto di diluizione raccomandato per una pulizia «normale»).
- vii) Documentazione di prova attestante il valore CFU per ml della soluzione in uso ogni 12 mesi per un prodotto conservato fino alla fine della durata di conservazione.
- viii) Risultati di prova di un laboratorio indipendente attestanti le azioni dichiarate dei microorganismi nonché la rappresentazione grafica dell'imballaggio o una copia dell'etichetta del prodotto ove si evidenzino le eventuali azioni dei microorganismi.
- ix) e x) la rappresentazione grafica dell'imballaggio o una copia dell'etichetta del prodotto.

Criterio 5 — Imballaggio

a) Prodotti venduti in flaconi

Non si utilizzano spray contenenti gas propellenti. I flaconi a spruzzo sono ricaricabili e riutilizzabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente alla documentazione pertinente che illustra o dimostra come i flaconi che costituiscono parte dell'imballaggio possano essere ricaricati.



b) *Sistemi di restituzione degli imballaggi*

Se il prodotto è condizionato in un imballaggio che fa parte di un sistema di restituzione per un prodotto, allora tale prodotto è esentato dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del criterio 5.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente alla documentazione pertinente che illustra o dimostra l'esistenza di un sistema di restituzione per l'imballaggio.

c) *Rapporto peso/utilità (RPU)*

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto	RPU (g/l di soluzione detergente)
Prodotti da diluire	15
Prodotti pronti all'uso	150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva	200

L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.

Il valore RPU (WUR) è così calcolato:

$$WUR = \Sigma((W_i + U_i)/(D_i * R_i))$$

dove:

W_i : peso (g) dell'imballaggio primario (i);

U_i : peso (g) dell'imballaggio riciclato (non post-consumo) nell'imballaggio primario (i). $U_i = W_i$ a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

D_i : numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all'uso, D_i = volume del prodotto (in l);

R_i : indice di ricarica. $R_i = 1$ (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o $R_i = 2$ (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.

d) *Progettazione in funzione del riciclaggio*

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla Tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.




Tabella 4

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

Elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi (*)
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> — Etichetta, anche termoretraibile, in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PETG in combinazione con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità > 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità < 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PP o HDPE — Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, «in mould labelling»)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> — Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET — Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia — Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. — Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.


Criterio 6 — Idoneità all'uso

Il prodotto presenta una prestazione detergente soddisfacente a bassa temperatura e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo il documento «Framework performance test for hard surface cleaners», pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel UE (1).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nel quadro di riferimento e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.

Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.

(1) Pubblicato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test_cleaners.pdf



Criterio 7 — Informazioni destinate all'utilizzatore

Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.

a) Istruzioni per il dosaggio

Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi). Sull'imballaggio dei prodotti pronti all'uso figura la seguente dicitura: «Prodotto non idoneo alla pulizia su ampia scala».

Le istruzioni per il dosaggio comprendono il dosaggio raccomandato per almeno due livelli di sporcizia e, se del caso, l'impatto della durezza dell'acqua sul dosaggio.

Se del caso, l'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione.

b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.

c) Informazioni a carattere ambientale

Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.

Criterio 8 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE


Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.

Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:

- Impatto limitato sull'ambiente acquatico;
- Quantitativo limitato di sostanze pericolose;
- Testato per la prestazione detergente.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE.

17CE1940



DECISIONE (UE) 2017/1218 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato

[notificata con il numero C(2017) 4243]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) La decisione 2011/264/UE ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per bucato, validi fino al 31 dicembre 2016.
- (4) Al fine di tenere in considerazione i recenti sviluppi del mercato e le innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, è ritenuto opportuno stabilire un insieme di criteri ecologici rivisti per tale gruppo di prodotti.
- (5) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci a basse temperature e riducono al minimo la produzione di rifiuti grazie a un minore quantitativo di imballaggio.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/264/UE dovrebbe essere abrogata.
- (7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/264/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» comprende tutti i detersivi per bucato o gli smacchiatori pretrattanti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, efficaci a 30 °C o meno, commercializzati e destinati a essere utilizzati principalmente nelle lavatrici per uso domestico, senza tuttavia escluderne l'uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GUL 111 del 30.4.2011, pag. 34).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).



Gli smacchiatori pretrattanti comprendono gli smacchiatori usati per trattare direttamente le macchie sui tessuti, prima del lavaggio a macchina, ma non comprendono gli smacchiatori dosati nella lavatrice né gli smacchiatori destinati a usi diversi dal pretrattamento.

Questo gruppo di prodotti non comprende gli ammorbidenti, i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Articolo 2

1. Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);
- 2) «detersivi normali», detersivi usati per il bucato normale di tessuti bianchi a qualsiasi temperatura;
- 3) «detersivi per capi colorati», detersivi usati per il bucato normale di tessuti colorati a qualsiasi temperatura;
- 4) «detersivi delicati», detersivi usati per le fibre delicate;
- 5) «imballaggio primario»,
 - a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
 - b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
- 6) «microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:
 - a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;
 - b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;
 - c) la fermentazione microbica;
- 7) «nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm ⁽¹⁾.

2. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, un detersivo è considerato normale o per capi colorati, tranne nel caso in cui sull'imballaggio sia chiaramente indicato che il prodotto è inteso e commercializzato per i tessuti delicati (per esempio detersivo delicato).


Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per bucato rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato» quale definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).



Articolo 5

A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «detersivi per bucato» è assegnato il numero di codice «006».

Articolo 6

La decisione 2011/264/UE è abrogata.

Articolo 7


1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE.
2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA
(ECOLABEL UE)

Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato

CRITERI

1. Requisiti di dosaggio
2. Tossicità per gli organismi acquatici
3. Biodegradabilità
4. Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati
5. Sostanze escluse e soggette a restrizione
6. Imballaggio
7. Idoneità all'uso
8. Informazioni per l'utilizzatore
9. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a) **Requisiti**

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a trasmettere agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.


Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (G.U.L. 218 del 13.8.2008, pag. 30).



All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile).

I conservanti, le fragranze e le sostanze coloranti sono indicati indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.

Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» in virgolettato.

Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.

b) Soglie di misurazione

È richiesta la conformità ai criteri ecologici per tutte le sostanze usate come indicato nella tabella 1.


Tabella 1

Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i detersivi per bucato (% peso/peso)

Denominazione del criterio		Tensioattivi	Conservanti	Sostanze coloranti	Fragranze	Altri (per esempio enzimi)
Tossicità per gli organismi acquatici		≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Biodegradabilità	Tensioattivi	≥ 0,010	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.
	Sostanze organiche	≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Provenienza sostenibile dell'olio di palma		≥ 0,010	n. p.	n. p.	n. p.	≥ 0,010
Sostanze escluse o soggette a limitazione	Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Sostanze pericolose	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010
	SVHC	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Fragranze	n. p.	n. p.	n. p.	nessun limite (*)	n. p.
	Conservanti	n. p.	nessun limite (*)	n. p.	n. p.	n. p.
	Sostanze coloranti	n. p.	n. p.	nessun limite (*)	n. p.	n. p.
	Enzimi	n. p.	n. p.	n. p.	n. p.	nessun limite (*)

(*) Per «nessun limite» si intende: indipendentemente dalla concentrazione, tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime
n. p.: non pertinente

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel UE e a sottoporre a prova la capacità di lavaggio.

Detersivo normale, detersivo per capi colorati	Dosaggio raccomandato dal fabbricante per 1 kg di bucato normalmente sporco a secco (indicato in g/kg di bucato o ml/kg di bucato), calcolato sulla base del dosaggio raccomandato per un carico di 4,5 kg con una durezza dell'acqua di 2,5 mmol CaCO ₃ /l.
Detersivo delicato	Dosaggio raccomandato dal fabbricante per 1 kg di bucato delicato normalmente sporco (indicato in g/kg di bucato o ml/kg di bucato), calcolato sulla base del dosaggio raccomandato per un carico di 2,5 kg con una durezza dell'acqua di 2,5 mmol CaCO ₃ /l.
Smacchiatore (solo pretrattamento)	Dosaggio raccomandato dal fabbricante per 1 kg di bucato a secco (indicato in g/kg di bucato o ml/kg di bucato), calcolato sulla base di 6 applicazioni per un carico di 4,5 kg.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.

Criterio 1 — Requisiti di dosaggio

Il dosaggio di riferimento non supera i seguenti valori:

Tipo di prodotto	Dosaggio (g/kg di bucato)
Detersivo normale, detersivo per capi colorati	16,0
Detersivo delicato	16,0
Smacchiatore (solo pretrattamento)	2,7


Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto che include le istruzioni di dosaggio nonché la documentazione attestante la densità (g/ml) dei prodotti liquidi o in gel.

Criterio 2 — Tossicità per gli organismi acquatici

Il volume critico di diluizione (CDV_{chronic}) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto	VCD limite (l/kg di bucato)
Detersivo normale, detersivo per capi colorati	31 500
Detersivo delicato	20 000
Smacchiatore (solo pretrattamento)	3 500

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDV_{chronic} del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDV_{chronic} è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.



Il valore CDV_{chronic} è calcolato per tutte le sostanze usate (i) contenute nel prodotto mediante la seguente equazione:

$$CDV_{\text{chronic}} = \sum CDV(i) = 1000 \cdot \sum \text{dosage}(i) \cdot \frac{DF(i)}{TF_{\text{chronic}}(i)}$$

dove:

dosaggio(i): peso (g) della sostanza (i) contenuta nella dose di riferimento;

DF(i): fattore di degradazione della sostanza (i);

TF_{chronic}(i): fattore di tossicità cronica della sostanza (i).

I valori DF(i) e TF_{chronic}(i) corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco DID. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco e allega la documentazione pertinente.

Critério 3 — Biodegradabilità

a) Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, ossia tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.

b) Biodegradabilità dei composti organici

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento:


aNBO

Tipo di prodotto	aNBO (g/kg di bucato) polvere/pastiglie	aNBO (g/kg di bucato) liquidi, capsule, gel
Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati	1,00	0,45
Detersivo delicato	0,55	0,30
Smacchiatore (solo pretrattamento)	0,10	0,10

anNBO

Tipo di prodotto	anNBO (g/kg di bucato) polvere/pastiglie	anNBO (g/kg di bucato) liquidi, capsule, gel
Detersivo per bucato normale, detersivo per capi colorati	1,10	0,55
Detersivo delicato	0,55	0,30
Smacchiatore (solo pretrattamento)	0,10	0,10

(¹) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (G.U.L. 353 del 31.12.2008, pag. 1).



Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla biodegradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Sia per la biodegradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID.

Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco DID, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco DID.

In assenza della documentazione relativa alla biodegradabilità conforme a quanto sopra esposto, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei seguenti tre criteri alternativi:

- 1) rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento ($A < 25 \%$);
- 2) rapidamente degradabile e con un alto desorbimento ($D > 75 \%$);
- 3) rapidamente degradabile e non bioaccumulante ⁽¹⁾.

Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti OCSE 106.

Criterio 4 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

Le sostanze usate nei prodotti derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.

Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.

Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi «book and claim», quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.

Criterio 5 — Sostanze escluse e soggette a restrizione

a) Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione

i) Sostanze escluse

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:

- alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici;
- atranolo;
- cloroatranolo;
- acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA);

⁽¹⁾ Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$ sono disponibili, si utilizza il valore BCF più alto misurato.



- acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali;
- formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanza usata;
- glutaraldeide;
- idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC);
- microplastiche;
- nanoargento;
- muschi azotati e muschi policiclici;
- fosfati;
- alchilati perfluorati;
- sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili;
- composti clorurati reattivi;
- rodamina B;
- triclosano;
- 3-iodo-2-propinil butilcarbammati.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fabbricanti delle miscele, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelenate, indipendentemente dalla concentrazione.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso;
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso;
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.


Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato a:

- 0,04 g/kg di bucato per i detersivi per bucato;
- 0,005 g/kg di bucato per gli smacchiatori.

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantità $\geq 0,010$ % peso/peso per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i seguenti documenti:

- a) se si usano isotiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di isotiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati;
- b) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati; La dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo nel prodotto;
- c) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantitativo superiore ai limiti fissati.



b) *Sostanze pericolose*

i) Prodotto finale

Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (VCE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.

ii) Sostanze usate


Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tabella 2

Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta	
Categorie 1 e 2	Categoria 3
H300 Letale se ingerito	H301 Tossico se ingerito
H310 Letale a contatto con la pelle	H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato	H331 Tossico se inalato
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	EUH070 Tossico per contatto oculare
Tossicità specifica per organi bersaglio	
Categoria 1	Categoria 2
H370 Provoca danni agli organi	H371 Può provocare danni agli organi
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta	H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea	
Categoria 1 A/1	Categoria 1B
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione	
Categorie 1 A e 1B	Categoria 2
H340 Può provocare alterazioni genetiche	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro	H351 Sospettato di provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	



Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione	
Categorie 1 A e 1B	Categoria 2
H340 Può provocare alterazioni genetiche	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro	H351 Sospettato di provocare il cancro
H360F Può nuocere alla fertilità	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto	H361d Sospettato di nuocere al feto.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	
Pericoloso per l'ambiente acquatico	
Categorie 1 e 2	Categorie 3 e 4
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
Pericoloso per lo strato di ozono	
H420 Pericoloso per lo strato di ozono	

Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.

Le sostanze e le miscele incluse nella tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 5.

Tabella 3

Sostanze in deroga

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Subtilisina	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi (*)	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato



Sostanza	Indicazione di pericolo
acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) usato come agente sbiancante in concentrazione massima pari a 0,6 g/kg di bucato	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
NTA quale impurità in MGDA e GLDA (**)	H351 Sospettato di provocare il cancro

(*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.

(**) In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 2 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per realizzare la conformità.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.

c) *Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)*

Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

d) *Fragranze*


Tutte le sostanze usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi) ⁽¹⁾. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Valutazione e verifica: il fornitore o il fabbricante delle fragranze, come opportuno, rilascia una dichiarazione firmata di conformità.

e) *Conservanti*

i) Il prodotto può contenere solo conservanti che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per tensioattivi dotati anche di proprietà biocide.

⁽¹⁾ Pubblicato sul sito web dell'IFRA: <http://www.ifraorg.org>.



- ii) Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato.
- iii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.

f) *Sostanze coloranti*

Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulanti.

Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$ oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.

g) *Enzimi*

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti

Critério 6 — Imballaggio


a) *Rapporto peso/utilità (RPU)*

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto	RPU (g/kg di bucato)
Detersivi per bucato in polvere Detersivi per bucato in pastiglie o capsule	1,2
Detersivi per bucato liquidi/gel (non pastiglie o capsule)	1,4
Smacchiatore (solo pretrattamento)	1,2

L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.



Il valore RPU (WUR) è così calcolato:

$$WUR = \sum ((W_i + U_i)/(D_i * R_i))$$

dove:

W_i : peso (g) dell'imballaggio primario (i);

U_i : peso (g) dell'imballaggio riciclato (non post-consumo) nell'imballaggio primario (i). $U_i = W_i$ a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

D_i : numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i);

R_i : indice di ricarica. $R_i = 1$ (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o $R_i = 2$ (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.

b) *Progettazione in funzione del riciclaggio*

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.

Tabella 4

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

Elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi (*)
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> — Etichetta, anche termoretraibile, in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PETG in combinazione con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità > 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità < 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PP o HDPE — Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, «in-mould labelling»)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> — Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET — Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia — Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. — Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto



Elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi (*)
Rivestimenti	Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.

Criterio 7 — Idoneità all'uso

Il prodotto presenta una prestazione di lavaggio a bassa temperatura e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo il documento «EU Ecolabel protocol for testing laundry detergents» ⁽¹⁾ o «EU Ecolabel protocol for testing stain removers» ⁽²⁾, come opportuno, pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel UE.

Valutazione e verifica: il richiedente presente la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nel protocollo e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.

Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.

Criterio 8 — Informazioni destinate all'utilizzatore

Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.

a) Istruzioni per il dosaggio

Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi).

Le istruzioni per il dosaggio comprendono le informazioni relative al dosaggio raccomandato per un carico normale ad almeno due livelli di sporco e all'impatto della durezza dell'acqua sul dosaggio.

L'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione.

b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.


c) Informazioni a carattere ambientale

Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa (non superiore a 30 °C) nonché il pieno carico per minimizzare il consumo di energia e acqua e ridurre l'inquinamento dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.

⁽¹⁾ Pubblicato all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf>

⁽²⁾ Pubblicato all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Stain%20removers.pdf>



Criterio 9 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE


Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.

Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:

- Impatto limitato sull'ambiente acquatico
- Quantitativo limitato di sostanze pericolose
- Sottoposto a prova per una prestazione di lavaggio a 30 °C (*).

(*) Se il prodotto è stato sottoposto a prova a 15 °C o a 20 °C nel criterio 7, il richiedente può modificare di conseguenza la temperatura indicata.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE, congiuntamente a una dichiarazione di conformità firmata.

17CE1941

DECISIONE (UE) 2017/1219 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale

[notificata con il numero C(2017) 4245]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
- (3) La decisione 2012/721/UE ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per bucato per uso professionale, validi fino al 14 novembre 2016.
- (4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti.
- (5) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci alle temperature raccomandate e riducono al minimo la produzione di rifiuti grazie a un minore quantitativo di imballaggio.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2012/721/UE dovrebbe essere abrogata.
- (7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato per uso professionale sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/721/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» comprende tutti i detersivi per bucato che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, commercializzati e intesi per essere utilizzati da personale qualificato presso siti industriali e collettivi.

⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).



Tale gruppo di prodotti comprende sistemi a più componenti con più di un componente impiegato per costituire un detersivo completo o un programma di lavaggio del bucato destinato a un sistema automatico di dosaggio. I sistemi a più componenti possono includere diversi prodotti, quali gli ammorbidenti, gli smacchiatori e gli agenti di risciacquo e sono sottoposti a prova congiuntamente.

Tale gruppo di prodotti non comprende i prodotti che conferiscono ai tessuti caratteristiche di idrorepellenza, impermeabilizzazione o resistenza al fuoco. Questo gruppo di prodotti non comprende inoltre i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente gruppo di prodotti i detersivi per bucato destinati a essere usati nelle lavatrici per uso domestico.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);
- 2) «imballaggio primario»,
 - a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
 - b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;
- 3) «microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:
 - a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;
 - b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;
 - c) la fermentazione microbica;
- 4) «nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm ⁽¹⁾.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per bucato rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso industriale o professionale» è «039».

Articolo 6

La decisione 2012/721/UE è abrogata.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).



Articolo 7


1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE.
2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA
(ECOLABEL UE)Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato
per uso industriale o professionale

CRITERI

1. Tossicità per gli organismi acquatici
2. Biodegradabilità
3. Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati
4. Sostanze escluse e soggette a restrizione
5. Imballaggio
6. Idoneità all'uso
7. Sistemi di dosaggio automatico
8. Informazioni per l'utilizzatore
9. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

VALUTAZIONE E VERIFICA

a) **Requisiti**

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a presentare agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, a seconda dei casi tale documentazione può provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).


Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze usate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.

(1) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (G.U. L 218 del 13.8.2008, pag. 30).



All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile).

I conservanti, le fragranze e le sostanze coloranti sono indicati indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.

Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» in virgolettato.

Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.

b) Soglie di misurazione

È richiesta la conformità ai criteri ecologici per tutte le sostanze usate come indicato nella tabella 1.


Tabella 1

Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i detersivi per bucato per uso industriale o professionale (% peso/peso)

Denominazione del criterio		Tensioattivi	Conservanti	Sostanze coloranti	Fragranze	Altri (per esempio enzimi)
Tossicità per gli organismi acquatici		≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Biodegradabilità	Tensioattivi	≥ 0,010	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
	Sostanze organiche	≥ 0,010	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	≥ 0,010
Provenienza sostenibile dell'olio di palma		≥ 0,010	n.p.	n.p.	n.p.	≥ 0,010
Sostanze escluse o soggette a limitazione	Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Sostanze pericolose	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010	≥ 0,010
	SVHC	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)	nessun limite (*)
	Fragranze	n.p.	n.p.	n.p.	nessun limite (*)	n.p.
	Conservanti	n.p.	nessun limite (*)	n.p.	n.p.	n.p.
	Sostanze coloranti	n.p.	n.p.	nessun limite (*)	n.p.	n.p.
	Enzimi	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	nessun limite (*)

(*) Per «nessun limite» si intende: indipendentemente dalla concentrazione, tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente, i sottoprodotto e le impurità da materie prime (limite di rilevabilità analitica)
n.p.: non pertinente

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).



DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel UE e a sottoporre a prova la capacità di lavaggio.

Il dosaggio massimo raccomandato dal fabbricante per lavare 1 chilo di bucato a secco (indicato in g/l di bucato o ml/l di bucato) per tre gradi di sporcizia (basso, medio, elevato) e tre gradi di durezza dell'acqua (dolce, media, dura).

Al momento della valutazione dei criteri, tutti i prodotti di un sistema a più componenti sono considerati con la dose corrispondente alle condizioni più difficili.

Esempi del grado di sporcizia

Sporcizia	Grado di sporcizia
Basso	Alberghi: biancheria da letto e asciugamani ecc. (gli asciugamani si possono considerare molto sporchi) Rotoli di asciugamani in tessuto
Medio	Abiti da lavoro: istituzioni/dettaglio/servizi ecc. Ristoranti: tovaglie, tovaglioli ecc. Stracci e tappetini
Elevato	Abiti da lavoro: industria/cucina/macelleria ecc. Tessili per cucina: asciugamani, strofinacci ecc. Istituzioni come ospedali: biancheria da letto, lenzuoli con angoli, vestiti per pazienti, camici dei medici ecc.


Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.

Criterio 1 — Tossicità per gli organismi acquatici

Il volume critico di diluizione (CDV_{chronic}) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.

Acqua dolce (< 1,5 mmol CaCO ₃ /l) (l/kg di bucato)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Polvere	30 000	40 000	50 000
Liquido	50 000	60 000	70 000
Sistema a più componenti	50 000	70 000	90 000

Media (1,5 — 2,5 mmol CaCO ₃ /l) (l/kg di bucato)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Polvere	40 000	60 000	80 000



Media (1,5 — 2,5 mmol CaCO ₃ /l) (l/kg di bucato)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Liquido	60 000	75 000	90 000
Sistema a più componenti	60 000	80 000	100 000

Dura (> 2,5 mmol CaCO ₃ /l) (l/kg di bucato)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Polvere	50 000	75 000	90 000
Liquido	75 000	90 000	120 000
Sistema a più componenti	75 000	100 000	120 000

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDV_{chronic} del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDV_{chronic} è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Il valore CDV_{chronic} è calcolato per tutte le sostanze usate (*i*) contenute nel prodotto mediante la seguente equazione:

$$CDV_{\text{chronic}} = \sum CDV(i) = 1\,000 \cdot \sum \text{dosage}(i) \cdot \frac{DF(i)}{TF_{\text{chronic}}(i)}$$

dove:

$\text{dosaggio}(i)$: peso (g) della sostanza (*i*) contenuta nella dose di riferimento;

$DF(i)$: fattore di degradazione della sostanza (*i*);

$TF_{\text{chronic}}(i)$: fattore di tossicità cronica della sostanza (*i*).

I valori $DF(i)$ e $TF_{\text{chronic}}(i)$ corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco DID. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco e allega la documentazione pertinente.


A causa della degradazione di talune sostanze nel processo di lavaggio, a quanto segue si applicano norme separate:

- perossido di idrogeno (H₂O₂) — da non includere nel calcolo del VCD,
- acido peracetico — da includere nel calcolo come acido acetico.

Criterio 2 — Biodegradabilità

a) *Biodegradabilità dei tensioattivi*

Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.



Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.

b) *Biodegradabilità dei composti organici*

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento:

aNBO (g/kg di bucato)

Acqua dolce (< 1,5 mmol CaCO ₃ /l)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Polvere	0,70	1,10	1,40
Liquido	0,50	0,60	0,70
Sistema a più componenti	1,25	1,75	2,50


Media (1,5 — 2,5 mmol CaCO ₃ /l)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Polvere	1,10	1,40	1,75
Liquido	0,60	0,70	0,90
Sistema a più componenti	1,75	2,50	3,75

Dura (> 2,5 mmol CaCO ₃ /l)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Polvere	1,40	1,75	2,20
Liquido	0,70	0,90	1,20
Sistema a più componenti	2,50	3,75	4,80

anNBO (g/kg di bucato)

Acqua dolce (< 1,5 mmol CaCO ₃ /l)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Polvere	0,70	1,10	1,40
Liquido	0,50	0,60	0,70
Sistema a più componenti	1,25	1,75	2,50

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).



Media (1,5 — 2,5 mmol CaCO ₃ /l)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Polvere	1,10	1,40	1,75
Liquido	0,60	0,70	0,90
Sistema a più componenti	1,75	2,50	3,75

Dura (> 2,5 mmol CaCO ₃ /l)			
Tipo di prodotto \ Grado di sporcizia	Basso	Medio	Elevato
Polvere	1,40	1,75	2,20
Liquido	0,70	0,90	1,20
Sistema a più componenti	2,50	3,75	4,80

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla biodegradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.

Sia per la biodegradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID.

Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco DID, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco DID.

In assenza di documentazione relativa alla biodegradabilità, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei tre criteri alternativi in appresso:

- 1) rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento ($A < 25\%$);
- 2) rapidamente degradabile e con un alto desorbimento ($D > 75\%$);
- 3) rapidamente degradabile e non bioaccumulante ⁽¹⁾.


Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti OCSE 106.

Criterio 3 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

Le sostanze usate nei prodotti derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.

⁽¹⁾ Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato.



Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.

Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi «book and claim», quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.

Criterio 4 — Sostanze escluse e soggette a restrizione

a) Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione

i) Sostanze escluse

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:


- alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici,
- atranolo,
- cloroatranolo,
- acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA),
- acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali,
- formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanze usate,
- glutaraldeide,
- idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC),
- microplastiche,
- nanoargento,
- muschi azotati e muschi policiclici,
- alchilati perfluorati,
- rodamina B,
- sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili,
- composti clorurati reattivi,
- triclosano,
- 3-iodo-2-propinil butilcarbammato.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fabbricanti delle miscele, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso,
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso,
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.



Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato a:

- 0,50 g/kg di bucato poco sporco,
- 1,00 g/kg di bucato mediamente sporco,
- 1,50 g/kg di bucato molto sporco,

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantità $\geq 0,010$ % peso/peso per sostanza.

Valutazione e verifica:

il richiedente presenta i seguenti documenti:

- a) se si usano isotiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di isotiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati;
- b) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati; La dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo nel prodotto;
- c) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantitativo superiore ai limiti fissati.

b) *Sostanze pericolose*

i) *Prodotto finale*

Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2, con le eccezioni elencate in appresso:

- i prodotti contenenti acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati ed etichettati come pericolosi per l'ambiente acquatico [tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412)], se la classificazione e l'etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

ii) *Sostanze usate*


Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.


Tabella 2

Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie

Tossicità acuta	
Categorie 1 e 2	Categoria 3
H300 Letale se ingerito	H301 Tossico se ingerito
H310 Letale a contatto con la pelle	H311 Tossico a contatto con la pelle



Tossicità acuta	
Categorie 1 e 2	Categoria 3
H330 Letale se inalato	H331 Tossico se inalato
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	EUH070 Tossico per contatto oculare
Tossicità specifica per organi bersaglio	
Categoria 1	Categoria 2
H370 Provoca danni agli organi	H371 Può provocare danni agli organi
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta	H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea	
Categoria 1 A/1	Categoria 1B
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione	
Categorie 1 A e 1B	Categoria 2
H340 Può provocare alterazioni genetiche	H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro	H351 Sospettato di provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato	
H360F Può nuocere alla fertilità	H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto	H361d Sospettato di nuocere al feto.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	



Pericoloso per l'ambiente acquatico	
Categorie 1 e 2	Categorie 3 e 4
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	
Pericoloso per lo strato di ozono	
H420 Pericoloso per lo strato di ozono	

Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.

Le sostanze e le miscele incluse nella tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 4.


Tabella 3

Sostanze in deroga

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Subtilisina	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi (*)	H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
acido ε-ftalimido-perossi-esanoico (PAP) usato come agente sbiancante in concentrazione massima pari a 0,6 g/kg di bucato	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Acido peracetico/perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
	H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
	H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
NTA quale impurità in MGDA e GLDA (**)	H351 Sospettato di provocare il cancro

(*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.

(**) In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.



Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 2 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per realizzare la conformità.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.

c) *Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)*

Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

d) *Fragranze*

Tutte le sostanze usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi), pubblicato all'indirizzo <http://www.ifraorg.org> (*). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Valutazione e verifica: il fornitore o il fabbricante delle fragranze, come opportuno, rilascia una dichiarazione firmata di conformità.

e) *Conservanti*

- i) Il prodotto può contenere solo conservanti che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
- ii) Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato.
- iii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.


Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.

f) *Sostanze coloranti*

Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulanti.

Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulante con valori $BCF < 100$ o $\log K_{ow} < 3,0$. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e $\log K_{ow}$, si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

(*) Pubblicato sul sito web dell'IFRA: <http://www.ifraorg.org>.



Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o $\log K_{ow}$ oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.

g) *Enzimi*

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti

Criterio 5 — Imballaggio

a) *Sistemi di restituzione degli imballaggi*

Se il prodotto è condizionato in un imballaggio che fa parte di un sistema di restituzione per un prodotto, tale prodotto è esentato dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del criterio 5.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente alla documentazione pertinente che illustra o dimostra l'esistenza di un sistema di restituzione per l'imballaggio.

b) *Rapporto peso/utilità (RPU)*

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

Tipo di prodotto Durezza dell'acqua	Acqua dolce < 1,5 mmol CaCO ₃ /l (g/kg di bucato)			Media 1,5 — 2,5 mmol CaCO ₃ /l (g/kg di bucato)			Dura > 2,5 mmol CaCO ₃ /l (g/kg di bucato)		
Polveri	1,5			2,0			2,5		
Liquidi	2,0			2,5			3,0		

L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.

Il valore RPU è così calcolato:

$$WUR = \Sigma ((W_i + U_j)/(D_i * R_j))$$

dove:


W_i : peso (g) dell'imballaggio primario (i);

U_j : peso (g) dell'imballaggio riciclato (non post-consumo) nell'imballaggio primario (i). $U_i = W_i$ a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

D_i : numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i);

R_j : indice di ricarica. $R_i = 1$ (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o $R_i = 2$ (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.



c) *Progettazione in funzione del riciclaggio*

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.

Tabella 4

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

Elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi (*)
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> — Etichetta, anche termoretraibile, in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Etichetta, anche termoretraibile, in PETG in combinazione con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità > 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PET — Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità < 1 g/cm³ usate con una bottiglia in PP o HDPE — Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, «in mould labelling»)
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> — Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE — Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET — Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia — Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm³ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. — Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.

Criterio 6 — Idoneità all'uso

Il prodotto presenta una prestazione di lavaggio a bassa temperatura e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo il documento «Framework for performance testing for industrial and institutional laundry detergents», pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel UE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato all'indirizzo: [L'URL del protocollo sul sito web dedicato all'Ecolabel UE sarà inserito in seguito — attualmente tutta la documentazione afferente ai protocolli proposti è reperibile nella relazione tecnica]



Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nel quadro di riferimento e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.

Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.

Criterio 7 — Sistemi di dosaggio automatico

Per i sistemi a più componenti il richiedente garantisce che il prodotto sia usato con un sistema di dosaggio automatico e controllato.

Al fine di garantire un dosaggio corretto nei sistemi di dosaggio automatico, le visite ai clienti sono effettuate in tutti i locali in cui è utilizzato il prodotto, con cadenza almeno annuale durante il periodo di validità della licenza e comprendono la calibrazione dell'apparecchiatura di dosaggio. Tali visite ai clienti possono essere svolte da terzi.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione firmata di conformità congiuntamente a una descrizione del contenuto delle visite ai clienti, al nominativo del responsabile di queste e la relativa frequenza.

Criterio 8 — Informazioni destinate all'utilizzatore

Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.

a) Istruzioni per il dosaggio

Le istruzioni per il dosaggio includono la dose in g o in ml e/o un'alternativa anche metrica (per esempio tappi, spruzzi) e il relativo impatto della durezza dell'acqua sulla dose.

Il requisito non si applica ai prodotti a più componenti destinati a essere dosati mediante un sistema di dosaggio automatico.

L'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione.

b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.

c) Informazioni a carattere ambientale

Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.

Se il prodotto finale contiene acido peracetico e perossido di idrogeno come agenti sbiancanti ed è classificato ed etichettato, sull'imballaggio primario o sul prodotto tecnico figura una dicitura dichiarante che la classificazione e l'etichettatura sono motivate dalla presenza di acido peracetico e perossido di idrogeno che si degradano in sostanze non classificate durante il processo di lavaggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.

Criterio 9 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.



Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:

- Impatto limitato sull'ambiente acquatico (da non includere se il prodotto contiene acido peracetico e perossido di idrogeno che determinano la classificazione e l'etichettatura del prodotto finale),
- Quantitativo limitato di sostanze pericolose,
- Testato per la prestazione di lavaggio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE.

17CE1942



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1220 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Malatya Kayısı (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Malatya Kayısı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Malatya Kayısı» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Malatya Kayısı» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ G.U. L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ G.U. C 10 del 13.1.2017, pag. 11.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (G.U. L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE1943



REGOLAMENTO (UE) 2017/1221 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda il metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2007 prescrive che i veicoli leggeri nuovi debbano rispettare alcuni limiti di emissione anche riguardo alle emissioni per evaporazione. Le disposizioni tecniche specifiche necessarie per l'attuazione di tale regolamento sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione⁽²⁾.
- (2) Nel marzo 2011, la Commissione aveva istituito con tutte le parti interessate un gruppo di lavoro che riesaminasse il metodo di misurazione delle emissioni per evaporazione e ne sviluppasse uno nuovo capace di affrontare soprattutto le questioni legate allo spurgo, all'effetto dell'etanolo sul funzionamento del filtro, alla durabilità, alla permeazione del carburante e alle emissioni di rifornimento.
- (3) Il lavoro di questo gruppo ha preso le mosse da una serie di elementi contenuti in due relazioni pubblicate dal Centro comune di ricerca della Commissione che sono *Estimating the Costs and Benefits of Introducing a new European Evaporative Emissions Test Procedure* («Stima dei costi e dei benefici derivanti dall'introduzione di una nuova procedura di prova europea delle emissioni per evaporazione») e *Review of the European Test Procedure for Evaporative Emissions: Main Issues and Proposed Solutions* («Revisione della procedura di prova europea relativa alle emissioni per evaporazione: questioni principali e proposte di soluzione»).
- (4) L'analisi del gruppo di lavoro ha individuato una serie di lacune che compromettono l'efficacia del controllo delle emissioni per evaporazione e cui occorre porre rimedio se si vuole garantire un livello soddisfacente di tutela dell'ambiente. È pertanto opportuno introdurre due nuove procedure per l'invecchiamento del filtro ai carboni attivi e per la definizione di una permeabilità del sistema di alimentazione nella procedura di omologazione attualmente in vigore.
- (5) L'aggiunta di etanolo nelle benzine europee, in particolare se miscelata meccanicamente (splash-blending), determina un aumento della tensione di vapore del carburante. Per meglio rappresentare il carburante attualmente più diffuso nell'Unione, è perciò opportuno usare nelle prove il carburante di riferimento E10.
- (6) Nell'Unione sono ancora venduti serbatoi in plastica monostrato che costituiranno probabilmente una parte rilevante dello stock europeo fino al 2030. Tali serbatoi sono tuttavia permeabili all'etanolo, che così viene emesso nell'ambiente. È perciò necessaria una procedura specifica per misurare la permeazione dell'etanolo per poter tener conto di tale effetto.
- (7) Studi effettuati dalla *Swedish Road Administration* e dal *TÜV Nord* hanno anche dimostrato che l'aggiunta di etanolo ha effetti sulla durabilità dei filtri ai carboni attivi. Per questo motivo, è opportuno aggiungere una nuova procedura di invecchiamento del filtro. Sui veicoli provati durante la prova SHED si dovrebbero quindi usare filtri invecchiati.
- (8) Le strategie di spurgo attualmente utilizzate nei veicoli nell'Unione non sono adeguate soprattutto per la guida urbana e possono anche dar luogo a un aumento delle emissioni di scarico. Riesaminando perciò la prova di guida prima della prova SHED, si è giunti alla conclusione che la durata della prova diurna vada estesa a 48 ore.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 692/2008.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).



(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 45 a 48:

- «45. “sistema di stoccaggio del carburante”: dispositivi che consentono lo stoccaggio del carburante, quali il serbatoio del carburante, il bocchettone di riempimento, il tappo del serbatoio e la pompa del carburante;
- 46. “coefficiente di permeabilità (*Permeability Factor* — PF)”: emissioni di idrocarburi risultanti dalla permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante;
- 47. “serbatoio monostrato”: serbatoio costituito da un solo strato di materiale;
- 48. “serbatoio multistrato”: serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali impermeabile agli idrocarburi, fra cui l'etanolo.»

2) All'articolo 17, dopo il secondo comma è aggiunto il paragrafo seguente:

«L'allegato VI, quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione (*) si applica dalla data del 1° settembre 2019 a tutti i veicoli nuovi immatricolati a decorrere da tale data.

(*) GU L 174, 7.7.2017, pag. 3»

3) L'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO VI

1. Introduzione

- 1.1. Il presente allegato descrive la procedura da utilizzare per la prova di tipo 4 che serve a determinare le emissioni di idrocarburi per evaporazione prodotte dal sistema di alimentazione dei veicoli con motore ad accensione comandata.

2. Requisiti tecnici**2.1. Introduzione**

La procedura include la prova delle emissioni per evaporazione e altre due prove, una di invecchiamento del filtro ai carboni attivi, descritta al punto 5.1, l'altra di permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante, descritta al punto 5.2.

La prova delle emissioni per evaporazione (figura 1) serve a calcolare le emissioni per evaporazione di idrocarburi dovute alla fluttuazione della temperatura diurna, alle soste a caldo del veicolo parcheggiato e alla guida in città.

2.2. La prova delle emissioni per evaporazione consiste:

- a) in una prova composta da un ciclo urbano (parte uno) e uno extraurbano (parte due) seguiti da due cicli urbani (parte uno);
- b) nella determinazione delle perdite per sosta a caldo;
- c) nella determinazione delle perdite diurne.

Sommate, le emissioni massiche di idrocarburi derivate dalle perdite a caldo e diurne costituiscono il risultato complessivo della prova.

3. Veicolo e carburante**3.1. Veicolo**

- 3.1.1. Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche e deve essere stato rodato e guidato per almeno 3 000 km prima della prova. Per determinare le emissioni per evaporazione occorre registrare il chilometraggio e l'età del veicolo utilizzato per la certificazione. Il sistema di controllo delle emissioni per evaporazione deve essere collegato e aver funzionato correttamente durante il rodaggio e il filtro (o filtri) ai carboni attivi deve essere stato utilizzato normalmente, senza aver subito spurghi o carichi anomali. Il filtro ai carboni attivi invecchiato con la procedura di cui al punto 5.1. deve essere collegato come descritto alla figura 1.

3.2. Carburante

- 3.2.1. Deve essere utilizzato il carburante di riferimento E10 di tipo I specificato all'allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008. Ai fini del presente regolamento, il riferimento E10 indica il carburante di riferimento di tipo I, tranne qualora riferito all'invecchiamento del filtro, come indicato al punto 5.1.

4. Attrezzature per la prova delle emissioni per evaporazione**4.1. Banco dinamometrico**

Il banco dinamometrico deve possedere i requisiti indicati all'allegato 4a, appendice 1, del regolamento UN/ECE n. 83.

4.2. Locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione

Il locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione deve possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.2. del regolamento UN/ECE n. 83.




Figura 1


Determinazione delle emissioni per evaporazione

Rodaggio di 3 000 km (spurgo/caricamento non eccessivi)

Uso di filtri invecchiati

Lavaggio a getto di vapore del veicolo (se necessario)

Riduzione o eliminazione delle fonti di emissione di fondo diverse da quelle dovute al carburante (se concordato)



Note: 1. Tipi di sistemi di controllo delle emissioni per evaporazione — come indicato al punto 3.2. dell'allegato I.

2. Le emissioni di scarico possono essere misurate nel corso della prova di tipo I ma non sono utilizzate a fini normativi. La prova delle emissioni di scarico a fini normativi continua ad essere effettuata separatamente.

4.3. Sistemi di analisi

I sistemi di analisi devono possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.3, del regolamento UN/ECE n. 83.


4.4. Registrazione della temperatura

Il sistema di registrazione della temperatura deve possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.5, del regolamento UN/ECE n. 83.



- 4.5. Registrazione della pressione
Il sistema di registrazione della pressione deve possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.6, del regolamento UN/ECE n. 83.
- 4.6. Ventole
Le ventole devono possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.7, del regolamento UN/ECE n. 83.
- 4.7. Gas
I gas devono possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.8, del regolamento UN/ECE n. 83.
- 4.8. Attrezzature supplementari
Le attrezzature supplementari devono possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.9, del regolamento UN/ECE n. 83.
5. **Procedura di prova**
- 5.1. Banco (o banchi) di invecchiamento dei filtri
Prima di eseguire le sequenze di perdita diurna e per sosta a caldo occorre invecchiare il filtro (o i filtri) secondo il procedimento descritto di seguito alla figura 2.

Figura 2

Procedura di invecchiamento dei filtri al banco

- 5.1.1. Prova di condizionamento mediante temperatura
In un'apposita camera di condizionamento mediante temperatura, sottoporre il filtro (o i filtri) a cicli di temperatura variabile tra -15 °C e 60 °C , con 30 min. di stabilizzazione a -15 °C e a 60 °C . Ciascun ciclo deve durare 210 minuti (cfr. figura 3). Il gradiente di temperatura deve essere il più possibile vicino a 1 °C/min . Attraverso il filtro (o i filtri) non devono passare flussi d'aria forzata.

Il ciclo è ripetuto 50 volte consecutive. Complessivamente, questa operazione durerà 175 ore.





Figura 3



5.1.2. Il Prova di condizionamento del filtro mediante vibrazioni

Terminata la procedura di invecchiamento mediante temperatura, i filtri sono montati rispecchiando l'orientamento che hanno nel veicolo e sono sottoposti a vibrazione lungo l'asse verticale con un valore totale di Grms⁽¹⁾ > 1,5 m/sec² e una frequenza di 30 ± 10 Hz. La prova deve durare 12 ore.

5.1.3. Prova di invecchiamento del carburante nel filtro

5.1.3.1. Invecchiamento del carburante nel corso di 300 cicli

5.1.3.1.1. Dopo la prova di condizionamento mediante temperatura e la prova di vibrazione, i filtri sono invecchiati con una miscela di comune carburante E10 di tipo I, specificato al punto 5.1.3.1.1.1, e azoto o aria al 50 ± 15 % in volume di vapori di carburante. Il tasso di riempimento dei vapori di carburante va mantenuto a 60 ± 20 g/h.

Caricare i filtri fino a raggiungere il corrispondente punto di fuoriuscita. Si considera punto di fuoriuscita il punto in cui la quantità globale di idrocarburi emessi è pari a 2 grammi. In alternativa, si considera completato il caricamento quando l'equivalente livello di concentrazione presso il foro di ventilazione raggiunge 3 000 ppm.

5.1.3.1.1.1. Il comune carburante E10 utilizzato per la prova deve possedere gli stessi requisiti di un carburante di riferimento E10 per quanto riguarda:


- la densità a 15 °C
- la tensione di vapore (*dry vapour pressure equivalent* — DVPE)
- la distillazione (solo per evaporazione)
- l'analisi degli idrocarburi (solo olefine, aromatici, benzene)
- il tenore di ossigeno
- il tenore di etanolo

5.1.3.1.2. Il filtro (o i filtri) deve essere spurgato secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.1.3.8, del regolamento UN/ECE n. 83. Le condizioni standard sono: 273,2 K e 101,33 kPa.

Il filtro deve essere spurgato non prima di 5 minuti e non più tardi di un'ora dopo il caricamento.

5.1.3.1.3. Le fasi della procedura di cui ai punti 5.1.3.1.1 e 5.1.3.1.2 vanno ripetute 50 volte, seguite da una misurazione della capacità operativa del butano (*Butane Working Capacity* — BWC), intesa come capacità di un filtro ai carboni attivi di assorbire e di desorbire butano da aria secca a determinate condizioni, in 5 cicli di butano, come descritto al punto 5.1.3.1.4. L'invecchiamento dei vapori di carburante continuerà fino al raggiungimento di 300 cicli. Una misurazione della BWC in 5 cicli di butano, come definito al punto 5.1.3.1.4, sarà effettuata dopo tali 300 cicli.

⁽¹⁾ Grms: il valore quadratico medio (root mean square, rms) della vibrazione è calcolato elevando al quadrato l'ampiezza del segnale in ciascun punto, trovando il valore medio (mean) dell'ampiezza al quadrato ed estraendone poi la radice quadrata. Il numero risultante è il valore Grms.



5.1.3.1.4. Una volta compiuti 50 e quindi 300 cicli di invecchiamento del carburante si esegue la misurazione della BWC. Essa consiste nel caricare il filtro come descritto all'allegato 7, punto 5.1.6.3, del regolamento UN/ECE n. 83 fino al raggiungimento del punto di fuoriuscita. La BWC viene registrata.

Il filtro (o i filtri) deve essere quindi spurgato secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.1.3.8, del regolamento UN/ECE n. 83.

Il filtro deve essere spurgato non prima di 5 minuti e non più tardi di un'ora dopo il caricamento.

L'operazione di caricamento del butano è ripetuta 5 volte. La BWC viene registrata dopo ogni fase di caricamento del butano. Il valore della BWC_{50} corrisponde alla media calcolata dei 5 valori della BWC e va registrato.

In totale il filtro (o i filtri) sarà invecchiato con 300 cicli di invecchiamento del carburante + 10 cicli di butano e sarà quindi considerato stabilizzato.

5.1.3.2. Se i filtri sono messi a disposizione da fornitori, i fabbricanti devono informare con anticipo le autorità di omologazione per consentire loro di assistere a ogni fase del processo di invecchiamento nei locali del fornitore.


5.1.3.3. Il fabbricante deve presentare all'autorità di omologazione un verbale di prova contenente almeno i seguenti elementi:

- tipo di carboni attivi,
- percentuale di caricamento,
- specifiche del carburante,
- misurazioni della BWC.

5.2. Determinazione del coefficiente di permeabilità del sistema di alimentazione (figura 4)

Figura 4

Determinazione del coefficiente di permeabilità



Il sistema di stoccaggio del carburante rappresentativo di una famiglia è selezionato e fissato a una piattaforma fissa, quindi messo a stazionare con il carburante di riferimento E10 per 20 settimane a $40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$. L'orientamento del sistema di stoccaggio del carburante sulla piattaforma deve essere simile all'orientamento originale sul veicolo.

5.2.1. Il serbatoio è riempito di carburante di riferimento E10 nuovo alla temperatura di $18\text{ °C} \pm 8\text{ °C}$. Il serbatoio è riempito fino al $40\% \pm 2\%$ della sua capacità nominale. Successivamente la piattaforma con il sistema di stoccaggio del carburante è sistemata in un locale dedicato e sicuro a una temperatura controllata di $40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ per tre settimane.

5.2.2. Alla fine della terza settimana, il serbatoio è prima svuotato e quindi riempito di carburante di riferimento E10 nuovo a una temperatura di $18\text{ °C} \pm 8\text{ °C}$ al $40\% \pm 2\%$ della capacità nominale.

La piattaforma con il sistema di stoccaggio del carburante è sistemata in una cabina a temperatura variabile (VT-SHED) entro un periodo di 6-36 ore, di cui le ultime 6 ore a una temperatura di $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, in cui viene svolta una prova diurna per un periodo di 24 ore secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.7, del regolamento UN/ECE n. 83. Il sistema di alimentazione è munito di sfiato verso l'esterno della cabina a temperatura variabile al fine di impedire che le emissioni del serbatoio siano conteggiate come permeazione. Vengono misurate le emissioni di HC, il cui valore è registrato come HC_{3w} .

5.2.3. La piattaforma con il sistema di stoccaggio del carburante è sistemata nuovamente in un locale dedicato e sicuro a una temperatura controllata di $40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ per le restanti 17 settimane.

5.2.4. Alla fine della diciassettesima settimana, il serbatoio è prima svuotato e quindi riempito di carburante di riferimento nuovo a una temperatura di $18\text{ °C} \pm 8\text{ °C}$ al $40\% \pm 2\%$ della capacità nominale.

La piattaforma con il sistema di stoccaggio del carburante è sistemata in una cabina a temperatura variabile entro un periodo di 6-36 ore, di cui le ultime 6 ore a una temperatura di $20\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, in cui viene svolta una prova diurna per un periodo di 24 ore secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.7, del regolamento UN/ECE n. 83. Il sistema di alimentazione è munito di sfiato verso l'esterno della cabina a temperatura variabile al fine di impedire che le emissioni del serbatoio siano conteggiate come permeazione. Vengono misurate le emissioni di HC, il cui valore è registrato come HC_{20w} .

5.2.5. Il coefficiente di permeabilità è un valore di 3 cifre, espresso in g/24 h, dato dalla differenza tra HC_{20w} e HC_{3w} .

5.2.6. Se il coefficiente di permeabilità è determinato dai fornitori, i fabbricanti devono informare con anticipo le autorità di omologazione per consentire loro un controllo diretto nei locali del fornitore.

5.2.7. Il fabbricante deve presentare all'autorità di omologazione un verbale di prova contenente almeno i seguenti elementi:

- a) una descrizione completa del sistema di stoccaggio del carburante sottoposto a prova, comprese le informazioni sul tipo di serbatoio testato, se si tratta di un serbatoio monostrato o multistrato e quali tipi di materiali sono stati utilizzati per il serbatoio e per le altre parti del sistema di stoccaggio del carburante;
- b) le temperature medie settimanali alle quali è stato effettuato l'invecchiamento;
- c) il valore HC misurato durante la terza settimana (HC_{3w});
- d) il valore HC misurato durante la ventesima settimana (HC_{20w});
- e) il coefficiente di permeabilità risultante (PF).

5.2.8. In deroga ai precedenti punti da 5.2.1 a 5.2.7, i fabbricanti che utilizzano serbatoi multistrato possono scegliere di usare il seguente coefficiente di permeabilità assegnato (APF) anziché l'intera procedura di misurazione di cui sopra:

APF per serbatoio multistrato = 120 mg/24 h


5.2.8.1. Se sceglie di utilizzare l'APF, il fabbricante deve fornire all'autorità di omologazione una dichiarazione in cui sia specificato chiaramente il tipo di serbatoio e una dichiarazione del tipo di materiali utilizzati.

5.3. Sequenza di misurazione della perdita diurna e per sosta a caldo

Il veicolo è preparato come descritto all'allegato 7, punti 5.1.1 e 5.1.2, del regolamento UN/ECE n. 83. Su richiesta del fabbricante e previa approvazione dell'autorità competente, le fonti di emissione di fondo diverse da quelle dovute al carburante possono essere eliminate o ridotte prima della prova (ad esempio riscaldamento dei pneumatici o del veicolo, asportazione del liquido lavavetri ecc.).



- 5.3.1. Sosta
- Il veicolo va fatto stazionare per un minimo di 12 ore e un massimo di 36 ore nell'area di sosta. Al termine di tale periodo, le temperature dell'olio motore e del liquido di raffreddamento devono avere raggiunto la temperatura ambiente con una tolleranza di ± 3 °C.
- 5.3.2. Svuotamento e riempimento del serbatoio del carburante
- Lo svuotamento e il riempimento del serbatoio del carburante sono effettuati come descritto all'allegato 7, punto 5.1.7, del regolamento UN/ECE n. 83.
- 5.3.3. Ciclo di preconditionamento
- Entro un'ora dopo aver completato lo svuotamento e il riempimento del serbatoio del carburante, il veicolo è posto sul banco dinamometrico e fatto funzionare per un ciclo di funzionamento secondo la parte uno e per due cicli di funzionamento secondo la parte due della prova di tipo I di cui all'allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83.
- Durante questa fase non si raccolgono le emissioni di scarico.
- 5.3.4. Sosta
- Entro cinque minuti dall'operazione di preconditionamento, il veicolo va fatto stazionare per un minimo di 12 ore e un massimo di 36 ore nell'area di sosta. Al termine di tale periodo, le temperature dell'olio motore e del liquido di raffreddamento devono avere raggiunto la temperatura ambiente con una tolleranza di ± 3 °C.
- 5.3.5. Punto di fuoriuscita del filtro
- Il filtro (o i filtri) invecchiato come descritto al punto 5.1 è caricato fino al raggiungimento del punto di fuoriuscita secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.1.4, del regolamento UN/ECE n. 83.
- 5.3.6. Prova al banco dinamometrico
- 5.3.6.1. Entro un'ora dopo aver completato il caricamento del filtro, il veicolo è posto sul banco dinamometrico e fatto funzionare per un ciclo di funzionamento secondo la parte uno e per un ciclo di funzionamento secondo la parte due della prova di tipo I di cui all'allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83. Il motore viene quindi spento. Nel corso della prova possono essere raccolte le emissioni di gas allo scarico, ma i risultati ottenuti non devono essere utilizzati ai fini dell'omologazione relativa alle stesse.
- 5.3.6.2. Entro due minuti dal termine della prova di tipo I di cui al punto 5.3.6.1, il veicolo è sottoposto a un ulteriore condizionamento consistente in due cicli secondo la parte uno (con partenza a caldo) della prova di tipo I. Il motore va quindi nuovamente spento. Durante questa operazione non è necessario raccogliere le emissioni di scarico.
- 5.3.7. Sosta a caldo
- Dopo la prova al banco dinamometrico è effettuata la prova delle emissioni per evaporazione per sosta a caldo di cui all'allegato 7, punto 5.5, del regolamento UN/ECE n. 83. Il risultato delle perdite per sosta a caldo è calcolato conformemente all'allegato 7, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83 e registrato come M_{HS} .
- 5.3.8. Sosta
- Dopo la prova delle emissioni per evaporazione per sosta a caldo, viene effettuata una sosta come descritto all'allegato 7, punto 5.6, del regolamento UN/ECE n. 83.
- 5.3.9. Prova diurna
- 5.3.9.1. Dopo la sosta è effettuata una prima misurazione delle perdite diurne su un periodo di 24 ore come descritto all'allegato 7, punto 5.7, del regolamento UN/ECE n. 83. Le emissioni sono calcolate come descritto all'allegato 7, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83. Il valore ottenuto è registrato come M_{D1} .
- 5.3.9.2. Dopo la prima prova diurna sulle 24 ore, è effettuata una seconda misurazione delle perdite diurne su un periodo di 24 ore come descritto all'allegato 7, punto 5.7, del regolamento UN/ECE n. 83. Le emissioni sono calcolate come descritto all'allegato 7, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83. Il valore ottenuto è registrato come M_{D2} .




5.3.10. Calcolo

Il risultato di $M_{HS} + M_{D1} + M_{D2} + 2PF$ deve essere inferiore al limite definito all'allegato I, tabella 3, del regolamento (CE) n. 715/2007.

5.3.11. Il fabbricante deve presentare all'autorità di omologazione un verbale di prova contenente almeno i seguenti elementi:

- a) descrizione dei periodi di sosta, compresi i tempi e le temperature medie;
- b) descrizione del filtro invecchiato utilizzato e il riferimento preciso al verbale di invecchiamento;
- c) temperatura media durante la prova di sosta a caldo;
- d) misurazioni nel corso della prova di sosta a caldo, HSL (perdite per sosta a caldo);
- e) misurazioni della prima prova diurna, $DL_{1st\ day}$ (perdite diurne, giorno 1);
- f) misurazioni della seconda prova diurna, $DL_{2nd\ day}$ (perdite diurne, giorno 2);
- g) risultato finale della prova delle emissioni per evaporazione, calcolato come " $M_{HS} + M_{D1} + M_{D2} + 2PF$ ".»

17CE1944

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1222 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kielbasa biała parzona wielkopolska (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kielbasa biała parzona wielkopolska» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kielbasa biała parzona wielkopolska» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kielbasa biała parzona wielkopolska» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 73 del 9.3.2017, pag. 25.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1223 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tomme de Savoie (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Tomme de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Con lettera del 23 novembre 2015 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, erano stati concessi periodi transitori fino al 31 ottobre 2025 e al 31 ottobre 2025 a operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2015 sulla denominazione di origine protetta «Tomme de Savoie» pubblicata il 7 novembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese*. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, un operatore ha presentato un'opposizione relativa alla composizione della razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per almeno 150 giorni all'anno, e quattro operatori hanno presentato un'opposizione relativa alla percentuale minima del 75 % di vacche da latte delle razze Abondance, Montbéliarde o Tarentaise in caso di produzione in fattoria, indicando di aver bisogno di un termine entro il quale adeguare la loro azienda. Tali operatori hanno legalmente commercializzato «Tomme de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda. L'operatore interessato dal periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2017 è il GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL; gli operatori interessati dal periodo transitorio che scade il 31 ottobre 2025 sono l'EARL la Ferme de Combette, il GAEC Les Airelles, l'EARL La Ferme des 3 Quartiers e il GAEC La Ferme de la Ville.
- (3) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Tomme de Savoie» (IGP).


Articolo 2

La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione di origine protetta «Tomme de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 58 del 23.2.2017, pag. 30.



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE1946



REGOLAMENTO (UE) 2017/1224 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 2017****che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza 2-metil-2H-isotiazol-3-one, denominata methylisothiazolinone (metilisotiazolinone) nella Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), numero CAS 2682-20-4, è attualmente autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, in concentrazione massima pari allo 0,01 % peso/peso (100 ppm), al numero d'ordine 57 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (2) Il 15 dicembre 2015 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone ⁽²⁾. Il CSSC ha concluso che, per i prodotti cosmetici da sciacquare, una concentrazione massima pari allo 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone è ritenuta sicura per il consumatore dal punto di vista dell'induzione di allergie da contatto.
- (3) Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere soggetta ad ulteriori restrizioni nei prodotti da sciacquare.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (5) All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 27 gennaio 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono immessi sul mercato dell'Unione.

A decorrere dal 27 aprile 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ SCCS/1557/15 (III)

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il numero d'ordine 57 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glos-sario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentra-zione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«57	2-metil-2H-isotiazol-3-one	Methylisothiazolinone (*)	2682-20-4	220-239-6	Prodotti da sciacquare	0,0015 %		

(*) Il metilisotiazolinone è disciplinato anche all'allegato V, numero d'ordine 39, in una miscela con il metilcloroisotiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono a vicenda: l'impiego della miscela di metilcloroisotiazolinone (e) metilisotiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.»



DECISIONE (UE) 2017/1225 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2017

che abroga la decisione 2010/288/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2010/288/UE ⁽¹⁾, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Portogallo esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico previsto per il 2009 era pari al 5,9 % del PIL, e pertanto superiore al valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato. Sempre per il 2009 era previsto un debito pubblico lordo (che dal 2005 era superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato) pari al 74,5 % del PIL.
- (2) Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato al Portogallo una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Il Consiglio ha inoltre fissato al 2 giugno 2010 la scadenza per adottare misure efficaci in tal senso.
- (3) Dando seguito alla richiesta delle autorità portoghesi di beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e del Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio ha concesso al Portogallo l'assistenza finanziaria ⁽³⁾. Il protocollo d'intesa su condizioni specifiche di politica economica tra la Commissione e le autorità portoghesi è stato firmato il 17 maggio 2011. Successivamente il Consiglio ha rivolto al Portogallo due nuove raccomandazioni (il 9 ottobre 2012 e il 21 giugno 2013) sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, che prorogavano il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2014 e al 2015. In entrambi i casi il Consiglio ha ritenuto che il Portogallo avesse adottato misure efficaci ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisi con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ il Portogallo era stato esonerato dall'obbligo di presentare una relazione separata nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e aveva riferito in merito nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico ⁽⁵⁾.
- (4) Conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, il 12 luglio 2016 il Consiglio ha deciso che il Portogallo non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013. L'8 agosto 2016 il Consiglio ha adottato una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato che intima al Portogallo di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo, fissando un nuovo termine per la correzione entro il 2016. Il Consiglio ha inoltre fissato al 15 ottobre 2016 la scadenza per adottare misure efficaci in tal senso.
- (5) Il 16 novembre 2016 la Commissione è giunta alla conclusione che il Portogallo aveva dato seguito effettivo alla decisione del Consiglio dell'8 agosto 2016 a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato.


⁽¹⁾ Decisione 2010/288/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 44).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en



- (6) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati statistici per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati statistici del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (7) Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati statistici comunicati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni ⁽²⁾.
- (8) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dal Portogallo nell'aprile 2017, il programma di stabilità 2017 — 2021 e le previsioni della primavera 2017 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.
- Dopo aver raggiunto il 4,4 % del PIL nel 2015 (3,1 % del PIL al netto delle misure *una tantum*), il disavanzo pubblico è sceso al 2,0 % del PIL nel 2016 (2,3 % del PIL al netto delle misure *una tantum*). La riduzione del disavanzo nel 2016 osservata in relazione agli obiettivi di bilancio per il 2016 è ascrivibile soprattutto al contenimento della spesa corrente (- 0,9 % del PIL), in particolare per i consumi intermedi, e alla sottoutilizzazione della spesa in conto capitale (- 0,5 % del PIL), che hanno più che compensato il calo delle entrate (1,1 % del PIL), fiscali e non.
 - Il programma di stabilità per il periodo 2017-2021, presentato dal governo portoghese il 28 aprile 2017, prevede che il disavanzo pubblico scenda all'1,5 % del PIL nel 2017 e all'1,0 % del PIL nel 2018. Le previsioni della primavera 2017 della Commissione prospettano un disavanzo dell'1,8 % del PIL nel 2017 e dell'1,9 % del PIL nel 2018, quindi ancora al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni. Tali proiezioni non tengono conto dell'impatto a incremento del disavanzo che potrebbero avere le misure di sostegno alle banche, che non devono mettere a rischio la riduzione duratura del disavanzo.
 - Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum* e di altre misure temporanee, è migliorato dello 0,3 % del PIL nel 2016.
 - Il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL è salito al 130,4 % nel 2016, rispetto al 129 % del 2015, a causa di aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito. Le previsioni della primavera 2017 della Commissione prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 128,5 % nel 2017 e al 126,2 % nel 2018 a causa degli avanzi primari.
- (9) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (10) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo del Portogallo sia stato corretto e che la decisione 2010/288/UE debba pertanto essere abrogata.
- (11) A partire dal 2017, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, il Portogallo è soggetto al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Portogallo è stata corretta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (G.U. L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽²⁾ In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza», adottate dal comitato economico e finanziario in data 5 luglio 2016 e disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/legal_texts/index_en.htm.



Articolo 2

La decisione 2010/288/UE è abrogata.


Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. SCICLUNA

17CE1948



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1226 DEL CONSIGLIO**del 30 giugno 2017****recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/544 che approva il programma di
aggiustamento macroeconomico per la Grecia (2015/1411)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2015 il consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità («MES») ha invitato la Commissione ad approvare, di concerto con la Banca centrale europea («BCE»), il MES, le autorità greche e, se del caso, il Fondo monetario internazionale («FMI»), un programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia sotto forma di prestito. Il programma è stato elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 472/2013. L'11 agosto 2015 tali istituzioni hanno raggiunto con il governo greco un accordo a livello tecnico su un programma di aggiustamento macroeconomico («programma»). Sulla base di una proposta della Commissione, il programma è stato adottato dal Consiglio sotto forma di decisione di esecuzione del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) In seguito a tale accordo, la Grecia ha adottato un pacchetto politico globale da attuare nell'ambito di un programma triennale di aggiustamento macroeconomico MES di durata compresa tra il terzo trimestre 2015 e il terzo trimestre 2018.
- (3) Il pacchetto politico globale, definito nel protocollo d'intesa MES sulle condizioni specifiche di politica economica del 19 agosto 2015 («protocollo d'intesa»), mira a ripristinare la fiducia dei mercati finanziari, a ristabilire solidi equilibri macroeconomici e a rilanciare una crescita duratura dell'economia. È basato su quattro pilastri: ripristino della sostenibilità di bilancio, tutela della stabilità finanziaria, rafforzamento della competitività e della crescita, e modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione.
- (4) Il 16 giugno 2016, dopo la conclusione del primo riesame del programma e in seguito alla dichiarazione dell'Eurogruppo del 25 maggio 2016, della valutazione positiva, da parte della Commissione e della BCE, dell'attuazione del programma e dell'approvazione da parte del MES, la Grecia e la Commissione (per conto del MES) hanno firmato un protocollo d'intesa aggiuntivo. Quest'ultimo aggiorna le condizioni stabilite nel protocollo d'intesa al fine di tener conto dei progressi compiuti nell'attuazione del programma.
- (5) Il 25 maggio 2016 l'Eurogruppo ha inoltre preso in esame la sostenibilità del debito greco. Ha approvato un pacchetto di misure relative al debito, da introdurre gradualmente, secondo quanto necessario per rispettare il parametro di riferimento concordato in materia di fabbisogno di finanziamento lordo. L'Eurogruppo ha stabilito che la prima serie di misure sarebbe stata attuata nel breve periodo, vale a dire dopo la conclusione del primo riesame e fino al termine del programma. Il 23 gennaio 2017 i consigli di amministrazione del MES e del Fondo europeo di stabilità finanziaria hanno adottato le norme attuative relative alla serie di misure a breve termine concernenti l'alleggerimento del debito greco, già in via di realizzazione. Secondo quanto convenuto il 25 maggio 2016, l'Eurogruppo ha inoltre previsto che, terminata positivamente l'attuazione del programma entro il primo semestre del 2018, sarebbe stata eventualmente attuata una seconda serie di misure, qualora necessario per rispettare i parametri di riferimento concordati in materia di sostenibilità del debito.
- (6) Il 25 maggio 2016 l'Eurogruppo ha accolto con favore l'intenzione della dirigenza dell'FMI di raccomandare al comitato esecutivo del FMI l'approvazione di un accordo finanziario per la Grecia. Il 5 dicembre 2016 ha confermato tale posizione, sottolineando peraltro la necessità di definire condizioni comuni, che dovrebbero

⁽¹⁾ GUL 140 del 27.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia (2015/1411) (GUL 91 del 7.4.2016, pag. 27).



essere concordate tra tutte le istituzioni e la Grecia. Il 5 dicembre 2016 ha inoltre invitato le istituzioni e la Grecia a riprendere quanto prima i negoziati al fine di giungere a un accordo tecnico (nel più breve tempo possibile, sulla base delle suddette condizioni comuni) e ha autorizzato il gruppo di lavoro «Eurogruppo» di valutare tale accordo tecnico. Tra le predette condizioni figura l'adozione di un pacchetto di misure di bilancio preventivamente approvate che, nel medio periodo, contribuiscano ad assicurare un avanzo primario del 3,5 % del PIL.

- (7) L'economia greca ha mostrato una forte capacità di resilienza a fronte dell'estrema incertezza e dell'imposizione di controlli sui capitali, con un calo del PIL limitato allo 0,2 % nel 2015. Nel 2016 si è registrata una stagnazione, poiché la crescita dei consumi privati, in via di ripresa, è stata compensata sia da un calo dei consumi pubblici che delle esportazioni nette. Stando alle previsioni di primavera 2017 della Commissione, l'economia greca dovrebbe crescere del 2,1 % e del 2,5 %, rispettivamente, nel 2017 e nel 2018, sulla scia di un miglioramento del clima di fiducia a sostegno degli investimenti e dei consumi.
- (8) Secondo tali previsioni, il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe attestarsi sul 179,0 % nel 2016, sul 178,8 % nel 2017, sul 174,6 % nel 2018 e sul 165,2 % nel 2019. Dovrebbe pertanto cominciare a diminuire a partire dal 2017. La Grecia ha raggiunto un avanzo primario dello 0,5 % del PIL nel 2015 e del 4,2 % del PIL nel 2016 con risultati migliori rispetto ai corrispondenti obiettivi di - 0,25 % e 0,5 % del PIL stabiliti dal programma. Le autorità greche devono seguire un percorso di bilancio basato su obiettivi di avanzo primario pari all'1,75 % del PIL nel 2017 e al 3,5 % del PIL nel 2018 e a medio termine. Parallelamente all'uscita graduale del paese dall'attuale situazione di recessione, la più grave finora mai registrata, la traiettoria degli obiettivi di bilancio risulta coerente con i tassi di crescita previsti per l'economia greca.
- (9) Alla luce delle previsioni aggiornate dai servizi della Commissione e alla luce dei risultati del secondo riesame effettuato dalla Commissione di concerto con la BCE e, se del caso, con l'FMI, è opportuno aggiornare l'attuale programma per tener conto delle riforme effettuate dalle autorità greche entro la fine del primo trimestre del 2017. Su tale base, le condizioni aggiornate dovrebbero indicare quali politiche sono necessarie per l'efficace attuazione futura del programma, al fine di riportare l'economia greca verso una crescita sostenibile. È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio.
- (10) È opportuno che qualsiasi forma di assistenza finanziaria erogata alla Grecia per aiutarla ad attuare le politiche previste dal programma sia conforme ai requisiti giuridici e alle politiche dell'Unione, in particolare al suo quadro di governance economica e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). Qualora una qualunque misura prevista dal programma di aggiustamento macroeconomico limiti l'esercizio delle libertà e dei diritti riconosciuti dalla Carta, tali limitazioni sono in conformità con l'articolo 52, paragrafo 1, di quest'ultima. È opportuno che qualsiasi intervento a sostegno degli istituti finanziari sia attuato conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. La Commissione dovrebbe vigilare affinché tutte le misure disposte in un protocollo d'intesa nell'ambito dell'assistenza finanziaria del MES richiesta siano totalmente coerenti con la presente decisione,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. La Grecia persegue il risanamento di bilancio tramite misure permanenti di elevata qualità e riducendo al minimo l'impatto di tali misure sulle persone svantaggiate. Le autorità greche si impegnano a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e a conseguire a medio termine avanzi primari consistenti e sostenibili che garantiranno una riduzione costante del rapporto debito pubblico/PIL. La Grecia, pertanto, segue un percorso di bilancio basato su obiettivi di avanzo primario pari all'1,75 % del PIL nel 2017 e al 3,5 % del PIL nel 2018 e a medio termine. Le autorità greche si impegnano ad adottare ulteriori misure strutturali in grado di generare uno 0,3 % del PIL entro il 2018, al fine di garantire il conseguimento dell'avanzo primario prospettato. Le misure volte a conseguire tali obiettivi di avanzo primario, concordate nell'ambito del secondo riesame, comprendono: la semplificazione delle prestazioni sociali e l'abolizione delle agevolazioni fiscali, in base alle raccomandazioni formulate dalla Banca mondiale nella sua indagine concernente il sistema di previdenza sociale; la razionalizzazione della spesa sanitaria mediante l'ampliamento dell'ambito di applicazione del quadro di bilancio chiuso e la riduzione dei massimali di recupero («*claw-back*»); l'introduzione di una tassa sugli affitti turistici brevi; infine, la razionalizzazione di taluni incentivi e indennità legati al rendimento nel settore pubblico.



2. A sostegno del riequilibrio di bilancio mediante politiche più favorevoli alla crescita e che consentano una redistribuzione più equa, garantendo nel contempo il raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine, le autorità greche dispongono le seguenti azioni legislative:

- i) adottare una strategia di bilancio a medio termine per il periodo 2018-2021 in linea con gli obiettivi a medio termine convenuti, che devono essere raggiunti senza misure che penalizzino la crescita;
- ii) attuare una riforma delle pensioni che porti a un risparmio netto dell'1 % del PIL per il periodo 2019-2022 e una riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che deve portare a un risparmio netto dell'1 % del PIL nel 2020, nel 2021 e nel 2022;
- iii) adottare un pacchetto fiscale a sostegno della crescita, corrispondente in termini netti agli introiti derivanti dalla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; il pacchetto deve comprendere: i) una riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del prelievo di solidarietà, con un impatto di bilancio a medio termine dello 0,8 % del PIL; ii) una riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società, con un impatto di bilancio a medio termine dello 0,1 % del PIL; e iii) una riduzione dell'imposta sul patrimonio immobiliare (ENFIA), con un impatto dello 0,1 % del PIL;
- iv) adottare un pacchetto di spese mirate, che corrisponde in termini netti agli introiti derivanti dalla riforma delle pensioni e comprendente: i) un aumento della spesa per prestazioni sociali mirate (indennità di alloggio, assegni per figli a carico, mense scolastiche, educazione e assistenza alla prima infanzia e istruzione prescolare, riduzione del ticket sanitario modulata in funzione del reddito) pari allo 0,7 % del PIL; ii) investimenti in infrastrutture pubbliche di alta qualità corrispondenti allo 0,15 % del PIL; e iii) politiche attive del mercato del lavoro di impatto pari allo 0,15 % del PIL;
- v) attuare, nel 2019, misure riguardanti l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso in cui, sulla base di una valutazione prospettica all'atto della revisione del programma finale, fosse necessario provvedervi anticipatamente per poter raggiungere l'obiettivo dell'avanzo primario di bilancio pari al 3,5 % del PIL concordato per il 2019, che deve essere conseguito senza misure che penalizzino la crescita;
- vi) deve attuare il pacchetto di misure espansive a partire dal 2019, subordinatamente a una valutazione e a un accordo nel quadro del riesame del programma finale, basati su un processo trasparente, il cui importo da erogare sia in linea con l'importo con cui le istituzioni prevedono che la Grecia supererà gli obiettivi a medio termine convenuti, al fine di garantire il loro conseguimento.


3. Le autorità greche completano il quadro necessario per rendere pienamente operativa l'autorità indipendente delle entrate pubbliche e favorirne l'efficace funzionamento. Adottano ulteriori misure per migliorare il rispetto dell'obbligo tributario, tra cui norme volte a promuovere e ad agevolare l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici. Le misure miranti ad intensificare la lotta all'evasione fiscale hanno anche lo scopo di migliorare il modello di cooperazione tra le amministrazioni giudiziaria e fiscale.

4. Le autorità greche adottano misure volte a rafforzare ulteriormente la procedura di bilancio e la gestione delle finanze pubbliche. Garantiscono che la legislazione nazionale sia pienamente in linea con il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria ("Fiscal compact" o "Patto di bilancio"). Presentano inoltre un piano d'azione a medio termine per far sì che i pagamenti siano effettuati nel rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Rafforzano il quadro normativo riguardante gli appalti pubblici, anche promuovendo la loro centralizzazione.

5. Le autorità greche danno piena attuazione alle nuove disposizioni legislative previste dalla riforma generale delle pensioni del 2016. Per razionalizzare la spesa sanitaria pubblica, adottano misure strutturali incentrate sul miglioramento dell'efficienza, tra cui un bilancio "chiuso" (massimale di recupero) a copertura di voci in precedenza non soggette a recupero. Pubblicano un listino aggiornato al fine di ridurre i prezzi dei prodotti farmaceutici, aggiornano e pubblicano periodicamente gli elenchi positivi e negativi e adottano ulteriori misure volte a migliorare la penetrazione dei farmaci generici nel mercato.

6. Le autorità greche garantiscono la corretta introduzione e attuazione del nuovo sistema di reddito minimo di solidarietà. Attuano una profonda riforma del sistema di previdenza, basata sulle raccomandazioni pertinenti formulate dalla Banca mondiale nella sua indagine concernente il sistema di previdenza sociale. La riforma mirerà a semplificare tale sistema e a orientarlo maggiormente verso le esigenze delle persone più vulnerabili, reindirizzando eventualmente le risorse verso il finanziamento dell'introduzione del nuovo sistema di reddito minimo di solidarietà a livello nazionale.

7. Per salvaguardare la stabilità finanziaria, le autorità greche pubblicano una tabella di marcia per l'allentamento dei controlli sui capitali, evitando ritardi ingiustificati, senza compromettere la stabilità finanziaria. Valutano e rimuovono gli ostacoli al mercato secondario dei crediti deteriorati individuati nella relazione sulla revisione dell'attuazione della legge n. 4354/2015, al fine di semplificare le procedure di autorizzazione per i gestori di tali crediti. Istituiscono un sistema di risoluzione extragiudiziale per i crediti deteriorati e ne garantiscono la corretta attuazione.



Il sistema consente sia ai grandi che ai piccoli debitori il cui debito sia al di sopra di una soglia minima di ricorrere al meccanismo di ristrutturazione del debito, e subordina a tale meccanismo di ristrutturazione del debito tutti gli elementi del debito, compresi il debito privato e quello pubblico, escludendo i contributi previdenziali e le ritenute alla fonte. Provvedono altresì ad ammodernare il quadro normativo in materia di insolvenza delle imprese e ne garantiscono l'efficace attuazione, prestando particolare attenzione al ruolo dei curatori fallimentari. Rivedono il codice di procedura civile, in modo da allinearlo alle migliori prassi vigenti nell'Unione.

8. Per promuovere la crescita, la competitività e gli investimenti, le autorità greche continuano a elaborare e ad attuare un ampio ventaglio di riforme dei mercati dei prodotti. Tali riforme mirano ad adottare le migliori prassi dell'Unione. Tali riforme comprendono: l'ulteriore attuazione delle raccomandazioni contenute nel pacchetto di strumenti OCSE al fine di rimuovere gli ostacoli alla concorrenza in un'ampia varietà di settori; riforme volte a liberalizzare le procedure di autorizzazione in materia di investimenti e a ridurre gli oneri amministrativi per l'avvio di un'impresa; ulteriori misure riguardanti la liberalizzazione delle professioni regolamentate; riforme volte a modernizzare il quadro normativo in materia di destinazione dei suoli, anche per quanto riguarda la pianificazione territoriale e il catasto; infine, misure volte a migliorare il funzionamento dei settori dei trasporti e dell'approvvigionamento idrico.

9. Per quanto riguarda i mercati del lavoro, la Grecia adotta una legislazione atta a chiarire che le riforme in materia di contrattazione collettiva del 2011 saranno prorogate fino al termine del programma. Le autorità greche sostituiscono il quadro amministrativo attuale concernente i licenziamenti collettivi con una procedura di notifica di durata non superiore ai tre mesi che non comporti un'approvazione ex ante e modificano la legislazione riguardante le azioni sindacali. Intraprendono altresì ulteriori iniziative per combattere il lavoro sommerso, rafforzare il sistema di istruzione e formazione professionale e attuare il piano d'azione triennale riguardante l'istruzione.


10. Le autorità greche continuano a riformare radicalmente i mercati dell'energia per allinearli alla normativa e alle politiche dell'Unione, renderli più moderni e competitivi, ridurre le inefficienze e i profitti monopolistici, promuovere l'innovazione, favorire un maggior ricorso alle energie rinnovabili e al gas e garantire che i consumatori traggano beneficio da tutti questi cambiamenti. Per quanto concerne il mercato dell'energia elettrica, al fine di allineare la quota di mercato del fornitore storico agli obiettivi concordati, le autorità greche continuano ad organizzare aste di energia elettrica e propongono misure strutturali non soggette a condizioni per cedere una parte della capacità di produzione del fornitore storico, in linea con le decisioni pertinenti della Commissione europea che sono confermate dal Tribunale (**). Proseguono inoltre l'iter procedurale che porterà alla completa separazione proprietaria del gestore del sistema di trasporto dal fornitore storico, la riforma degli incentivi per le energie rinnovabili e garantiscono l'attuazione tempestiva di altre riforme del mercato. Quanto al mercato del gas, la prosecuzione dell'attuazione delle riforme in corso garantirà, fra l'altro, che tutti i clienti abbiano piena facoltà di cambiare fornitore entro il 2018, come previsto. Le autorità greche adottano ulteriori misure volte a rimuovere i rimanenti ostacoli a una concorrenza effettiva nei mercati del gas all'ingrosso e al dettaglio e a promuovere le interconnessioni, nonché la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

11. Le autorità greche continuano ad attuare un programma di privatizzazione ambizioso e politiche di attuazione a sostegno degli investimenti. Si impegnano ad agevolare il processo di privatizzazione e a completare tutte le misure governative necessarie per consentire il corretto svolgimento delle gare d'appalto. In questo contesto, portano a termine tutti gli interventi necessari, concordati su base trimestrale dal Fondo per le privatizzazioni della Repubblica ellenica (*Hellenic Republic Asset Development Fund*, "HRADF"), dalle istituzioni e dal governo. L'elenco delle misure governative non ancora realizzate è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'HRADF. A seguito dell'istituzione della Società ellenica per le attività e le partecipazioni (*Hellenic Corporation of Assets and Participations*, HCAP), che deterrà attivi greci di valore, le autorità greche vigilano affinché la gestione e le norme interne di tale società rispettino le norme internazionali e le migliori prassi, incluse le linee guida dell'OCSE sulla gestione delle imprese di proprietà statale. L'obiettivo generale dell'HCAP è gestire gli attivi greci di valore, nonché tutelare, creare e, a termine, massimizzare il loro valore, che provvederà a monetizzare mediante privatizzazioni e con altri mezzi.

12. Uno Stato e una pubblica amministrazione moderni continuano a essere una priorità fondamentale del programma. Le autorità greche prestano particolare attenzione all'attuazione delle misure già adottate nell'ambito del programma al fine di aumentare l'efficienza del settore pubblico nell'erogare beni e servizi pubblici essenziali, con particolare attenzione sull'assunzione e sulla depoliticizzazione dei dirigenti, sulle analisi di rendimento e sulla mobilità. Adottano misure atte a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, anche tramite l'autorizzazione di aste telematiche, e a intensificare la lotta alla corruzione. Proseguendo l'attuazione delle riforme che sono state già adottate, rafforzano l'indipendenza istituzionale e operativa di istituzioni fondamentali, quali l'amministrazione fiscale e l'Istituto di statistica (ELSTAT).

(*) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(**) Sentenza del 15 dicembre 2016, *DEI/Commission*, T-169/08 RENV, ECLI:EU:T:2016:733 e sentenza del 15 dicembre 2016, *DEI/Commission*, T-421/09 RENV, ECLI:EU:T:2016:748».



Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI

17CE1949



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1227 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2017****relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. Tra i prodotti da costruzione ai quali si applica questo regolamento figurano i prodotti di legno lamellare incollato e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita.
- (2) Con la decisione 2005/610/CE della Commissione ⁽³⁾ sono state stabilite classi di reazione al fuoco per i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 (tabella 1 dell'allegato della decisione). Le condizioni stabilite dalla decisione per tali prodotti sono tuttavia state adeguate a seguito di ulteriori prove sui prodotti.
- (3) Le prove hanno dimostrato che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 hanno prestazioni stabili e prevedibili per quanto riguarda la reazione al fuoco qualora siano soddisfatte determinate condizioni di densità media del legno e di spessore medio minimo del prodotto.
- (4) In presenza di tali condizioni si dovrebbe pertanto considerare i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 appartenenti a una determinata classe di reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 senza che siano necessarie ulteriori prove.
- (5) Ai fini della certezza del diritto, la tabella 1 dell'allegato della decisione 2005/610/CE dovrebbe essere soppressa e al suo posto dovrebbe essere applicato, per i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080, l'allegato del presente regolamento,

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1º luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 68 del 15.3.2016, pag. 4).

⁽³⁾ Decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (GUL 208 dell'11.8.2005, pag. 21).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si considera che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 che soddisfano le condizioni di cui all'allegato rientrano nelle classi di reazione al fuoco indicate nell'allegato stesso senza che siano necessarie ulteriori prove.

Articolo 2

La tabella 1 dell'allegato della decisione 2005/610/CE è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Prodotti ⁽¹⁾	Densità media minima ⁽²⁾ (in kg/m ³)	Spessore globale minimo (in mm)	Classe ⁽³⁾
Prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497	380	22	D-s2, d0

⁽¹⁾ Si applica a tutte le specie e colle contemplate dalle norme di prodotto.

⁽²⁾ Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.

⁽³⁾ Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

17CE1950



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1228 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2017

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. Gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici e le malte per intonaci rientrano tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.
- (2) Le prove hanno dimostrato che gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 offrono prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, purché siano soddisfatte determinate condizioni relative al tenore massimo di composti organici nel prodotto, la massa massima per unità di superficie applicata sul substrato e la reazione al fuoco del substrato.
- (3) In presenza di tali condizioni gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 dovrebbero essere considerati appartenenti ad una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 senza che siano necessarie ulteriori prove,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 che soddisfano le condizioni di cui all'allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso senza che siano necessarie prove.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017


Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 68 del 15.3.2016, pag. 4).



ALLEGATO

Prodotti ⁽¹⁾	Tenore massimo di composti organici ⁽²⁾ (% in peso)	Massa massima per unità di superficie ⁽³⁾ (kg/m ²)	Classe ⁽⁴⁾
Intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824	≤ 9,0	≤ 4,0	B - s2, d0
Intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1	≤ 2,5	≤ 6,0	A2 - s1, d0
	≤ 4,0	≤ 4,0	
	≤ 5,0	≤ 2,0	


⁽¹⁾ Prodotti in pasta o in polvere utilizzati per il rivestimento esterno e interno di muri, colonne, pareti divisorie e soffitti. La prestazione dei substrati deve essere almeno di classe A2 — s1, d0 e la densità non inferiore a 525 kg/m³.

⁽²⁾ Relativo al contenuto di solidi (paragonabile all'intonaco completamente asciutto applicato al substrato).

⁽³⁾ Relativa al prodotto allo stato umido (pronto per l'impiego).

⁽⁴⁾ Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

17CE1951



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1229 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2017

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua maltese, neerlandese e slovena del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione ⁽²⁾ contengono un errore nel considerando 3, nell'articolo 1, primo comma, nell'articolo 3 e nell'allegato I, punto I, per quanto riguarda le varietà di banana soggette alle norme di commercializzazione per le banane stabilite nel medesimo regolamento. È pertanto necessaria una rettifica delle versioni in lingua maltese, neerlandese e slovena. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(non riguarda la versione italiana)**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana (GUL 336 del 20.12.2011, pag. 23).



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1230 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2017**

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 422, paragrafo 10, e l'articolo 425, paragrafo 6,


considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (IPS), a norma degli articoli 29 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽²⁾, è limitata ai casi in cui sono presenti le garanzie necessarie e soggetta alla previa approvazione delle autorità competenti. Tali garanzie sono previste dall'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in termini di criteri oggettivi aggiuntivi che devono essere rispettati nel contesto delle operazioni in questione. Le garanzie dovrebbero essere ulteriormente precisate al fine di definire chiaramente le condizioni per la conformità.
- (2) È opportuno garantire che l'applicazione di tali tassi preferenziali non metta in pericolo la solidità, sul piano della liquidità, del fornitore di liquidità e consenta di alleviare efficacemente la conformità con il coefficiente di copertura della liquidità del ricevente. Un basso profilo di rischio di liquidità dovrebbe essere dimostrato dagli enti creditizi mediante l'uso di riferimenti oggettivi delle relative posizioni di liquidità, ovvero la conformità al coefficiente di copertura della liquidità e altre eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché la valutazione delle autorità competenti, sulla base del più recente processo di revisione e valutazione prudenziale, che stabilisce che la posizione di liquidità dell'ente presenta un basso livello di rischio.
- (3) L'efficacia del supporto di liquidità all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale su base transfrontaliera dovrebbe essere garantita da un quadro contrattuale solido comprovato da un parere giuridico approvato dall'organo di amministrazione degli enti creditizi. Una durata residua minima della linea dovrebbe garantire che l'impegno non sia puntuale per una specifica operazione ma duraturo nell'arco di un periodo minimo di tempo.
- (4) È opportuno garantire che il fornitore possa fornire al ricevente il necessario supporto di liquidità in modo tempestivo, anche in periodi di stress. A tal fine il fornitore di liquidità dovrebbe controllare la posizione di liquidità del ricevente, ed eventuali piani di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità e del ricevente dovrebbero affrontare le conseguenze dell'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso.
- (5) Le condizioni per il rispetto dei criteri oggettivi aggiuntivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dovrebbero essere volte a fornire una base sufficiente per prevedere flussi di liquidità transfrontalieri più elevati del normale all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale in condizioni di stress, senza ostacolare l'efficienza e l'efficacia di un modello in cui la liquidità di norma è gestita a livello centrale. In alcuni casi specifici di inosservanza di tali condizioni, vale a dire quando il fornitore di liquidità o il ricevente non soddisfano o prevedono di non soddisfare il requisito di copertura della liquidità o eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità, o quando la durata residua della linea di credito o di liquidità scende al di sotto del limite minimo previsto, o in caso di preavviso di

⁽¹⁾ GU L 321 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).



annullamento della linea, le pertinenti autorità competenti dovrebbero procedere ad una nuova verifica della possibilità di continuare ad applicare tassi preferenziali di deflusso o di afflusso di liquidità per evitare le conseguenze indesiderate che una sospensione automatica del trattamento preferenziale potrebbe causare in termini di effetti prociclici e di contagio.

- (6) L'ulteriore precisazione di tali criteri oggettivi aggiuntivi non dovrebbe modificare la responsabilità degli enti creditizi, in qualità di fornitori di liquidità o di riceventi, per quanto concerne la prudente gestione del proprio rischio di liquidità.
- (7) L'ulteriore precisazione di tali criteri oggettivi aggiuntivi dovrebbe anche essere intesa a fornire alle autorità competenti strumenti sufficienti per determinare l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (9) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e ha chiesto il parere del gruppo di parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 ai fini dell'applicazione della deroga ivi prevista.

Articolo 2

Basso profilo di rischio di liquidità del fornitore di liquidità e del ricevente

1. Il basso profilo di rischio di liquidità di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 soddisfa le seguenti condizioni:

- a) il fornitore di liquidità e il ricevente hanno rispettato il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità quale definito agli articoli 4 e 38 del regolamento delegato (UE) 2015/61 ed eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE su base continuativa e per almeno dodici mesi prima del rilascio dell'autorizzazione ad applicare il tasso preferenziale di deflusso o di afflusso per le linee di credito o di liquidità non utilizzate a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61;
- b) le posizioni di liquidità del fornitore di liquidità e del ricevente presentano un basso livello di rischio secondo il più recente processo di revisione e valutazione prudenziale condotto a norma del titolo VII, capo 2, sezione III, della direttiva 2013/36/UE.

Per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità è calcolato sulla base del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità applicato durante il periodo di dodici mesi di cui alla suddetta lettera.

2. Nel caso in cui il fornitore di liquidità o il ricevente sia stato autorizzato dalle pertinenti autorità competenti a derogare alla condizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e non soddisfi o preveda di non soddisfare il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità di cui agli articoli 4 e 38 del suddetto regolamento delegato, o eventuali misure o requisiti di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (G.U.L. 331 del 15.12.2010, pag. 12).



vigilanza in materia di liquidità a norma del titolo VII, capo 2, sezioni III e IV, della direttiva 2013/36/UE, ne fornisce immediatamente notifica alle pertinenti autorità competenti e acclude una descrizione degli effetti di tale inosservanza del coefficiente di copertura della liquidità o di eventuali misure o requisiti di vigilanza in materia di liquidità sul corrispondente tasso preferenziale di deflusso o di afflusso applicato alla sua controparte.

3. Nel caso in cui il fornitore di liquidità o il ricevente sia stato autorizzato dalle pertinenti autorità competenti a derogare alla condizione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e non soddisfi o preveda di non soddisfare il livello richiesto del coefficiente di copertura della liquidità di cui al suddetto regolamento delegato, la notifica di cui al paragrafo 2 è inclusa nella notifica immediata e nel piano di ripristino di cui all'articolo 414 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le pertinenti autorità competenti stabiliscono se continuano ad applicarsi i tassi preferenziali di deflusso o di afflusso in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Accordi e impegni giuridicamente vincolanti tra i soggetti del gruppo in materia di linea di credito o di liquidità non utilizzata


1. Gli accordi e impegni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la linea di credito o di liquidità è una linea irrevocabile che è legalmente e praticamente disponibile in qualsiasi momento, per la sua intera durata, anche in periodi di stress, su base transfrontaliera. Essa riguarda specificamente l'applicazione del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di cui agli articoli 29 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 ed è disponibile su richiesta. A tal fine gli enti creditizi hanno effettuato un'analisi giuridica sufficientemente approfondita sostenuta da un parere giuridico scritto e motivato, approvato dai rispettivi organi di amministrazione, che conferma la validità giuridica e l'applicabilità dell'accordo o impegno in materia di linea di credito o di liquidità in tutte le giurisdizioni pertinenti;
- b) la valuta di denominazione della linea irrevocabile di credito o di liquidità è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità del ricevente che non sono collegati alla linea stessa;
- c) l'importo e il costo della linea irrevocabile di credito o di liquidità sono chiaramente specificati nel pertinente contratto;
- d) gli accordi e gli impegni non contengono alcuna clausola che consenta al fornitore di liquidità:
 - i) di imporre condizioni che debbano essere soddisfatte prima della fornitura della liquidità;
 - ii) di recedere dall'obbligo di rispettare tali accordi e impegni;
 - iii) di modificare i termini degli accordi e impegni senza previa approvazione da parte delle pertinenti autorità competenti;
- e) la linea di credito o di liquidità ha in ogni momento una durata residua di oltre sei mesi. Se non ha una data di scadenza, la linea di credito o di liquidità prevede per l'annullamento un preavviso minimo di sei mesi.

2. L'analisi giuridica di cui al paragrafo 1, lettera a), è aggiornata regolarmente per tener conto di eventuali modifiche nella legislazione di tutte le pertinenti giurisdizioni. Le autorità competenti sono informate dell'esito di tali analisi giuridiche.

3. L'importo della linea di credito o di liquidità di cui al paragrafo 1, lettera c), non è rivisto senza il previo consenso delle pertinenti autorità competenti.

4. Se la durata residua di cui al paragrafo 1, lettera e), scende al di sotto di sei mesi o in caso di preavviso di annullamento della linea di credito o di liquidità, gli enti creditizi informano immediatamente le pertinenti autorità competenti. Le autorità stabiliscono se continuano ad applicarsi i tassi preferenziali di deflusso o di afflusso in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.



*Articolo 4***Considerazione del profilo di rischio di liquidità del ricevente nell'ambito della gestione del rischio di liquidità del fornitore**

Il profilo di rischio di liquidità del ricevente è preso in considerazione nella gestione del rischio di liquidità del fornitore di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il fornitore di liquidità controlla e sorveglia la posizione di liquidità del ricevente su base giornaliera. In caso di banca corrispondente, il controllo e la sorveglianza della posizione di liquidità del ricevente può limitarsi ai saldi dei conti vostro del ricevente;
- b) gli effetti del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso sono pienamente presi in considerazione e integrati nei piani di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità e del ricevente, che tengono conto dei potenziali impedimenti al trasferimento di tale liquidità e valutano il tempo necessario per la realizzazione del trasferimento stesso. A tal fine il fornitore di liquidità dimostra alle pertinenti autorità competenti che si può ragionevolmente ritenere che egli possa continuare a fornire la linea di liquidità al ricevente anche in periodi di stress, senza un impatto negativo rilevante sulla propria posizione di liquidità. Il piano di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità non fa ricorso alla liquidità necessaria per onorare la linea irrevocabile di credito o di liquidità del ricevente;
- c) il piano di finanziamento d'emergenza del fornitore di liquidità tiene conto del tasso preferenziale di deflusso o di afflusso al fine di garantirgli la capacità di fornire la liquidità necessaria, laddove richiesto.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1953



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1231 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova al fine di precisare alcuni elementi procedurali, e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:


- (1) Il metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione⁽²⁾ e, per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione⁽³⁾. Per agevolare la transizione verso la nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante dei veicoli leggeri (ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri — *Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure*, WLTP), la procedura di correlazione per le autovetture dovrebbe essere allineata, per quanto possibile, a quella per i veicoli commerciali leggeri.
- (2) Occorre fornire chiarimenti circa la designazione, da parte degli Stati membri, delle persone di contatto presso le autorità di omologazione e i servizi tecnici affinché le chiavi di firma elettronica necessarie per il funzionamento formale dello strumento di correlazione possano essere fornite in maniera sicura ed efficiente.
- (3) Nel caso di veicoli di categoria M1 con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico pari o superiore a 3 000 kg, è opportuno concedere ai costruttori la possibilità — già prevista per i veicoli di categoria N1 — di scegliere se determinare i coefficienti della resistenza all'avanzamento NEDC in base alle prove secondo la procedura WLTP oppure se utilizzare i valori riportati nell'allegato 4a, tabella 3, del regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) (regolamento UN/ECE n. 83)⁽⁴⁾. Ciò dovrebbe facilitare le prove di omologazione di questa particolare categoria di veicoli.
- (4) A seguito del perfezionamento dello strumento di correlazione, alcuni parametri dei dati di input non sono più necessari, mentre altri dati di natura amministrativa andrebbero aggiunti per garantire un processo tracciabile e verificabile.
- (5) È altresì opportuno prevedere l'uso di codici hash per i file in uscita dello strumento di correlazione. Un numero limitato di risultati non riservati dello strumento di correlazione dovrebbe essere messo a disposizione della Commissione al fine di garantire lo sviluppo e il miglioramento continui dello strumento di correlazione e di fornire un mezzo di ulteriore verifica sui risultati della correlazione.
- (6) Occorre semplificare il calcolo del valore di CO₂ NEDC di riferimento rendendo inutile il post-trattamento dei risultati delle prove secondo la procedura WLTP e il calcolo della differenza tra il valore di CO₂ WLTP simulato con lo strumento di correlazione e il valore di CO₂ NEDC. Il nuovo metodo di calcolo fornisce un valore assoluto di CO₂ NEDC di riferimento e qualsiasi deviazione dello strumento di correlazione dovrebbe essere facilmente calcolata e riportata nel file non riservato contenente il riepilogo dei risultati. Tale approccio riduce notevolmente il rischio di errori nel calcolo dei valori di riferimento.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GUL 175 del 7.7.2017, pag. 679).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).

⁽⁴⁾ Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2015/1038] (GU L 172 del 3.7.2015, pag. 1).



- (7) È inoltre opportuno semplificare il calcolo dei valori di consumo di carburante in ciclo misto e specifico per fase. Il consumo di carburante dovrebbe essere calcolato a partire dal valore di CO₂ NEDC finale (valore dichiarato, determinato mediante strumento di correlazione o prova fisica sul veicolo) utilizzando le formule precisate nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione ⁽²⁾ è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è così modificato:

1) il punto 2.1.2 è sostituito dal seguente:

«2.1.2. *Designazione degli utilizzatori dello strumento di correlazione*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive persone di contatto responsabili delle operazioni eseguite con lo strumento di correlazione presso l'autorità di omologazione e, se del caso, presso i servizi tecnici. Può essere designata soltanto una persona di contatto per autorità o per servizio. Le informazioni trasmesse alla Commissione comprendono i seguenti dati (il nome dell'organizzazione, il nome della persona responsabile, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono). Tali informazioni sono inviate al seguente indirizzo di posta elettronica (*):

EC-CO₂-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Le chiavi di firma elettronica ai fini del funzionamento dello strumento di correlazione sono fornite soltanto su richiesta della persona di contatto (**). La Commissione pubblica linee guida sulla procedura da seguire per tali richieste.

(*) Gli aggiornamenti dell'indirizzo di posta elettronica saranno accessibili sul sito web.

(**) Le chiavi di firma elettronica saranno fornite dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea.;

2) al punto 2.2, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

- «a) qualora siano effettuate due prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO₂ (ciclo misto) sono più elevate;
- b) qualora siano effettuate tre prove di omologazione, si utilizzano i risultati della prova in cui le emissioni di CO₂ (ciclo misto) si situano nella mediana.»;

3) il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente:

«2.3.1. *Determinazione dell'inerzia del veicolo nella procedura NEDC*

La massa di riferimento NEDC dei veicoli H e, ove applicabile, dei veicoli L e R è determinata come segue:

$$RM_{n,L} = (MRO_L - 75 + 100) \text{ [kg]}$$

$$RM_{n,H} = (MRO_H - 75 + 100) \text{ [kg]}$$

$$RM_{n,R} = (MRO_R - 75 + 100) \text{ [kg]}$$

dove:

il veicolo R è il veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento ai sensi dell'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*);

MRO è la massa in ordine di marcia definita all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione (**) per i veicoli H, L e R, rispettivamente;

la massa di riferimento da usare come input per le simulazioni e, ove applicabile, per le prove fisiche sui veicoli è il valore di inerzia di cui all'allegato 4a, tabella 3, del regolamento UN/ECE n. 83, che equivale alla massa di riferimento RM, determinata conformemente al presente punto e detta $TM_{n,L}$, $TM_{n,H}$ e $TM_{n,R}$.

(*) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).;



4) i punti 2.3.5 e 2.3.6 sono sostituiti dai seguenti:

«2.3.5. *Determinazione della differenza di pressione degli pneumatici*

Conformemente all'allegato I, appendice 3, punto 6.6.3, del regolamento (UE) 2017/1151, la pressione degli pneumatici più bassa raccomandata per la massa di prova del veicolo deve essere utilizzata durante il coast down per la determinazione della resistenza all'avanzamento, mentre ciò non è precisato nella procedura NEDC. La pressione degli pneumatici di cui tener conto ai fini del calcolo della resistenza all'avanzamento nell'ambito della procedura NEDC conformemente al punto 2.3.8, corrisponde alla media tra i due assi della media tra la pressione minima e la pressione massima consentite per gli pneumatici selezionati per ogni asse per la massa di riferimento NEDC del veicolo. Il calcolo è effettuato per il veicolo H e, se del caso, per i veicoli L e R applicando le seguenti formule:

$$\text{per il veicolo H: } P_{\text{avg,H}} = \left(\frac{P_{\text{max,H}} + P_{\text{min,H}}}{2} \right)$$

$$\text{per il veicolo L: } P_{\text{avg,L}} = \left(\frac{P_{\text{max,L}} + P_{\text{min,L}}}{2} \right)$$

$$\text{per il veicolo R: } P_{\text{avg,R}} = \left(\frac{P_{\text{max,R}} + P_{\text{min,R}}}{2} \right)$$

dove:

P_{max} è la media delle pressioni massime degli pneumatici selezionati per i due assi;

P_{min} è la media delle pressioni minime degli pneumatici selezionati per i due assi.

L'effetto che ne risulta in termini di resistenza applicata al veicolo è calcolato utilizzando le seguenti formule, rispettivamente, per i veicoli H, L e R:

$$\text{per il veicolo H: } TP_H = \left(\frac{P_{\text{avg,H}}}{P_{\text{min,H}}} \right)^{-0,4}$$

$$\text{per il veicolo L: } TP_L = \left(\frac{P_{\text{avg,L}}}{P_{\text{min,L}}} \right)^{-0,4}$$

$$\text{per il veicolo R: } TP_R = \left(\frac{P_{\text{avg,R}}}{P_{\text{min,R}}} \right)^{-0,4}$$

2.3.6. *Determinazione della profondità del battistrada (TTD)*

Ai sensi dell'allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.2.2, del regolamento (UE) 2017/1151, ai fini della prova WLTP la profondità del battistrada minima è pari all'80 %, mentre ai sensi dell'allegato 4a, appendice 7, punto 4.2, del regolamento UN/ECE n. 83, la profondità minima consentita del battistrada ai fini della prova NEDC è pari al 50 % del valore nominale. Ciò si traduce in una differenza media di 2 mm di profondità del battistrada tra le due procedure. L'effetto corrispondente in termini di resistenza applicata al veicolo è determinato, ai fini del calcolo della resistenza all'avanzamento NEDC di cui al punto 2.3.8, secondo le seguenti formule, rispettivamente, per i veicoli H, L e R:

$$\text{per il veicolo H: } TTD_H = \left(2 \cdot \frac{0,1 \cdot RM_{n,H} \cdot 9,81}{1\,000} \right)$$

$$\text{per il veicolo L: } TTD_L = \left(2 \cdot \frac{0,1 \cdot RM_{n,L} \cdot 9,81}{1\,000} \right)$$

$$\text{per il veicolo R: } TTD_R = \left(2 \cdot \frac{0,1 \cdot RM_{n,R} \cdot 9,81}{1\,000} \right)$$

dove:

$RM_{n,H}$, $RM_{n,L}$ e $RM_{n,R}$ sono le masse di riferimento dei veicoli H, L e R determinate conformemente al punto 2.3.1.1.»



5) al punto 2.3.8.1 sono aggiunti i seguenti due paragrafi:

«I coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono calcolati secondo le formule di cui al punto 2.3.8.1.1 (per i veicoli H) e al punto 2.3.8.1.2 (per i veicoli L).

Salvo diversa indicazione, tali formule si applicano sia nel caso di simulazioni che di prove fisiche sul veicolo.»

6) il punto 2.3.8.2 è sostituito dal seguente:

«2.3.8.2. Determinazione delle resistenze all'avanzamento se queste, ai fini della prova WLTP, sono state stabilite a norma dell'allegato XXI, suballegato 4, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1151

2.3.8.2.1. Famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151

Laddove la resistenza all'avanzamento sia stata calcolata in conformità all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all'avanzamento NEDC da utilizzare come dati di input ai fini delle simulazioni dello strumento di correlazione sono calcolate come segue.

a) I valori di resistenza all'avanzamento NEDC conformemente all'allegato 4a, tabella 3, del regolamento UN/ECE n. 83

Veicolo H:

$$F_{0n,H} = T_{0n,H} + (F_{0w,H} - A_{w,H})$$

$$F_{1n,H} = F_{1w,H} - B_{w,H}$$

$$F_{2n,H} = T_{2n,H} + (F_{2w,H} - C_{w,H})$$

Veicolo L:

$$F_{0n,L} = T_{0n,L} + (F_{0w,L} - A_{w,L})$$

$$F_{1n,L} = F_{1w,L} - B_{w,L}$$

$$F_{2n,L} = T_{2n,L} + (F_{2w,L} - C_{w,L})$$

dove:

$F_{0n,i}$, $F_{1n,i}$, $F_{2n,i}$ con $i = H,L$, sono i coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H o L;

$T_{0n,i}$, $T_{2n,i}$, con $i = H,L$ sono i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo H o L, determinati conformemente all'allegato 4a, tabella 3, del regolamento UN/ECE n. 83;

$A_{w,H/L}$, $B_{w,H/L}$, $C_{w,H/L}$ sono i coefficienti del banco dinamometrico per il veicolo utilizzati ai fini della preparazione del banco dinamometrico conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punti 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/1151;

b) I valori di resistenza all'avanzamento NEDC derivati dal veicolo rappresentativo

Nel caso di veicoli aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg, le resistenze all'avanzamento nella procedura NEDC possono, su richiesta del costruttore, essere determinate conformemente a quanto segue:


(1) determinazione dei coefficienti della resistenza all'avanzamento del veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento

i) Effetto di un'inerzia diversa:

$$F_{0n,R}^1 = F_{0w,R} \cdot \left(\frac{RM_{n,R}}{TM_{w,R}} \right)$$

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.1, ad eccezione dei seguenti:

$F_{0w,R}$ designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento per F_0 determinato per la prova WLTP del veicolo R; $TM_{w,R}$ è la massa di prova WLTP per il veicolo rappresentativo R.



ii) Effetto di una pressione degli pneumatici diversa:

$$F_{0n,R}^2 = F_{0n,R}^1 \cdot TP_R$$

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.5.

iii) Effetto dell'inerzia delle parti rotanti:

$$F_{0n,R}^3 = F_{0n,R}^2 \cdot \left(\frac{1,015}{1,03} \right)$$

Nel caso di prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

$$F_{0n,R}^3 = F_{0n,R}^2 \cdot \left(\frac{1}{1,03} \right)$$

iv) Effetto di profondità del battistrada diverse:

$$F_{0n,R}^4 = F_{0n,R}^3 - TTD_R$$

I fattori della formula sono definiti al punto 2.3.6.

v) Effetto del preconditionamento:

$$F_{0n,R} = F_{0n,R}^4 - 6$$

Nel caso di prova fisica su veicolo, non si applica la correzione per l'effetto di preconditionamento.

vi) Il coefficiente di resistenza all'avanzamento F_{1n} per il veicolo R è determinato come segue: effetto dell'inerzia delle parti rotanti:

$$F_{1n,R} = F_{1w,R} \cdot \left(\frac{1,015}{1,03} \right)$$

Nel caso di prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

$$F_{1n,R} = F_{1w,R} \cdot \left(\frac{1}{1,03} \right)$$

vii) Il coefficiente di resistenza all'avanzamento F_{2n} per il veicolo R è determinato come segue: effetto dell'inerzia delle parti rotanti:

$$F_{2n,R} = F_{2w,R}^* \cdot \left(\frac{1,015}{1,03} \right)$$

Nel caso di prova fisica su veicolo, si applica la formula seguente:

$$F_{2n,R} = F_{2w,R}^* \cdot \left(\frac{1}{1,03} \right)$$


dove il fattore $F_{2w,R}^*$ designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento F_2 determinato per la prova WLTP del veicolo R, da cui è stato eliminato l'effetto di tutte le apparecchiature aerodinamiche opzionali;

(2) determinazione dei coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H

Per il calcolo delle resistenze all'avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo H sono utilizzate le seguenti formule:

i) il valore $F_{0n,H}$ del veicolo H è determinato come segue:

$$F_{0n,H} = \text{Max} \left(\left(0,05 \cdot F_{0n,R} + 0,95 \cdot \left(F_{0n,R} \cdot \frac{RM_{n,H}}{RM_{n,R}} + \left(\frac{RR_{H1} - RR_R}{1000} \right) \cdot 9,81 \cdot RM_{n,H} \right) \right); \left(0,2 \cdot F_{0n,R} + 0,8 \cdot \left(F_{0n,R} \cdot \frac{RM_{n,H}}{RM_{n,R}} + \left(\frac{RR_{H1} - RR_R}{1000} \right) \cdot 9,81 \cdot RM_{n,H} \right) \right) \right)$$



dove:

$F_{0n,R}$ è il coefficiente di resistenza all'avanzamento costante del veicolo R in N,

$RM_{n,H}$ è la massa di riferimento del veicolo H,

$RM_{n,R}$ è la massa di riferimento del veicolo R,

RR_H è la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo H in kg/t,

RR_R è la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo R in kg/t;

ii) il valore $F_{2n,H}$ del veicolo H è determinato come segue:

$$F_{2n,H} = \text{Max} \left(\left(0,05 \cdot F_{2n,R} + 0,95 \cdot F_{2n,R} \cdot \frac{A_{f,H}}{A_{f,R}} \right); \left(0,2 \cdot F_{2n,R} + 0,8 \cdot F_{2n,R} \cdot \frac{A_{f,H}}{A_{f,R}} \right) \right)$$

dove:

$F_{2n,R}$ è il coefficiente di resistenza all'avanzamento di secondo ordine del veicolo R in N/(km/h)²,

$A_{f,H}$ è la superficie della zona anteriore del veicolo H, in m².

$A_{f,R}$ è la superficie della zona anteriore del veicolo R, in m²;

iii) il valore $F_{1n,H}$ del veicolo H è fissato a 0;

(3) determinazione dei coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo L

Per il calcolo della resistenza all'avanzamento del veicolo L sono utilizzate le seguenti formule:

i) il valore $F_{0n,L}$ del veicolo L è determinato come segue:

$$F_{0n,L} = \text{Max} \left(\left(0,05 \cdot F_{0n,R} + 0,95 \cdot \left(F_{0n,R} \cdot \frac{RM_{n,L}}{RM_{n,R}} + \left(\frac{RR_L - RR_R}{1000} \right) \cdot 9,81 \cdot RM_{n,L} \right) \right); \left(0,2 \cdot F_{0n,R} + 0,8 \cdot \left(F_{0n,R} \cdot \frac{RM_{n,L}}{RM_{n,R}} + \left(\frac{RR_L - RR_R}{1000} \right) \cdot 9,81 \cdot RM_{n,L} \right) \right) \right)$$

dove:

$F_{0n,R}$ è il coefficiente di resistenza all'avanzamento del veicolo R in N,

$RM_{n,L}$ è la massa di riferimento del veicolo L,

$RM_{n,R}$ è la massa di riferimento del veicolo R,

RR_L è la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo L in kg/t;

RR_R è la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo R in kg/t;

ii) il valore $F_{2n,L}$ del veicolo L è determinato come segue:

$$F_{2n,L} = \text{Max} \left(\left(0,05 \cdot F_{2n,R} + 0,95 \cdot F_{2n,R} \cdot \frac{A_{f,L}}{A_{f,R}} \right); \left(0,2 \cdot F_{2n,R} + 0,8 \cdot F_{2n,R} \cdot \frac{A_{f,L}}{A_{f,R}} \right) \right)$$

dove:

$F_{2n,R}$ è il coefficiente di resistenza all'avanzamento di secondo ordine del veicolo R in N/(km/h)²;

$A_{f,L}$ è la superficie della zona anteriore del veicolo L, in m²;

$A_{f,R}$ è la superficie della zona anteriore del veicolo R, in m²;

iii) il valore $F_{1n,L}$ del veicolo L è fissato a 0.



2.3.8.2.2. Resistenze all'avanzamento preimpostate conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151

Le resistenze all'avanzamento preimpostate che siano state calcolate in conformità all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.2, del regolamento (UE) 2017/1151 sono calcolate nella procedura NEDC conformemente al punto 2.3.8.2.1, lettera a), del presente allegato.

Nel caso di prova fisica su veicolo, la prova deve essere eseguita con i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per i veicoli H o L, determinati conformemente all'allegato 4a, tabella 3, del regolamento UN/ECE n. 83.»

7) la tabella 1 del punto 2.4 è modificata come segue:

a) nella riga corrispondente alla voce 30 («Inerzia del veicolo nella prova NEDC»), il riferimento nella colonna «Fonte» è sostituito dal seguente:

«Allegato 4a, tabella 3, del regolamento UN/ECE n. 83. *Da compilarsi a cura dell'autorità di omologazione o del servizio tecnico*»;

b) la riga corrispondente alla voce 34 è sostituita dalla seguente:

«34	Regolazione dell'inerzia nella procedura WLTP	kg	Allegato XXI, suballegato 4, punto 2.5.3, del regolamento (UE) 2017/1151	Inerzia del banco dinamometrico applicata durante la prova WLTP»
-----	---	----	--	--

c) nella riga corrispondente alla voce 59 («Temperatura del liquido di raffreddamento del motore WLTP»), il riferimento nella colonna «Fonte» è sostituito dal seguente:

«Serie: dati del sistema OBD, 1hz, risoluzione 1 °C»;

d) le righe corrispondenti alle voci da 63 a 66 sono sostituite ed è aggiunta la riga 67, come segue:

«63	Le emissioni dichiarate di CO ₂ in ciclo misto secondo la procedura NEDC per i veicoli H e L	gCO ₂ /km		Valore dichiarato per la prova NEDC. Nel caso di veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica, il valore deve essere corretto per Ki
64	Velocità NEDC (teorica)	km/h	Come definita all'allegato 4, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83	Serie: 1hz, risoluzione 0,1 km/h. Se non fornito, si applica il profilo della velocità di cui all'allegato 4, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83.
65	Rapporto di trasmissione NEDC (teorico)	—	Idem	Serie: 1hz. Se non fornito, si applica il profilo della velocità di cui all'allegato 4, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83.
66	Numero di identificazione della famiglia del veicolo	—	Allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151	
67	Fattore di rigenerazione K _i	—	Allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151	Per i veicoli non dotati di sistema a rigenerazione periodica, tale valore è pari a 1. Per i veicoli dotati di sistema a rigenerazione periodica, tale valore, se non fornito, è pari a 1,05»

8) al punto 3.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la differenza tra il veicolo H e il veicolo L sia unicamente ascrivibile ad una differenza di apparecchiature opzionali (ad esempio MRO, forma della carrozzeria e coefficienti della resistenza all'avanzamento sono uguali) il valore di CO₂ NEDC di riferimento è determinato solo per il veicolo H.»;



9) i punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«3.1.1. *Dati di input e risultati dello strumento di correlazione*

3.1.1.1. Rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione

L'autorità di omologazione o il servizio tecnico designato provvedono affinché il file dei dati di input per lo strumento di correlazione sia completo. In seguito al completamento di un ciclo di prova con lo strumento di correlazione è emesso un rapporto originale dei risultati ottenuti dalla correlazione a cui viene attribuito un codice hash. Il rapporto contiene le seguenti parti:

- a) i dati di input come specificato al punto 2.4;
- b) i dati risultanti dall'esecuzione della simulazione;
- c) il file riepilogativo, che comprende
 - i) il numero di identificazione della famiglia del veicolo;
 - ii) la differenza tra il valore di CO₂ dichiarato dal costruttore e il valore risultante dallo strumento di correlazione (CO₂, ciclo misto);
 - iii) i dati tecnici non riservati (ad esempio tipo di carburante, cilindrata, tipo di cambio, turbo).

3.1.1.2. File di correlazione completo

Se il rapporto originale di correlazione è stato emesso conformemente al punto 3.1.1.1, l'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico designato si avvale delle pertinenti funzionalità dello strumento di correlazione per inviare il file riepilogativo ad un server con marcatura temporale dal quale una risposta con indicazione temporale è ritrasmessa al mittente (con copia ai servizi competenti della Commissione), comprendente un numero intero tra 1 e 99 generato casualmente.

Si crea un file di correlazione completo, comprensivo della risposta con indicazione temporale e del rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.1.1. Al file di correlazione completo è attribuito un codice hash. Il file è conservato dall'autorità di omologazione quale verbale di prova conformemente all'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

3.1.2. *Valore di CO₂ NEDC di riferimento per il veicolo H*

Lo strumento di correlazione deve essere utilizzato per eseguire le prove di simulazione NEDC del veicolo H utilizzando i pertinenti dati di input di cui al punto 2.4.

Il valore di CO₂ NEDC di riferimento del veicolo H è determinato come segue:

$$CO_{2,H} = NEDC CO_{2,CH} \cdot K_{v,H}$$

dove:

$CO_{2,H}$ è il valore di CO₂ NEDC di riferimento per il veicolo H;


$NEDC CO_{2,CH}$ è il risultato di CO₂ NEDC in ciclo misto simulato con lo strumento di correlazione per il veicolo H;

$K_{v,H}$ è il valore determinato conformemente all'allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo H.

Oltre al valore di riferimento delle emissioni di CO₂ NEDC, lo strumento di correlazione fornisce anche i valori di CO₂ specifici per fase per il veicolo H.

3.1.3. *Valore di CO₂ NEDC di riferimento per il veicolo L*

Se del caso, la prova simulata NEDC del veicolo L va effettuata utilizzando lo strumento di correlazione e i pertinenti dati di input di cui al punto 2.4.



Il valore di CO₂ NEDC di riferimento per il veicolo L è determinato come segue:

$$CO_{2,L} = NEDC CO_{2,CL} \cdot K_{i,L}$$

dove:

- CO_{2,L} è il valore di CO₂ NEDC di riferimento per il veicolo L;
- NEDC CO_{2,CL} è il risultato di CO₂ NEDC in ciclo misto simulato con lo strumento di correlazione per il veicolo L;
- K_{i,L} è il valore determinato conformemente all'allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151 per il veicolo L.

Oltre al valore delle emissioni di CO₂ NEDC di riferimento, lo strumento di correlazione fornisce anche i valori di CO₂ specifici per fase per il veicolo L.;

10) il punto 3.2.6 è sostituito dal seguente:

«3.2.6. Se il numero generato casualmente di cui al punto 3.1.1.2 è compreso nell'intervallo tra 90 e 99, il veicolo è selezionato per una misurazione fisica conformemente alla procedura di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, tenuto conto delle precisazioni di cui al punto 2 del presente allegato. I risultati della prova sono documentati conformemente all'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

Se il valore di CO₂ NEDC per entrambi i veicoli H e L è determinato conformemente al punto 3.2.1., la configurazione di veicolo selezionata per la misurazione fisica è quella del veicolo L se il numero casuale è compreso nell'intervallo tra 90 e 94, e quella del veicolo H se il numero casuale è compreso nell'intervallo tra 95 e 99.

Se il valore di CO₂ NEDC è determinato conformemente al punto 3.2.1 per uno solo tra i veicoli H o L nella famiglia di interpolazione, tale veicolo è selezionato per la misurazione fisica se il numero casuale è compreso tra 90 e 99.

Se i valori di CO₂ NEDC non sono determinati conformemente al punto 3.2.1, ma sia il veicolo H che il veicolo L sono sottoposti a prova fisica, non si tiene conto del numero casuale.»

11) al punto 3.2.8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il fattore De è calcolato al terzo decimale ed è riportato sul certificato di omologazione e sul certificato di conformità.»

12) i punti 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 sono sostituiti dai seguenti:


«3.3.1. *Calcolo dei valori CO₂ NEDC specifici per fase per il veicolo H*

I valori NEDC specifici per fase per il veicolo H sono calcolati come segue:

$$NEDC CO_{2,p,H} = NEDC CO_{2,p,H,c} \cdot CO_{2,AF,H}$$

dove:

- p è la fase "UDC" o "EUDC";
- NEDC CO_{2,p,H,c} è il valore di CO₂ NEDC simulato con lo strumento di correlazione per la fase p di cui al punto 3.1.2 o, se del caso, il risultato della misurazione fisica di cui al punto 3.2.2;
- NEDC CO_{2,p,H} è il valore NEDC specifico per fase per il veicolo H nella pertinente fase p, in gCO₂/km;
- CO_{2,AF,H} è l'indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO₂ NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC simulata con lo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.2 o, se del caso, il risultato della misurazione fisica.



3.3.2. Calcolo dei valori CO₂ NEDC specifici per fase per il veicolo L

I valori NEDC specifici per fase per il veicolo L sono calcolati come segue:

$$\text{NEDC CO}_{2,p,L} = \text{NEDC CO}_{2,p,L,c} \cdot \text{CO}_{2,AF,L}$$

dove:

- p è la fase "UDC" o "EUDC";
- $\text{NEDC CO}_{2,p,L,c}$ è il valore di CO₂ NEDC simulato con lo strumento di correlazione per la fase p di cui al punto 3.1.2 o, se del caso, il risultato della misurazione fisica di cui al punto 3.2.2;
- $\text{NEDC CO}_{2,p,L}$ è il valore NEDC specifico per fase per il veicolo L nella pertinente fase p, in gCO₂/km;
- $\text{CO}_{2,AF,L}$ è l'indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO₂ NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e il risultato della prova NEDC simulata con lo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.2 o, se del caso, il risultato della misurazione fisica.

3.3.3. Calcolo del consumo di carburante NEDC per i veicoli H e L

3.3.3.1. Calcolo del consumo di carburante NEDC (ciclo misto)

Il consumo di carburante (ciclo misto) NEDC per i veicoli H ed L è calcolato utilizzando le emissioni di CO₂ NEDC in ciclo misto determinate conformemente al punto 3.2 e alle disposizioni di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km.

3.3.3.2. Calcolo del consumo di carburante NEDC specifico per fase

Il consumo di carburante NEDC specifico per fase per i veicoli H ed L è calcolato utilizzando il valore delle emissioni di CO₂ NEDC specifico per fase determinato conformemente al punto 3.3 e alle disposizioni di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Le emissioni di altri inquinanti pertinenti per il calcolo del consumo di carburante (idrocarburi, monossido di carbonio) sono considerate pari a 0 (zero) g/km.;

13) è aggiunto il seguente punto 4.2.1.4 bis:

«4.2.1.4 bis. Resistenza all'avanzamento NEDC del veicolo rappresentativo di una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento

Se la resistenza all'avanzamento su strada NEDC del veicolo rappresentativo è stata calcolata a partire da un veicolo rappresentativo WLTP conformemente al punto 2.3.8.2.1, lettera b), la resistenza all'avanzamento NEDC di un singolo veicolo è calcolata secondo le seguenti formule:

a) il valore $F_{0n,ind}$ del singolo veicolo è determinato come segue:

$$F_{0n,ind} = \text{Max} \left(\left(0,05 \cdot F_{0n,R} + 0,95 \cdot \left(F_{0n,R} \cdot \frac{RM_{n,ind}}{RM_{n,R}} + \left(\frac{RR_{ind} - RR_R}{1000} \right) \cdot 9,81 \cdot RM_{n,ind} \right) \right); \left(0,2 \cdot F_{0n,R} + 0,8 \cdot \left(F_{0n,R} \cdot \frac{RM_{n,ind}}{RM_{n,R}} + \left(\frac{RR_{ind} - RR_R}{1000} \right) \cdot 9,81 \cdot RM_{n,ind} \right) \right) \right)$$

dove:

$F_{0n,R}$ è il coefficiente di resistenza all'avanzamento costante del veicolo R in N;

$RM_{n,ind}$ è la massa di riferimento del singolo veicolo;

$RM_{n,R}$ è la massa di riferimento del veicolo R;

RR_{ind} è la resistenza al rotolamento dello pneumatico del singolo veicolo in kg/t;

RR_R è la resistenza al rotolamento dello pneumatico del veicolo R in kg/t;



b) il valore $F_{2n,ind}$ del singolo veicolo è determinato come segue:

$$F_{2n,ind} = \text{Max} \left(\left(0,05 \cdot F_{2n,R} + 0,95 \cdot F_{2n,R} \cdot \frac{A_{f,ind}}{A_{f,R}} \right); \left(0,2 \cdot F_{2n,R} + 0,8 \cdot F_{2n,R} \cdot \frac{A_{f,ind}}{A_{f,R}} \right) \right)$$

dove:

$F_{2n,R}$ è il coefficiente di resistenza all'avanzamento su strada di secondo ordine del veicolo R in N/(km/h)²;

$A_{f,ind}$ è la superficie della zona anteriore del singolo veicolo, in m²;

$A_{f,R}$ è la superficie della zona anteriore del veicolo R, in m²;

c) il valore $F_{1n,ind}$ del singolo veicolo è fissato a 0.»;

14) alla sezione 5, lettera a), le parole «rapporto dei risultati dello strumento di correlazione» sono sostituite dalle parole «file di correlazione completo».

ALLEGATO II

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1014/2010, nella tabella «Fonti dei dati» è aggiunta la seguente riga:

«Numero di identificazione della famiglia del veicolo		Allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*)
---	--	---

(*) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).»

17CE1954



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1232 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo circolare con un diametro di circa 500 mm e un peso di circa 23 kg. Esso è fatto di ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile, EN-GJS-500-7). L'articolo è verniciato di bitume nero per proteggerlo contro l'erosione.</p> <p>L'articolo è certificato secondo la norma EN 124 (dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali) ed è usato per le coperture delle fognature (ad esempio per le coperture degli scolì dell'acqua piovana).</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	7325 99 10	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7325, 7325 99 e 7325 99 10.</p> <p>Le note esplicative della nomenclatura combinata per il codice NC 7307 19 10 definiscono la ghisa malleabile. Secondo tali note, l'espressione «malleabile» comprende la ghisa a grafite sferoidale. Ai fini della certezza del diritto e di assicurare un'interpretazione coerente della NC, occorre applicare per analogia le note esplicative della nomenclatura combinata alla voce 7325. Di conseguenza la classificazione dell'articolo nel codice NC 7325 10 00 come «altri lavori di ghisa non malleabile» è esclusa.</p> <p>L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 7325 99 10 come «altri lavori di ghisa malleabile».</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE1955



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1233 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST


Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un autoveicolo a motore polivalente con quattro ruote motrici nuovo (di tipo furgone). Il veicolo ha un motore a pistone con accensione per compressione di cilindrata superiore a 1 500 cm³ e inferiore o uguale a 2 500 cm³. Il suo peso lordo totale è circa 2 800 kg.</p> <p>Il veicolo ha due file di sedili: la prima fila ha due sedili (un sedile per il conducente e un «sedile a panchina» per due passeggeri) e la seconda fila ha tre sedili. La prima fila di sedili è dotata su entrambi i lati di una portiera con finestrino, mentre la seconda fila ha sul lato sinistro un finestrino e sul lato destro un portello scorrevole con un finestrino.</p> <p>Dietro la seconda fila di sedili vi è una barriera permanente (griglia divisoria) che divide la zona passeggeri dalla zona per il trasporto di merci. Quest'ultima non è dotata di cinture di sicurezza né di attacchi per la loro installazione. Essa ha un portellone posteriore del tipo che si apre verso l'esterno, ma non ha finestrini. Il veicolo presenta elementi di comfort e rifiniture e attacchi interni esclusivamente nelle zone passeggeri.</p> <p>La zona per il trasporto di merci ha una lunghezza di circa 1,9 m e una capacità di carico di 4,4 m³.</p>	8703 32 19	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8703, 8703 32 e 8703 32 19.</p> <p>La classificazione dei veicoli a motore polivalenti è determinata da alcune caratteristiche che indicano se il veicolo è destinato principalmente al trasporto di persone o a quello di merci (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato riguardanti le voci 8703 e 8704 e le note esplicative della nomenclatura combinata alla voce 8703).</p> <p>La classificazione nella voce 8704 come autoveicolo per il trasporto di merci è esclusa, in quanto le caratteristiche oggettive e l'aspetto generale del veicolo sono quelli di un veicolo destinato principalmente al trasporto di persone (presenza di una seconda fila di sedili con attrezzatura di sicurezza, presenza di quattro finestrini, presenza di un portellone scorrevole con un finestrino per i passeggeri posteriori, presenza di elementi di comfort in tutta la zona sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori). La presenza di una barriera permanente tra la zona passeggeri e la zona per il trasporto di merci non può essere considerata un criterio decisivo per escludere la classificazione nella voce 8703, in quanto si tratta di una caratteristica tipica di molti veicoli classificati come veicoli per il trasporto di persone (specialmente i SUV). Si vedano anche i pareri di classificazione del sistema armonizzato 8703 32/1 e 8703 32/2.</p> <p>Il veicolo va pertanto classificato nel codice NC 8703 32 19 come autoveicolo a motore nuovo costruito principalmente per il trasporto di persone.</p>

17CE1956



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1234 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST


Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto composto che consiste delle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una colonna verticale di alluminio di circa 95 cm di altezza con un asse alla base e una ruota di plastica fissata a ciascuna delle estremità dell'asse, — una tavola orizzontale pieghevole di alluminio su cui si può stare in piedi, con una ruota di plastica fissata all'estremità munita di un meccanismo di frenatura ad essa collegato, — una valigia con la superficie esterna di materie plastiche stampate, delle dimensioni di circa 55 cm × 30 cm × 20 cm e fissata alla colonna verticale con fermi apribili. <p>Il prodotto è destinato a persone a partire dagli 8 anni di età. La funzione di mezzo di trasporto di merci può essere combinata a quella di monopattino; il prodotto può altrimenti essere tirato o spinto al fine di trasportare la valigia sulle ruote quando la tavola orizzontale è sollevata.</p> <p>Cfr. immagini dell'articolo (*)</p>	4202 12 50	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 4202, 4202 12 e 4202 12 50.</p> <p>Il prodotto è un articolo composto. La sua funzione principale è essenzialmente di trasportare merci nella valigia. Ciò può essere fatto da una persona in piedi sulla tavola orizzontale che spinge l'articolo (con la tavola abbassata) o da una persona che lo tira o lo spinge come una valigia trolley su ruote convenzionale (con la tavola sollevata).</p> <p>Le componenti del monopattino (quelle che non fanno parte delle normali valigie trolley, ossia la tavola orizzontale pieghevole con una ruota di plastica munita di freno) sono di carattere accessorio e facilitano il trasporto delle merci contenute nella valigia. È quindi la valigia che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 8716 come altro veicolo o nella voce 9503 come monopattino.</p> <p>Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC 4202 12 50 come valigia con superficie esterna di materie plastiche stampate.</p>

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1235 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 2017****recante duecentosettantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 3 luglio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente,
il capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO


Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

«Ahmad Zerfaoui [alias: a) Abdullah; b) Abdalla; c) Smail; d) Abu Khaoula; e) Abu Cholder; f) Nuhr]. Data di nascita: 15.7.1963. Luogo di nascita: Chréa, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) ex membro dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, b) confermato suo decesso nel Mali settentrionale il 19.9.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»

«Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5.8.1964. Luogo di nascita: Blida, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: confermato suo decesso in Ciad l'8.3.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»

«Hacene Allane [alias: a) Hassan il vecchio; b) Al Sheikh Abdelhay; c) Boulahia; d) Abu al-Foutouh; e) Cheib Ahcéne]. Data di nascita: 17.1.1941. Luogo di nascita: Médéa, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: confermato suo decesso il 16.4.2004 nel Niger settentrionale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»

17CE1958



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1236 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2017****recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2017**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾ per il finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
- (3) L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, incluso nel progetto di bilancio 2018 della Commissione, ammonta a 459,5 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per l'anno civile 2017.
- (4) Le previsioni dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2018 della Commissione, indicano che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria.
- (5) Deliberando in base a quanto disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il 30 marzo 2017 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 ⁽⁴⁾.
- (6) Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito il tasso di adattamento entro il 30 giugno 2017. Pertanto, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione è tenuta a fissare il tasso di adattamento mediante un atto di esecuzione e a informarne immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
- (7) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il tasso di adattamento può essere modificato dalla Commissione entro il 1° dicembre 2017, in base ai nuovi elementi in suo possesso. In caso di nuovi elementi, la Commissione ne terrà conto e adotterà un regolamento di esecuzione che adegui il tasso di adattamento entro il 1° dicembre 2017, nel contesto della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2018.

⁽¹⁾ G.U. 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (G.U. 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (G.U. 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁴⁾ COM(2017) 150 final.



- (8) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata in un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello in cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile in cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori.
- (9) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da versare agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di tale Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2017, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,388149 %.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1959



REGOLAMENTO (UE) 2017/1237 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 ⁽²⁾ della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi acuti per la salute connessi alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca grezzi e nei loro prodotti derivati ⁽³⁾. L'espressione «semi di albicocca grezzi e loro prodotti derivati» usata nel parere scientifico si riferisce allo stesso prodotto denominato nel presente regolamento con l'espressione «semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati».
- (3) L'amigdalina è il principale glicoside cianogenico presente nei semi di albicocca non trasformati e si degrada in acido cianidrico (cianuro) con la masticazione. L'acido cianidrico (cianuro) è altamente tossico per gli esseri umani. Per la valutazione dei rischi associati alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati, il gruppo CONTAM ha determinato una dose acuta di riferimento (DAR) di 20 µg/kg di peso corporeo. Tenendo conto dei tenori riferiti di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca non trasformati, la DAR sarebbe superata già con il consumo di pochissimi semi di albicocca non trasformati.
- (4) È pertanto opportuno stabilire un tenore massimo di acido cianidrico (cianuro) nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale.
- (5) In considerazione della notevole frammentazione del mercato dei semi di albicocca e dei possibili rischi acuti per la salute pubblica, è opportuno stabilire che l'operatore garantisca che i semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale rispettino il tenore massimo.
- (6) È opportuno definire le norme del campionamento da applicare per il controllo del rispetto del tenore massimo.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2016. Scientific opinion on the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in raw apricot kernels and products derived from raw apricot kernels (Parere scientifico sui rischi acuti per la salute connessi alla presenza di glicosidi cianogenici nei semi di albicocca grezzi e nei loro prodotti derivati). EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4424 http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf



Articolo 2

L'operatore che immette sul mercato semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati per il consumatore finale dimostra, su richiesta dell'autorità competente, che il prodotto commercializzato rispetta il tenore massimo.

Articolo 3

Il campionamento per il controllo del rispetto del tenore massimo deve essere effettuato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, allegato I, parte D.2 ⁽¹⁾.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GUL 70 del 9.3.2006, pag. 12).



ALLEGATO


Nella sezione 8 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunto il seguente punto:

«8.3	Acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico legato in glicosidi cianogenici	
8.3.1	Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁾	20,0

⁽⁵⁴⁾ "Prodotti non trasformati" come definito nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁵⁵⁾ "Immissione sul mercato" e "consumatore finale" come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).»

17CE1960



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1238 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2017****che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («Cina») in seguito a una denuncia presentata il 25 ottobre 2016 da EUROFER («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni acciai anticorrosione.

1. PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) Gli acciai anticorrosione sono costituiti da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi;
- quelli solo laminati a caldo o a freddo.


- (4) Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94).

2. RICHIESTA

- (5) La richiesta di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base è stata presentata dal denunciante il 24 maggio 2017. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione, affinché a decorrere dalla data di registrazione si possano applicare misure nei confronti di tali importazioni.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17.



3. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (6) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (7) Il denunciante sostiene che la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame continua a essere oggetto di dumping e che gli importatori erano a conoscenza di pratiche di dumping che si sono protratte a lungo e hanno arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Il denunciante sostiene inoltre che le importazioni cinesi stanno arrecando un pregiudizio all'industria dell'Unione e che vi è stato un sostanziale aumento del livello di tali importazioni anche dopo il periodo dell'inchiesta, il che comprometterebbe gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping, se questo dovesse essere applicato.
- (8) La Commissione ritiene che gli importatori effettivamente fossero, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza delle pratiche di dumping degli esportatori. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie al riguardo, come chiaramente indicato nell'avviso di apertura del presente procedimento ⁽¹⁾. La versione non riservata della denuncia stimava un margine di dumping del 50 % per le importazioni cinesi. Le prove del dumping contenute nella denuncia si fondano su un confronto tra i valori normali, stabiliti in base alle informazioni sui prezzi di un produttore del Canada (scelto come paese di riferimento), e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell'Unione. Il prezzo cinese all'esportazione è stato determinato in base ai dati indicati dai produttori esportatori cinesi sul mercato dell'Unione dall'agosto 2012 all'aprile 2016.
- (9) Data l'entità del dumping che potrebbe essere praticato, è ragionevole supporre che gli importatori siano, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza della situazione.
- (10) Il denunciante ha inoltre fornito, sia nella denuncia sia nella richiesta di registrazione, elementi di prova sufficienti sotto forma di comunicati stampa che descrivono le pratiche di dumping degli esportatori cinesi e che, prima facie, gli importatori non avrebbero potuto né dovuto ignorare. La domanda di riesame menzionava anche le misure di difesa commerciale, tra cui l'antidumping attualmente applicabile nei paesi terzi.
- (11) Dall'apertura del procedimento nel dicembre 2016, confrontando la media dei volumi delle importazioni mensili fra ottobre 2015 e settembre 2016 (il periodo dell'inchiesta) e quella dei volumi delle importazioni fra gennaio e aprile 2017 (il periodo successivo all'apertura) si può osservare un ulteriore aumento di oltre il 50 %. Da ulteriori elementi di prova prima facie risultano aumenti delle quote di mercato e dell'entità delle scorte.
- (12) Nella denuncia vi sono inoltre sufficienti elementi di prova prima facie del pregiudizio arrecato, e nelle comunicazioni effettuate nel quadro dell'inchiesta, compresa la richiesta di registrazione, vi sono prove dell'ulteriore pregiudizio che deriverebbe da un persistente aumento di tali importazioni. Tenuto conto del momento in cui si verifica, è probabile che l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e altre circostanze (quali l'eccesso di capacità in Cina e la politica dei prezzi degli esportatori cinesi che risultano dalla denuncia iniziale) potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura dell'attuale procedimento e l'andamento delle importazioni cinesi in termini di prezzi e volumi rendono inoltre probabili un ulteriore aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

4. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (14) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

⁽¹⁾ GUC 459 del 9.12.2016, pag. 17 (punto 3 dell'avviso di apertura).



5. REGISTRAZIONE

- (15) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano rispettate le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (16) Il denunciante stima nella denuncia un margine medio di dumping del 50 % circa e un margine medio di vendita sottocosto compreso fra il 37,8 % e il 41,0 % per il prodotto in esame. Per quanto concerne la Cina, l'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di svendita sottocosto stimato in base alla denuncia, vale a dire fra il 37,8 % e il 41,0 % sul valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (17) I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di acciai resistenti alla corrosione, originari della Repubblica popolare cinese, costituiti da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, esclusi quelli:

— di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi;

— solo laminati a caldo o a freddo,

e attualmente classificati ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 and ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 35, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94).


Le importazioni sono sottoposte a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1961



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1239 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 2017****relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare***[notificata con il numero C(2017) 4555]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di riconoscere, mediante convalida, certificati di competenza o addestramento adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»).
- (2) Tramite lettere rispettivamente del 9 gennaio 2014 e del 5 novembre 2014 il Lussemburgo e Cipro hanno chiesto il riconoscimento dell'Etiopia. A seguito di tali richieste la Commissione ha preso contatto con le autorità etiopi al fine di effettuare una valutazione del loro sistema di formazione e abilitazione per verificare se l'Etiopia soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati. È stato spiegato che la valutazione si sarebbe basata sui risultati di un'ispezione conoscitiva effettuata dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (l'«Agenzia») in Etiopia.
- (3) Sulla base dei risultati di un'ispezione effettuata nell'ottobre 2015, la Commissione ha proceduto a una valutazione del sistema di formazione e abilitazione dell'Etiopia. In tale valutazione la Commissione ha individuato diverse questioni che dovevano essere affrontate adeguatamente dalle autorità etiopi, fra cui carenze in relazione all'approvazione dei programmi e dei corsi, alla formazione a bordo e all'abilitazione e alla convalida.
- (4) Un piano volontario di azioni correttive è stato presentato dalle autorità etiopi nel maggio 2016 e ulteriormente integrato nel luglio, nell'ottobre e nel dicembre 2016.
- (5) In particolare, l'Etiopia ha adottato una nuova normativa che pone rimedio alle carenze relative alle disposizioni nazionali individuate nella valutazione della Commissione e ha aggiornato le procedure di qualità della propria amministrazione e dei propri istituti di istruzione marittima nonché i programmi di studio e formazione dei propri istituti di istruzione marittima.
- (6) Sulla base di tutte le informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità etiopi hanno adottato misure volte ad allineare il sistema etiopico di formazione e abilitazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW, fornendo prove documentarie adeguate.
- (7) Nell'aprile 2017 la Commissione ha fornito alle autorità etiopi una relazione di valutazione che si basava sui risultati dell'ispezione dell'ottobre 2016 e teneva conto del piano di azioni correttive aggiornato.

⁽¹⁾ GUL 323 del 3.12.2008, pag. 33.



- (8) I risultati finali della valutazione dimostrano che l'Etiopia soddisfa i requisiti della convenzione STCW, che ha posto rimedio a tutte le carenze individuate e che ha adottato misure adeguate per prevenire le frodi riguardanti i certificati.
- (9) Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della valutazione.
- (10) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare l'Etiopia è riconosciuta ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

17CE1962



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1240 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 4896]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/417 ⁽⁵⁾, (UE) 2017/554 ⁽⁶⁾, (UE) 2017/696 ⁽⁷⁾, (UE) 2017/780 ⁽⁸⁾, (UE) 2017/819 ⁽⁹⁾, (UE) 2017/977 ⁽¹⁰⁾ e (UE) 2017/1139 ⁽¹¹⁾ per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 63 del 9.3.2017, pag. 177).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 79 del 24.3.2017, pag. 15).


⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 116 del 5.5.2017, pag. 30).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 122 del 13.5.2017, pag. 76).

⁽¹⁰⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 146 del 9.6.2017, pag. 155).

⁽¹¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 164 del 27.6.2017, pag. 59).



nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

- (4) Benché la situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione sia in costante miglioramento, dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 la Francia ha rilevato un nuovo focolaio di questa malattia, del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola rurale a Brillon, nel nord del paese vicino alla frontiera belga. Tale paese ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno all'azienda infetta.
- (5) Anche il Belgio ha istituito una zona di sorveglianza, conformemente alla direttiva 2005/94/CE, a Brunehaut e a Rumes, nel nord del paese vicino alla frontiera francese, a seguito del recente focolaio confermato in Francia.
- (6) La Commissione ha esaminato le misure che la Francia e il Belgio hanno adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito al recente focolaio di influenza aviaria del sottotipo H5N8 nel nord della Francia e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente della Francia e quelli della zona di sorveglianza istituita in Belgio si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Francia e il Belgio, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Francia e la zona di sorveglianza istituita in Belgio, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito del recente focolaio in Francia. Le nuove aree relative alla Francia e al Belgio dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (8) È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia e la zona di sorveglianza istituita dal Belgio, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017

Per la Commissione

Vytienis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia»

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département du Nord: — BOUSIGNIES — BRILLON — ROSULT — SARS-ET-ROSIERES — TILLOY-LEZ-MARCHIENNES	21.7.2017»

2) la parte B è così modificata:


a) la voce relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Belgio»


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem. De zone omvat in wijzerzin: — de spoorweg Oostende — Brugge — Expresweg — Bevrijdingslaan — Hoefijzerlaan — Koning Albertlaan — Buiten Begijnvest — Buiten Katelijnevest — Buiten Gentpoortvest — Generaal Lemanlaan — Astridlaan — Bruggestraat — Beverhoutsveldstraat — Akkerstraat — Parkstraat — Stationstraat — Wingene Steenweg — Reigerlostraat — Torenweg — Vagevuurstraat — Bruggesteenweg	16.7.2017




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Predikherenstraat — Rakestraat — Keukelstraat — Balgenhoekstraat — Ruiseledesteenweg — Tieltstraat — Kapellestraat — Kokerstraat — Egemsestraat — Wingensesteenweg — Egemveldweg — Grootveldstraat — Schoolstraat — Marktplein — Lichterveldestraat — Zegwegestraat — Sprietstraat — Zwevezelestraat — Koolkampstraat — Ringlaan — Brugsebaan — Roeselaarseweg — Vredelaan — Oostendestraat — Wijnendale-Molenstraat — Smissestraat — Spoorwegstraat — Schoolstraat — Torhoutbaan — Korenstraat — Heuvelstraat — Zuidstraat — Mitswegestraat — Achterstraat — Bruggestraat — Barletegemweg — Aatrijksesteenweg — Dorpstraat — Stationsstraat — Expressweg — de spoorweg / le chemin de fer Oostende — Brugge 	
<p>Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884). De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.</p>	<p>dall'8.7.2017 al 16.7.2017</p>



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijkje, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.</p> <p>De zone omvat in wijzerzin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — de Franse grens — Busbekestraat — Laagweg — Vagevuurstraat — Hoogweg — Calvariestraat — N58 — Geluwesesteenweg — Wervikstraat — Sint Denijsplaats — Beselarestraat — Magerheidstraat — A19 — Dadizelestraat — Geluwestraat — Beselarestraat — Plaats — Ledegemstraat — Dadizelestraat — Papestraat — Stationsstraat — Sint-Eloois-Winkelstraat — Rollegemstraat — Sint-Jansplein — Sint-Janstraat — Rollegemkapelsestraat — A17/E403 — Woestijnstraat — Meensesteenweg — Woestynestraat — Bosmolenstraat — Geitestraat — Roterijstraat — Beiaardstraat — Molenstraat — Kortrijksestraat — Winkelsestraat — Stationsstraat — Hulstemolenstraat 	17.7.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Rijksweg — Roeselaarseweg — Marichaalstraat — N36 — Ringlaan — Stationsstraat — Pladijsstraat — Kleine Brandstraat — Deerlijkstraat — N391/Kanaalweg — Keiberg — Avelgemstraat — Kastanjeboomstraat — Hoogstraat — Perrestraat — Vinkestraat — Marquettestraat — Brucqstraat — Zandbeekstraat — Beerbosstraat — Doornikserijsweg — Kanadezenlaan — Lagestraat — Frankrijkstraat — Herseauxlaan — Rue de Roubaix — Chaussée d'Estampuis — de Franse grens 	
<p>Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860). De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.</p>	dal 9.7.2017 al 17.7.2017
<p>De zone omvat delen van de gemeenten Brunehaut en Rumes. De zone omvat in wijzerzin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — de Franse grens / la frontière française — Chaussée Montgomery — Rue du Crinquet — Rue Albert 1er — Rue Royal — Rue du bas Préau — Rue de l'Elnon — Rue du Planti — Place de Howardries 	31.7.2017»



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Petit Howardries — Rue des Patûres — Rue du Château — Rue des Marteaux — Rue de Sallenelles — Rue de la Bourbe — Rue Jules Décarpentrie — Rue Wibault-Bouchart — Rue de l'Eclulette — Rue Fernand Gernez — Rue du Pont de Maulde — de Franse grens / la frontière française	

b) la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia»

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département du Nord: — BOUSBECQUE — HALLUIN — NEUVILLE EN FERRAIN — RONCQ — TOURCOING — WATTRELOS	17.7.2017
Les communes suivantes dans le département du Nord: — AIX — AUCHY-LEZ-ORCHIES — BELLAING — BEUVRY-LA-FORET — BOUVIGNIES — COUTICHES — ERRE — FENAIN — FLINES-LEZ-RACHES — HASNON — HAVELUY — HELESMES — HORNAING — LANDAS — LECELLES — MARCHIENNES	31.7.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — MAULDE — MILLONFOSSE — MOUCHIN — NIVELLE — NOMAIN — ORCHIES — PECQUENCOURT — RAISMES — RIEULAY — RUMEGIES — SAINT-AMAND-LES-EAUX — SAMEON — SOMAIN — THUN-SAINT-AMAND — VRED — WALLERS — WANDIGNIES-HAMAGE — WARLAING 	
Les communes suivantes dans le département du Nord: <ul style="list-style-type: none"> — BOUSIGNIES — BRILLON — ROSULT — SARS-ET-ROSIERES — TILLOY-LEZ-MARCHIENNES 	dal 22.7.2017 al 31.7.2017*

17CE1963

ADELE VERDE, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-071) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 9 1 1 *

€ 15,00

